

PRESENTAZIONE

Sono lieta di presentare questa ricerca sull'evoluzione delle elezioni nella Repubblica di San Marino.

Scopo della pubblicazione è offrire un supporto conoscitivo a chi vuole approfondire vari aspetti di una materia divenuta di estrema attualità e che da diversi anni è oggetto di confronto tra le forze politiche.

Negli anni, le varie proposte politiche e tecniche in ambito elettorale sono divenute sempre più mirate e precise ed oggi la riforma della legge elettorale è tra le priorità e gli impegni fondamentali del programma di governo, ed è diventata obiettivo di tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione.

La ricostruzione storica, i dati statistici e le informazioni di carattere legislativo contenuti in questa ricerca potranno essere di grande utilità per tutti ed in particolare per i soggetti politici e istituzionali che si apprestano ad assumere decisioni fondamentali per il nostro Paese, nonché per gli operatori dell'informazione che potranno trovare nelle successive pagine molti elementi d'interesse per i cittadini.

Ringrazio vivamente la Dott.ssa Clara Bastianelli, Responsabile dell'Ufficio Stampa del Congresso di Stato e già Responsabile dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale e Relazioni con il Pubblico, per questo pregevole lavoro che denota competenza e spirito di servizio verso i cittadini-utenti. La pubblicazione di questo elaborato vuole anche essere il simbolo di un auspicio ed un impegno, affinché la capacità di ricerca e di innovazione presente nell'Amministrazione Pubblica sia utilizzata, messa in luce e valorizzata nell'interesse di tutti.

Valeria Ciavatta

Segretario di Stato per gli Affari Interni
la Protezione Civile, l'Attuazione del Programma

Introduzione

In questi ultimi anni il dibattito sulla riforma elettorale è stato particolarmente vivace e molto sentito.

Vi hanno partecipato tutte le forze politiche, ma anche gruppi di cittadini e la Consulta dei residenti all'estero, che più volte, nel corso degli anni, hanno espresso opinioni e manifestato istanze sulla necessità di una riforma del sistema elettorale vigente e sulle diverse ipotesi per attuarla.

I cittadini sono stati chiamati in più riprese ad esprimersi sulle proposte avanzate da alcuni movimenti o forze politiche, spesso coalizzate, formulate anche in quesiti referendari (riferiti ad es. al numero delle preferenze da poter esprimere, al rimborso delle spese di viaggio agli elettori esteri, ecc.).

L'esercizio della democrazia non è affatto un percorso scontato. Nel senso che non è semplice e non è nemmeno gratuito. Occorre un impegno costante per fare conquiste, per mantenerle, per modificarle, adeguandole ai tempi e alle normative internazionali.

La storia della disciplina delle elezioni potrebbe avere come sottotitolo *"...dal popolo al cittadino"*, poiché tale disciplina cambia e si dipana nel corso degli anni, con l'ampliarsi e il precisarsi della conoscenza e della coscienza dei diritti di cittadinanza e dei diritti della persona.

Ma questo volume non è un libro di storia. E' un percorso di lettura, peraltro non esauriente, della documentazione relativa all'evoluzione del sistema elettorale sammarinese, dal 1906 fino ai giorni nostri. Ho inserito alcuni prospetti cronologici, grafici e tabelle, per facilitare la lettura e sintetizzare alcuni dati, e ho cercato di presentare le principali caratteristiche dei sistemi elettorali adottati in alcuni Paesi europei.

Mi sono avvalsa abbondantemente della gran mole di documenti e informazioni presenti in Internet.

In chiusura c'è il Glossario Elettorale (che ho fatto negli anni passati ed ho pubblicato nel sito www.elezioni.sm), con le definizioni di ogni voce contemplata nella legge elettorale vigente. Credo sia utile per trovare velocemente ciò che si cerca.

Poiché qui ho inteso solo fornire una traccia per un'analisi dell'evoluzione della normativa elettorale a San Marino, rimando, chi volesse compiere ulteriori approfondimenti, alla documentazione depositata presso la Segreteria Istituzionale (verbali del Consiglio Grande e Generale, Ordini del giorno, relazione della Commissione Consiliare Speciale per la Riforma della Legge Elettorale, Leggi, Progetti di legge, ecc.), alle pubblicazioni con cui le forze politiche hanno illustrato le rispettive proposte di riforma ed alla raccolta di dati sulle elezioni politiche e amministrative e sui referendum tenuti a San Marino dal 1906 ad oggi, curata dall'Ufficio Comunicazione Istituzionale e Relazioni con il Pubblico, disponibile in parte anche nel sito www.elezioni.sm.

Clara Bastianelli

Il Consiglio Grande e Generale è l'organo legislativo della Repubblica di San Marino ed ha le funzioni e i compiti propri di ogni assemblea parlamentare. In particolare: funzioni di indirizzo politico, giurisdizionali e amministrative. Nomina inoltre tutti gli organi istituzionali e le Commissioni Consiliari. (

E' composto di sessanta membri eletti per suffragio universale ogni cinque anni (o quando, per qualsiasi causa, viene a perdere la metà più uno dei suoi membri).

Per l'elezione del Consiglio Grande e Generale il corpo elettorale costituisce un collegio unico. L'elezione si svolge a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Per essere eletto membro del Consiglio Grande e Generale occorre avere compiuto 21 anni, avere domicilio nel territorio della Repubblica, non far parte dei Corpi di Polizia, non essere agente diplomatico o consolare né Magistrato o Procuratore del Fisco.

Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale coloro che sono vincolati da rapporti di parentela in linea retta di primo grado e coloro che sono vincolati da rapporto di coniugio o convivano di fatto al di fuori del matrimonio. Decade dalla carica colui che venga a perdere i requisiti di eleggibilità, chi non partecipi alle sedute per più di tre mesi senza aver ottenuto dispensa dal Consiglio Grande e Generale, esclusi casi di forza maggiore, colui che senza documentato motivo non presti giuramento entro due mesi dal giorno della convalida della elezione.

Il Consiglio Grande e Generale si riunisce almeno una volta al mese nel Palazzo Pubblico (l'antica casa del Comune, situata in Piazza della Libertà, nel centro storico di San Marino).

E' convocato e presieduto dai Capitani Reggenti (i Capi dello Stato), che ne stabiliscono anche l'ordine del giorno, sentito l'**Ufficio di Presidenza** del Consiglio.

Le sedute consiliari sono pubbliche ad esclusione dei casi espressamente previsti dalla legge.

La carica di Consigliere di Giunta, di Capitano di Castello o di Sindaco della Banca Centrale è incompatibile con quella di membro del Consiglio Grande e Generale.

Il Consigliere che venga ad assumere incarichi di governo, viene sostituito in assemblea dal primo dei non eletti della sua medesima lista.

In base alla Legge Qualificata, 184/2005, hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Grande e Generale anche i Segretari di Stato, senza diritto di voto ma con facoltà di intervenire.

Le Commissioni Consiliari Permanenti, istituite dalla Legge Qualificata 12 Settembre 2006, N.2 "Modifiche alla Legge 21 Marzo 1995 n.42 Istituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti e Riforma delle Commissioni Consiliari ⁽¹⁾, alla Legge 25 Febbraio 2004 N.26 e alla Legge 15 Dicembre 1994 N.110" per coadiuvare l'attività del Consiglio Grande e Generale, sono quattro:

I - Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica;

II - Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione;

III - Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione;

IV - Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport; Territorio, Ambiente e Agricoltura.

Ogni Commissione è composta da 20 membri⁽²⁾ nominati in forma proporzionale tra i Gruppi Consiliari e le liste rappresentate in Consiglio. Queste ultime possono designare uno stesso Consigliere in più Commissioni.

Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno compiti complementari a quelli del Consiglio Grande e Generale per l'esame e l'approvazione di progetti di legge e di mozioni. Si riuniscono:

- a) in sede referente per l'esame e l'approvazione in prima lettura dei progetti di legge;
- b) in sede redigente per l'esame e l'approvazione degli articoli di progetti di legge da

- sottoporre al Consiglio per la sola approvazione finale dell'intero testo di legge;
- c) in sede consultiva per esprimere pareri su progetti di legge o argomenti assegnati ad altre Commissioni;
- d) in sede deliberante per l'esame delle mozioni derivanti dalla trasformazione di interpellanze.

Le sedute sono convocate almeno una volta al mese nella sala del Consiglio Grande e Generale presso il Palazzo Pubblico.

Nota 1: - La Legge 42/1995 aveva istituito cinque Commissioni Consiliari:

1. Commissione affari costituzionali e istituzionali; ordinamento dello Stato e della pubblica amministrazione; protezione civile; affari interni; rapporti con le Giunte di Castello.
2. Commissione affari esteri; emigrazione e immigrazione; informazione; trasporti e telecomunicazioni; sicurezza e ordine pubblico.
3. Commissione finanze, bilancio e programmazione; artigianato; industria e cooperazione economica; commercio; lavoro e cooperazione.
4. Commissione previdenza e sicurezza sociale; affari sociali; igiene e sanità; territorio; ambiente; lavori pubblici e servizi pubblici; agricoltura.
5. Commissione giustizia; istruzione, cultura e beni culturali; università e ricerca scientifica; sport; turismo.

Nota 2: - Con **Decreto Reggenziale 19 settembre 2006, n.96**, la composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti è stata aggiornata, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art.2 della Legge Qualificata 12 settembre 2006 N.2, ovvero in modo da garantire "a) la presenza di tutte le liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale; b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuta la maggioranza nelle Commissioni in misura pari almeno alla metà più uno dei componenti; c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibile con i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b). Questa dunque l'attuale composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti:

- Gruppo Consiliare dei Socialisti e dei Democratici: 6 membri
- Gruppo Consiliare Democratico Cristiano: 4 membri
- Gruppo Consiliare Alleanza Popolare: 3 membri
- Gruppo Consiliare Sinistra Unita: 2 membri
- Gruppo Consiliare Nuovo Partito Socialista: 1 membro
- Rappresentanza Consiliare Noi Sammarinesi: 1 membro
- Rappresentanza Consiliare Popolari Sammarinesi: 1 membro
- Rappresentanza Consiliare Alleanza Nazionale: 1 membro
- Rappresentanza Consiliare Sammarinesi per la Libertà: 1 membro

Ufficio di Presidenza. E' convocato e presieduto dai Capitani Reggenti. Ne fanno parte i Capigruppo Consiliari.(*)

Ha lo scopo di coordinare e di programmare lo svolgimento dei lavori consiliari e di predisporre l'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale. Sceglie i tre Revisori Contabili che fanno parte del Collegio che ogni anno compie la revisione contabile dei bilanci dei Partiti e Movimenti per verificare se sono stati redatti con chiarezza e in maniera corretta e se rappresentano in modo completo e veritiero la situazione patrimoniale, i costi e i ricavi intervenuti nell'anno (Art.11 Legge 170/2005).

Insieme alla Reggenza ha competenza sulla gestione, amministrazione e utilizzazione del fondo della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale.

(*) Per **Gruppo Consiliare** si intende quella rappresentanza di lista o quel raggruppamento costituito con l'adesione di almeno tre Consiglieri. Il Consigliere che non aderisce a un Gruppo Consiliare così costituito è iscritto d'ufficio al Gruppo Consiliare Misto, che si intende formato da qualsiasi numero di Consiglieri.

Ufficio di Segreteria E' composto da tre Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale, a maggioranza dei due terzi, per la durata della legislatura. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni fa parte di diritto dell'Ufficio di Segreteria, coordinandone e dirigendone i lavori, ma senza concorrere alle decisioni dell'Ufficio stesso.

Sovrintende alla redazione e alla conservazione dei verbali del Consiglio Grande e Generale e alla pubblicazione delle leggi e dei provvedimenti del Consiglio, avvalendosi dell'Ufficio Segreteria Istituzionale. Partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

Verifica l'amministrazione del Fondo Autonomo del Bilancio riservato al Consiglio secondo le modalità stabilite in appositi regolamenti interni.

Ha facoltà di proporre al Consiglio l'approvazione di proposte di regolamentazione. Verifica i risultati delle votazioni del Consiglio Grande e Generale. Verifica la conformità al Regolamento delle iniziative proposte dai singoli Consiglieri e dai Gruppi Consiliari e verifica la corrispondenza dell'interrogazione, dell'interpellanza, della mozione e dell'ordine del giorno presentati a quanto prescritto dal regolamento.

DIRITTO ELETTORALE

Facoltà riconosciuta al cittadino di partecipare alla vita politica del proprio paese attraverso il voto.

Il diritto di voto, pur già rivendicato e praticato in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, fu espresso solennemente nella "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" francese del 1789.

Annoverato fra le libertà fondamentali e pilastro della democrazia, presuppone il riconoscimento della capacità giuridica del singolo individuo e ha i suoi elementi fondanti nei principi liberali dell'uguaglianza formale di ogni cittadino e del godimento dei diritti civili.

Il problema dell'estensione del diritto elettorale accompagnò le vicende politiche contemporanee degli stati occidentali, segnando il trapasso da regimi elitari e censitari alle liberaldemocrazie di massa del XX secolo. La questione del voto alle donne, in particolare, caratterizzò il dibattito teorico e politico successivo alla concessione del suffragio universale maschile: nel caso italiano, essa trovò soluzione solo dopo la Liberazione, in occasione del referendum istituzionale e dell'elezione dell'Assemblea costituente nel 1946.

A San Marino il diritto di voto attivo alle donne fu riconosciuto con la Legge del 1958.

ELETTORALI, SISTEMI

Meccanismi che regolano la corrispondenza fra i voti espressi nelle elezioni e i seggi attribuiti nelle assemblee elettive alle forze candidate.

Fra i metodi di espressione del consenso politico, quello che, nelle liberaldemocrazie contemporanee, riscuote il maggior successo è il confronto elettorale. Esso, infatti, se fondato sul rispetto dei requisiti essenziali all'esercizio del diritto elettorale (la libertà, la segretezza e la periodicità del voto), permette non soltanto di trasferire temporaneamente la sovranità dal popolo ai suoi rappresentanti, ma anche d'incidere sulle linee fondamentali dei programmi di governo, sulla rappresentazione degli interessi e dei valori e sulla selezione della classe dirigente. I sistemi elettorali sono numerosissimi, ma si possono ricondurre a due grandi gruppi: il modello *maggioritario* e quello *proporzionale*.

LISTE DEI CANDIDATI

Le liste sono formazioni di candidati che si presentano all'insegna dello stesso simbolo per essere votati nelle consultazioni elettorali. Ogni Paese ha una normativa specifica che determina la modalità di presentazione delle candidature, la formazione delle liste e la possibilità che l'elettore ha di esprimere il proprio voto di lista e di preferenza.

Le liste possono essere *rigide*, se il cittadino non può apportarvi alcuna modifica; *semirigide*, qualora il cittadino che non intenda accettare l'ordine di presentazione dei candidati possa mutarlo, esprimendo la *sua* preferenza; *libere* se, come accade in Svizzera, oltre alla lista (modificabile a piacimento), il cittadino ha la facoltà di optare per singoli candidati, presenti in raggruppamenti anche diversi da quelli per cui egli ha votato. Infinita, poi, è la casistica relativa all'attribuzione del voto di preferenza: unica (in Italia dal 1992), plurima, con voti negativi, con la possibilità di aggiungere nominativi (*panachage*) ecc.

MAGGIORITARIO E PROPORZIONALE

Il sistema maggioritario precedette storicamente il proporzionale. Il primo prevede una suddivisione dell'elettorato in collegi o circoscrizioni e la presentazione di uno o più candidati. Fra questi, vince colui (o coloro, se i seggi in palio sono più di uno) che abbia raggiunto il maggior numero di consensi. La maggioranza può essere *semplice*, come in Gran Bretagna, o *qualificata* come nel caso francese dal 1958. In questo caso viene eletto deputato di un collegio uninominale solo chi abbia raggiunto un certo *quorum* di suffragi; se ciò non avviene, una nuova consultazione elettorale (*ballottaggio*) decide fra i due candidati meglio piazzati. Il meccanismo del doppio turno garantisce una certa

rappresentatività ai movimenti politici minori, in quanto tende a privilegiare lo schieramento rispetto alla semplice aggregazione partitica, che manca nel sistema maggioritario puro britannico, nel quale si affermano solo i raggruppamenti più forti, capaci di concentrare molti suffragi nei singoli distretti elettorali, mentre risultano sistematicamente escluse le organizzazioni che fanno leva sul consenso non rigorosamente organizzato. Il sistema maggioritario ha dato i frutti migliori in Gran Bretagna dove, fino alla seconda metà del Novecento, il legame di cittadinanza era più solido, deboli le spinte innescate da rivalità etniche e religiose, e lo scontro politico pareva risolversi in una questione di gestione empirica del potere, quasi del tutto priva di connotati ideologici. Il sistema proporzionale andò affermandosi dopo l'introduzione del suffragio universale e il rafforzamento delle moderne democrazie di massa. Esso, più che il problema della gestione, privilegia quello della rappresentanza dell'elettorato, che vuole ampia e pluralistica, proiezione perfetta della complessità del quadro sociale di riferimento. Anch'esso presenta due sottogruppi essenziali: il *voto singolo trasferibile*, applicato in alcuni paesi anglosassoni, e le *liste concorrenti*, più diffuse nei paesi di tradizione latina, come nell'Italia repubblicana dal 1946 al 1993. In entrambi i casi, i voti raccolti da ogni singola lista o da ciascun candidato vengono confrontati con la quota o il quoziente determinati in ragione del totale dei voti espressi; in base ai quozienti conseguiti, a ogni raggruppamento è attribuito un determinato numero di seggi. Il voto singolo trasferibile consiste nella possibilità, per l'elettore, di esprimere la preferenza per due o tre candidati, in modo che, qualora il primo abbia già acquisito un quoziente, il suffragio venga trasferito sul secondo e così via.

Maggioritario o Proporzionale: un commento

Fra gli aspetti positivi del sistema proporzionale occorre notare la formazione di ampie minoranze e una maggiore possibilità di controllo dell'operato della maggioranza; fra quelli negativi, l'eccessiva frammentazione delle assemblee e quindi l'instabilità delle coalizioni di governo e la preponderanza dei partiti sull'esecutivo.

Il sistema maggioritario, soprattutto quando è accompagnato dal collegio uninominale, tende a rendere il parlamentare espressione di una base locale ben delimitata e perciò facilmente soggetto al ricatto degli interessi meglio organizzati presenti nel suo elettorato. Ma, postulando la presenza di candidati fortemente "trasversali", in grado di raccogliere il massimo consenso, favorisce un ricompattamento delle tendenze centrifughe e disgregatrici, assicurando un certo filtro all'eccessiva pluralità di "domande" politiche.

Vi sono poi altri sistemi, in parte derivati dai due fondamentali, in parte formati da elementi comuni a entrambi: quelli che fanno ricorso al **voto multiplo** (tante preferenze quante sono i seggi), al **voto cumulativo** (che prevede la concentrazione delle preferenze anche su un solo candidato), al **voto limitato** (ogni elettore dispone di un numero di suffragi inferiore di almeno una unità a quello dei seggi in palio), al **voto unico**. Vari sono pure i meccanismi escogitati per rendere più stabili le maggioranze elette col sistema proporzionale o per tutelare maggiormente le minoranze. Vanno segnalati, a questo proposito, il metodo del **comune divisore** (o d'Hondt, applicato a San Marino e in Italia per l'elezione del Senato) e quello del **quoziente corretto**, che prevede l'aumento di una o più unità del divisore, così da ridurre il numero dei suffragi necessario per guadagnare un seggio. In Italia la legge Acerbo (1923) per l'elezione della Camera dei deputati attribuiva i due terzi dei deputati alla lista di maggioranza relativa capace di raccogliere almeno il 25% dei consensi validamente espressi; la cosiddetta "legge truffa" del 1953 garantiva allo schieramento che avesse raggiunto la maggioranza assoluta il 65 per cento dei seggi. Tra il 1990 e il 1993 tutto il sistema elettorale della repubblica italiana, fortemente proporzionale, fu sottoposto a critica radicale, anche con due referendum popolari che colpirono nel 1991 il sistema delle preferenze per la Camera e nel 1993 il proporzionale per il Senato.

La riforma del sistema elettorale, in ogni caso, "ben lungi dal risolvere le crisi politiche e istituzionali, può costituire un robusto incentivo per modificare, sia pure parzialmente, i meccanismi di selezione della classe dirigente, mettendo in discussione rendite di posizione consolidate e scatenando forme di competizione e di ricambio generazionale utili al rinnovamento della democrazia".

(Fonte: http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/d/d067.htm)

SISTEMI ELETTORALI IN 15 PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

- [I PAESI CON SISTEMA PROPORZIONALE](#)
- [I PAESI CON SISTEMA MAGGIORITARIO](#)
- [TABELLA DEI SISTEMI ELETTORALI PER PAESE](#)

I sistemi elettorali adottati dai paesi dell'Unione Europea si possono ricondurre ai modelli proporzionale e maggioritario.

L'uno o l'altro modello devono adattarsi alle condizioni storiche e politiche del paese in cui vengono adottati.

Nei Paesi democratici, il sistema elettorale deve soddisfare due principali esigenze: da un lato, garantire un'adeguata rappresentanza alle diverse formazioni politiche esistenti e alle diverse istanze territoriali; dall'altro, assicurare la governabilità del paese e la stabilità dei governi nello spazio temporale compreso tra una votazione e l'altra.

Secondo alcuni osservatori, il sistema proporzionale assicura meglio la prima esigenza; quello maggioritario la seconda.

I due sistemi non vengono perciò quasi mai adottati nella forma pura, ma con adattamenti e correttivi adatti ad attenuare il sacrificio di una delle due esigenze di cui si è detto sopra.

Così, anche nei sistemi proporzionali puri la ripartizione dei seggi è sempre accompagnata da metodi (Hagenbach-Bischoff, Hondt, St. Laguè, etc..) che assicurano comunque un vantaggio alle formazioni maggiori; nei sistemi maggioritari, si tende ad introdurre un doppio turno o una quota di seggi eletti con il sistema proporzionale.

Di seguito si prendono in esame 15 paesi dell'Unione Europea che offrono un'idea chiara della varietà dei sistemi elettorali in quasi tutte le loro forme: non esistono due paesi con un sistema elettorale identico.

I PAESI CON SISTEMA PROPORZIONALE

L' **Irlanda**, pur adottando il sistema proporzionale, si distingue per il fatto che il voto non viene dato alle liste, ma ai singoli candidati, in numero e secondo l'ordine di preferenza scelto dall'elettore. E' il meccanismo della trasferibilità progressiva dei voti dei candidati con il peggior risultato nella "prima preferenza" a quelli meglio piazzati, fino al raggiungimento del "quorum" richiesto. Il sistema, benché alquanto macchinoso (è molto più adatto al sistema maggioritario) garantisce all'elettore la libertà di esprimere il proprio voto senza essere condizionato dalle chances di riuscita del candidato e senza che il suo voto vada disperso.

L'**Italia** è da poco uscita dalla lista dei Paesi con sistema maggioritario ed è entrata in quella dei Paesi con sistema proporzionale integrato da formule di sbarramento e premi di maggioranza. Abbandonati i collegi uninominali, alla Camera si vota sulla base di circoscrizioni estese, con basi territoriali più ampie delle province. Al Senato, come impone la Costituzione, la circoscrizione ha l'estensione della Regione.

Sia alla Camera che al Senato non sono ammesse le preferenze in quanto i candidati sono inseriti in liste bloccate. Poiché i seggi sono ripartiti in proporzione ai voti ottenuti, chi è collocato in cima alle liste elettorali ha maggiori possibilità di essere eletto. Per la Camera dei Deputati, alla coalizione che vince viene assicurato un premio di maggioranza di 340 seggi, a chi perde ne vanno 278. Al Senato vi è un premio di coalizione calcolato su base Regionale.

Sbarramento: alla Camera, per accedere al riparto dei seggi la coalizione deve superare il

10% dei voti, il partito non coalizzato il 4%, il partito coalizzato il 2%. Viene ripescato anche il migliore perdente al di sotto del 2%.

Al Senato, le soglie di sbarramento raddoppiano: per la coalizione il 20%, per le forze non coalizzate l'8%, e per quelle coalizzate il 3%.

Elemento "originale" del nuovo sistema elettorale proporzionale è l'indicazione del "capo" della forza politica che si presenta da sola, o, nel caso in cui i partiti si presentino in coalizione, del "capo della coalizione". Il legislatore italiano, per non andare in contrasto con la Costituzione, precisa che l'indicazione del capo della coalizione o della forza politica vincente non vincola il Presidente della Repubblica, almeno formalmente, e che quindi resta ferma la sua prerogativa (articolo 92 della Costituzione) di nominare il Presidente del Consiglio in base a proprie valutazioni di opportunità.

Sia alla Camera sia al Senato vengono tutelate le minoranze linguistiche, infatti, nelle Regioni a statuto speciale possono accedere al riparto dei seggi le liste che hanno superato il 20% dei voti. I partiti che rappresentano le minoranze linguistiche sono liberi di coalizzarsi o meno.

La **Germania** è classificata con sistema proporzionale con sbarramento: in realtà esso è un sistema misto di proporzionale e maggioritario. Infatti, metà dei deputati viene eletta a livello circoscrizionale tra quelli più votati individualmente, mentre l'altra metà si determina con l'attribuzione proporzionale dei voti di lista, purché il partito abbia conseguito il 5% su tutto il territorio nazionale. Non è necessario raggiungere tale percentuale quando un partito abbia avuto almeno tre deputati eletti individualmente.

Nei quattro paesi con sistema proporzionale puro, tre adottano il metodo di Hondt (**Belgio, Finlandia, Portogallo**), (metodo adottato anche a **San Marino**); uno quello di Hagenbach-Bischoff (**Lussemburgo**); tre prevedono il voto di preferenza (**Belgio, Finlandia e Lussemburgo**), uno non lo prevede (**Portogallo**); tutti e quattro, invece, prevedono la ripartizione dei seggi solo in sede circoscrizionale senza recupero dei resti in sede nazionale.

Anche nei sei paesi con sistema elettorale proporzionale con sbarramento le cose non sono molto diverse sia per quanto concerne il metodo di ripartizione, sia per quanto concerne la soglia di sbarramento. Lo sbarramento opera solo a livello circoscrizionale in **Grecia** (2%), **Olanda** (0,67), **Spagna** (3%); opera a livello nazionale in **Austria** (4%) e **Danimarca** (2%); in **Svezia** opera sia a livello circoscrizionale (4%), sia a livello nazionale (12%) per la quota di seggi della circoscrizione unica nazionale. In genere, lo sbarramento che opera al solo livello circoscrizionale garantisce meglio le rappresentanze locali e le minoranze ben radicate solo in alcune parti del territorio nazionale, come in Spagna i partiti regionalisti Baschi e Catalani.

I PAESI CON SISTEMA MAGGIORITARIO

I seguenti due paesi dell'Unione Europea adottano un sistema maggioritario, ma in modo diverso in ciascuno dei due.

In **Gran Bretagna** vige un sistema maggioritario puro a turno unico. Il territorio è ripartito in 659 piccole circoscrizioni elettorali e in ciascuna viene eletto un solo deputato: quello che prende anche solo un voto in più degli altri candidati (formula della "plurality", maggioranza semplice). Si sa che in Gran Bretagna, come in generale nei paesi anglosassoni, la tradizione culturale vede tre sole grandi famiglie politiche: la socialista, la conservatrice, la liberale. Nel '900 il partito laburista e quello conservatore si sono alternati al governo come forze di maggioranza, (attualmente, i laburisti hanno 356 seggi contro i 197 dei conservatori), ma il partito liberale è sempre stato rappresentato in Parlamento

(nelle ultime elezioni del maggio 2005 ha ottenuto 62 seggi). Si discute da tempo se il numero limitato dei partiti rappresentati in parlamento sia attribuibile alla sola tradizione politica o se, invece, il sistema elettorale abbia impedito il frazionamento e favorito il mantenimento delle sole tre grandi famiglie politiche del continente europeo. Nelle ultime elezioni si è assistito per la verità a un cambio di rotta, sono entrate infatti nella House of Commons nove forze politiche minori per un totale di 30 seggi.

In **Francia** vige il maggioritario a doppio turno: tutte le forze politiche possono presentarsi al primo turno: il loro candidato viene eletto al primo turno se consegue la maggioranza assoluta dei voti; diversamente si fa luogo al ballottaggio tra i candidati che hanno superato la soglia del 12,5% dei voti (possono essere anche più di due); se un solo candidato supera la soglia, accede al ballottaggio il secondo candidato meglio piazzato. Il sistema favorisce gli accordi tra forze politiche in vista del ballottaggio: i partiti possono indurre propri candidati a non partecipare al ballottaggio per favorire i candidati di altri partiti con i quali sono stati presi analoghi accordi in vista di una maggioranza pluripartitica in parlamento. Il sistema attribuisce, dunque, ai partiti un forte potere di non tener conto della volontà degli elettori.

Secondo gli esperti, il sistema elettorale francese è il sistema che meglio garantisce le forze politiche maggiori e più penalizza quelle minori.

TABELLA DEI SISTEMI ELETTORALI PER PAESE

SISTEMA PROPORZIONALE:

puro (Belgio, Finlandia, Lussemburgo, Portogallo)

con voto trasferibile (Irlanda)

con sbarramento (Austria, Danimarca, Grecia, Olanda, Spagna, Svezia, Italia)

misto (Germania)

SISTEMA MAGGIORITARIO:

puro a turno unico (Gran Bretagna)

a doppio turno (Francia)

Proporzionale puro

BELGIO

Camera dei rappresentanti: 150 membri vengono eletti con il sistema proporzionale in 20 circoscrizioni provinciali. I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione vengono ripartiti proporzionalmente tra le liste di candidati con il metodo di Hondt, con recupero dei resti in sede circoscrizionale.

Camera Federale: i 40 membri elettivi vengono eletti con sistema proporzionale e con il metodo di Hondt in tre circoscrizioni regionali suddivise in due collegi elettorali, uno di lingua vallone e uno di lingua fiamminga. 21 membri sono designati dai consigli municipali, tra i loro membri, nel rispetto dei risultati relativi ai membri elettivi. 10 membri sono cooptati in base alla loro nazionalità, vallone o fiamminga.

FINLANDIA

Parlamento: 199 dei 200 membri del Parlamento unicamerale finlandese sono eletti per un periodo di quattro anni dai cittadini che hanno compiuto 18 anni e sono iscritti nel registro degli elettori. La formula elettorale è quella proporzionale e i seggi sono assegnati con metodo d'Hondt, senza clausola di sbarramento né liste bloccate. Il Paese è suddiviso in un numero di circoscrizioni plurinominali non inferiore a 12 e non superiore a 18, ciascuna delle quali elegge da un minimo di 7 a un massimo di 30 deputati in funzione della densità della popolazione (attualmente le circoscrizioni sono 15).

Un seggio è riservato alle isole Aland e viene di fatto attribuito al partito che ha ottenuto il maggior numero di voti.

LUSSEMBURGO

Camera dei deputati: i 60 membri vengono eletti per cinque anni in 4 circoscrizioni elettorali (così ripartiti: circoscrizione Sud: 23 deputati; circoscrizione Est: 7 deputati; circoscrizione Centro: 21 deputati; circoscrizione Nord: 9 deputati), con sistema proporzionale su liste di partito contenenti un numero di candidati non superiore agli eligendi della circoscrizione. La ripartizione dei seggi tra le liste viene effettuata con il metodo Hagenbach-Bischoff. Gli elettori possono esprimere la preferenza anche per candidati di liste diverse da quella votata.

I Deputati sono eletti a scrutinio di lista, con ripartizione dei Deputati alle differenti liste, proporzionalmente al numero dei suffragi che esse hanno raccolto.

PORTOGALLO

Assemblea della repubblica: i 230 membri vengono eletti in 22 circoscrizioni elettorali su liste chiuse di partito. La ripartizione dei seggi viene effettuata a livello circoscrizionale in proporzione ai voti ricevuti e con il metodo di Hondt. Gli elettori non possono esprimere preferenze.

Proporzionale puro con voto trasferibile

IRLANDA

Camera dei rappresentanti: i 166 membri vengono eletti direttamente in circoscrizioni cui spettano più seggi. Ad ogni elettore viene consegnata una scheda con l'elenco nominativo dei candidati e l'indicazione del partito (possono partecipare candidati non rappresentanti di partito). L'elettore scrive a fianco dei candidati un numero progressivo secondo la propria preferenza. In sede di scrutinio tutte le schede vengono raggruppate e ordinate in base al "primo voto" di preferenza espresso per i candidati. Viene quindi stabilito il quoziente elettorale, dividendo il numero delle schede valide per i seggi da assegnare più uno. Vengono dichiarati eletti per primi i candidati che hanno conseguito o superato detto quoziente; poi si procede progressivamente all'eliminazione dei candidati con il minor numero di "prime preferenze" e le seconde preferenze espresse sulle loro schede vengono attribuite ai rispettivi candidati non eliminati, fino al raggiungimento del quoziente necessario. I voti eccedenti il quoziente vengono attribuiti agli altri candidati in ordine di preferenza espressa sulla stessa scheda: così di seguito finché, con il raggiungimento del quoziente, non vengono coperti tutti i seggi.

Senato: dei 60 membri, 11 sono designati dal primo ministro, mentre gli altri 49 vengono eletti con il metodo della Camera dalle Università e da altre istituzioni culturali o dai consigli di contea.

Proporzionale con sbarramento

AUSTRIA

Consiglio Nazionale: i 183 membri vengono eletti con il sistema proporzionale in 43 circoscrizioni elettorali di 9 collegi regionali (Länder). I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione vengono ripartiti proporzionalmente tra le liste di candidati con il metodo Hagenbach-Bischoff, con recupero dei resti in sede regionale. I partiti che non raggiungono la soglia del 4% su base nazionale non partecipano alla ripartizione dei seggi.

Consiglio Federale: i 64 membri vengono eletti dalle Diete regionali.

DANIMARCA

Camera del popolo: i 175 membri della Folketing (cui si aggiungono i due seggi delle isole Farøe e due per la Groenlandia) previsti dal sistema monocamerale danese, sono eletti per un mandato quadriennale. Hanno diritto al voto tutti i cittadini ultradiciottenni che, oltre a godere dei diritti politici, abbiano la residenza permanente nel Paese, esclusi quindi i cittadini trasferitisi all'estero, con talune eccezioni. Il limite di età per l'eleggibilità è di 18 anni. Per l'assegnazione dei seggi, dapprima si provvede al riparto di una quota pari a 135 seggi denominati territoriali, nell'ambito di 17 circoscrizioni plurinomiali, secondo un particolare metodo dei quozienti più alti (adattamento della formula Sainte-Laguë). Al riparto dei rimanenti 40 seggi denominati compensativi, che ha luogo in un collegio unico nazionale, con formula elettorale ad alto grado di proporzionalità, concorrono solo le liste che abbiano riportato almeno il 2 per cento dei voti validi, che abbiano conquistato almeno un seggio nelle circoscrizioni plurinomiali o, ancora, che abbiano superato la soglia minima di voti in due delle tre Regioni.

GRECIA

Parlamento: dei 288 membri, dodici vengono eletti in un collegio unico nazionale; gli altri

276 in 56 collegi circoscrizionali cui vengono attribuiti uno o più seggi. La votazione è unica con sistema proporzionale e per liste di partito con voto di preferenza per i candidati. La ripartizione viene effettuata con il metodo Hagenbach-Bischoff. Nei collegi cui spetta un solo deputato, questi viene eletto con la maggioranza semplice dei voti. I partiti che hanno presentato candidati in almeno $\frac{3}{4}$ delle circoscrizioni elettorali ed hanno conseguito almeno il 3% dei voti hanno assicurati da uno a tre seggi. I 12 membri del collegio unico nazionale vengono designati dai partiti più votati, che hanno presentato liste in tutte le circoscrizioni elettorali (considerate come un'unica circoscrizione nazionale), e ripartiti secondo la proporzione dei voti riportati dalle loro liste.

ITALIA

Camera dei deputati: I 630 seggi della Camera sono ripartiti: dodici nella circoscrizione estero; uno nella regione Valle d'Aosta col sistema uninominale maggioritario (il candidato primo classificato è eletto); 617 in ventisei circoscrizioni, tredici delle quali coincidono col territorio regionale (Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna) e le restanti tredici sono composte da più province della stessa regione (la Lombardia è divisa in tre circoscrizioni, mentre Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia sono divise in due circoscrizioni). E' previsto un articolato sistema di sbarramenti alla ripartizione proporzionale dei seggi. Accedono a tale ripartizione le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale il 10 per cento dei voti validi, purché almeno una tra le liste collegate superi sul piano nazionale il 2 per cento dei voti validi oppure sia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute (se la circoscrizione rientra in una Regione a statuto speciale). All'interno delle stesse coalizioni, sono ammesse al riparto dei seggi solo le liste che rispondono ai suddetti criteri oppure la "migliore lista sotto soglia", cioè quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra le liste che non hanno raggiunto il 2 per cento. Accedono inoltre alla ripartizione le singole liste non coalizzate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi o siano rappresentative di minoranze linguistiche, oppure quelle che, pur facendo parte di una coalizione che non ha raggiunto la soglia del 10 per cento, abbiano tali requisiti. Pertanto, l'Ufficio elettorale nazionale individua in primo luogo la cifra elettorale nazionale di lista (sommando i voti ottenuti dalle liste con il medesimo contrassegno nelle varie circoscrizioni) e la cifra elettorale nazionale di coalizione (sommando le cifre elettorali nazionali delle liste appartenenti a ciascuna coalizione). Verificato il superamento della soglia di sbarramento per le coalizioni o le singole liste, l'Ufficio elettorale nazionale effettua il riparto dei seggi nell'ambito dell'intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti. La coalizione o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi in ambito nazionale ottiene un premio e si vede attribuiti 340 seggi (pari a circa il 55% del totale), sempre che non li abbia già ottenuti con la ripartizione proporzionale nazionale (se ne ha avuti di più, il premio non "scatta" e il vincitore conserva tutti i seggi, compresi quelli conquistati oltre i 340). Possono partecipare all'assegnazione del premio i partiti "apparentati" che si collegano depositando il programma e indicando il "capo della coalizione" (che corrisponde all'aspirante presidente del Consiglio. E' usata tale espressione vaga poiché la Costituzione vigente non prevede l'elezione diretta del premier). Conquista il premio di maggioranza (340 seggi) la coalizione le cui liste - complessivamente - hanno almeno: 1) un voto più di ogni altra coalizione o singolo partito non coalizzato; 2) il 10% dei voti a livello nazionale; 3) "una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale il 2% dei voti validi" oppure una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, che abbia avuto almeno il 20% dei voti nella propria circoscrizione (la norma fa riferimento soprattutto alla SVP sudtirolese, ma potrebbe applicarsi in altre regioni a statuto speciale).

I restanti 277 seggi (risultanti dalla sottrazione ai 630 complessivi dei 340 seggi, dei 12 della circoscrizione Estero e di quello della Regione Val d'Aosta) sono ripartiti proporzionalmente fra le altre coalizioni o le altre singole liste, secondo il metodo dei

quozienti naturali e dei più alti resti.

Senato: i 315 senatori elettivi sono eletti secondo modalità analoghe a quelle concernenti la Camera dei deputati, fermo il principio costituzionale secondo cui il Senato è eletto su base regionale (art.57, 1° comma della Costituzione). Su 315, sei sono eletti nelle circoscrizioni estero, 309 in Italia. Ai Senatori eletti vanno aggiunti i senatori a vita. Attualmente sono otto. Quindi, in totale, siedono al Senato 323 senatori. A parte i sei senatori delle circoscrizioni Estero, gli altri seggi elettivi sono assegnati a liste di candidati concorrenti nelle singole circoscrizioni regionali, mediante riparto proporzionale e attribuzione di un premio di coalizione regionale. Per le Regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise, sono previste discipline differenziate. I seggi all'interno delle circoscrizioni sono ripartiti col sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti. I seggi spettano ai candidati della lista assegnataria secondo l'ordine di presentazione (lista bloccata). E' previsto un articolato sistema di soglie di sbarramento applicato su base regionale per le coalizioni e le singole liste collegate e per le liste non coalizzate. Sono ammesse al riparto: 1) le coalizioni che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, avendo al loro interno almeno una lista collegata che abbia conseguito il 3 per cento; 2) le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi; 3) le singole liste facenti parte di coalizioni "sotto soglia" ma che abbiano ottenuto sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti espressi. Non sono previste norme specifiche a tutela delle minoranze linguistiche. All'interno delle coalizioni sono ammesse al riparto le singole liste collegate che abbiano conseguito a livello regionale almeno il 3% dei voti validi. Il riparto è effettuato con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti. Per le Regioni Molise, Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige vigono sistemi particolari.

OLANDA

Camera: i 150 membri sono eletti con il metodo proporzionale in 18 circoscrizioni elettorali. I seggi vengono ripartiti in proporzione dei voti ricevuti dalle liste che hanno conseguito almeno lo 0,67% dei voti ed i candidati eletti in ragione del quorum ottenuto dividendo il numero complessivo dei voti validi per 150, quanti sono i deputati da eleggere.

Senato: i 75 senatori sono eletti indirettamente dai 12 consigli provinciali su liste di partiti e con sistema proporzionale.

SPAGNA

Congresso: si compone di 350 membri eletti a suffragio universale diretto, secondo la formula proporzionale a scrutinio di lista bloccata. E' prevista una soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi e non è ammesso il recupero dei resti in altre circoscrizioni. La circoscrizione elettorale coincide con la provincia (47 province continentali e 3 insulari, più due enclaves in territorio marocchino, Ceuta e Melilla, che costituiscono ognuna una circoscrizione), la cui ripartizione dei seggi riflette solo approssimativamente la consistenza demografica (le aree urbane risultano fortemente sottorappresentate rispetto a quelle rurali).

Il Senado è attualmente formato da 255 membri, ma la cifra è soggetta a variazioni in rapporto all'evoluzione demografica del Paese. In parte i senatori sono espressione delle circoscrizioni corrispondenti alle province (188 seggi sono attribuiti alle 47 province continentali, 16 seggi alle 3 province insulari e 4 per le due enclaves marocchine) e sono eletti a suffragio universale diretto. Inoltre, essendo il Senato per disposizione costituzionale l'organo di rappresentanza territoriale, 47 senatori sono eletti dalle circoscrizioni elettorali supplementari corrispondenti alle 17 Comunità autonome in cui il territorio nazionale è ripartito (sorta di Regioni, di cui alcune a statuto speciale), con l'aggiunta di un seggio ulteriore per ogni milione di abitanti residenti nei rispettivi territori.

SVEZIA

Camera: Il Parlamento unicamerale svedese, Riksdag, è formato da 349 membri eletti per

un periodo di quattro anni con sistema proporzionale (formula Sainte-Laguë) e con soglia di sbarramento.

I 349 seggi si suddividono in 310 seggi permanenti, o "fissi", distribuiti ogni tre anni tra 29 circoscrizioni plurinominali in base alla consistenza della popolazione, e in ulteriori 39 seggi, detti "compensativi", distribuiti centralmente ai partiti per garantire una maggiore proporzionalità. Partecipano al riparto dei seggi solo i partiti che abbiano ottenuto il 4 per cento dei voti a livello nazionale o il 12 per cento dei voti in una circoscrizione.

Pur essendo un sistema a liste bloccate, gli elettori possono esprimere una preferenza per un candidato della lista: se il candidato ottiene almeno l'8% delle preferenze della lista circoscrizionale, ha diritto ad essere eletto scavalcando gli altri candidati della lista che abbiano riportato meno preferenze.

Proporzionale misto

GERMANIA

All'esercizio della funzione legislativa a livello federale concorrono, con modalità e poteri alquanto differenziati, due Assemblee di tipo parlamentare, la Dieta (Bundestag) e il Consiglio federale (Bundesrat). La disciplina elettorale in vigore (legge 7 maggio 1956, Bundeswahlgesetz-BWG, e successive modifiche) prevede il meccanismo del doppio voto e la clausola di sbarramento (che rappresentano gli elementi qualificanti del sistema elettorale tedesco, classificato dalla dottrina tra quelli proporzionali a moderata correzione maggioritaria).

Il Bundestag è formato da 598 membri, eletti a scrutinio universale diretto per un mandato quadriennale; è richiesta la maggiore età sia per il diritto all'elettorato attivo sia per quello passivo. Dei 598 seggi, 299 sono assegnati con scrutinio maggioritario a un turno nell'ambito di altrettanti collegi uninominali (comprendenti in media circa 280.000 abitanti); per i rimanenti 299 seggi si procede a scrutinio proporzionale con voto bloccato di lista (in rapporto alla consistenza demografica dei Länder). L'elettore dispone di due voti che esprime mediante un'unica scheda elettorale. Nella colonna di sinistra sono riportati i nominativi dei candidati con l'indicazione del partito per il quale concorrono ovvero della specificazione che si tratta di candidature indipendenti; risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza relativa dei cosiddetti "primi voti" validi. Nella colonna di destra sono riportate le denominazioni delle formazioni che presentano una lista nel Land, affiancate dai nomi dei rispettivi primi cinque candidati; il "secondo voto" attribuisce la preferenza ad una delle liste di partito presentate nel Land, a condizione che i partiti abbiano raggiunto il 5 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale o, in alternativa, che annoverino almeno tre candidati a loro collegati fra i vincitori nei collegi uninominali (clausola di sbarramento) E' ammessa la facoltà di dissociazione tra il voto del candidato e il voto di lista (cosiddetto splitting), mentre l'elettore non ha possibilità di modificare l'ordine delle candidature, trattandosi di liste bloccate. L'assegnazione dei seggi mediante scrutinio di lista avviene per ogni Land, in base al metodo Hare/Niemeyer, in proporzione al numero dei secondi voti riportato da ciascuna delle liste. Dal numero di seggi che risulta complessivamente attribuito a ciascuna lista vengono sottratti quelli conquistati dai candidati collegati a titolo di mandato diretto nei singoli collegi.

Il Bundesrat è composto da membri designati dai Governi dei 16 Länder (non dai rispettivi Parlamenti), da cui sono nominati ed eventualmente revocati. Ciascun Land dispone di almeno tre voti; quelli con più di 2 milioni di abitanti hanno 4 voti, quelli che superano i 6 milioni di abitanti ne hanno 5, 6 quelli che superano 7 milioni. Secondo la Legge fondamentale, nel Bundesrat non vengono rappresentati i cittadini degli Stati membri della federazione, ma gli Stati stessi, per cui è esclusa la possibilità che la delegazione possa dividersi tra maggioranza e opposizione riguardo ad una certa deliberazione. I rappresentanti dei Länder votano in modo unitario secondo le direttive dei Governi di provenienza.

Maggioritario puro a turno unico

GRAN BRETAGNA

La House of Commons è formata da 659 membri eletti per un mandato quinquennale (generalmente abbreviato dal ricorso alle elezioni anticipate, su iniziativa del Primo ministro) a suffragio universale diretto a turno unico dai cittadini britannici (anche residenti all'estero limitatamente a un periodo di vent'anni) e da quelli degli Stati membri del Commonwealth e della Repubblica di Irlanda che abbiano la residenza nel Regno Unito, purché abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti politici e siano iscritti nel registro elettorale della circoscrizione di residenza. Sono eleggibili i cittadini britannici che abbiano compiuto 21 anni e godano dei diritti politici.

Il territorio nazionale è ripartito in 659 circoscrizioni elettorali (constituencies), sottoposte a frequente revisione per garantire la più omogenea distribuzione dei seggi in rapporto alla consistenza demografica, e ciascuna di esse elegge un solo membro della Camera dei Comuni attraverso la formula elettorale della "plurality" (o "first past the post"), così è sufficiente la maggioranza semplice dei voti nell'ambito del singolo collegio uninominale (cosiddetto maggioritario puro).

La House of Lords, fino alla recente riforma del 1999, era composta esclusivamente da membri nominati dal Sovrano o che ereditavano la carica, in numero variabile, essendo formata da Pari spirituali (26 vescovi anglicani) e Pari temporali, a loro volta suddivisi in Pari per nascita (Lord della famiglia reale e Lord ereditari), Pari nominati dalla Corona su indicazione del Primo ministro (Lord vitalizi, dal 1958) e Pari che esercitano soltanto funzione giurisdizionale della Camera alta (11 Pari giudiziari nominati a vita). La riforma porterà dapprima all'abolizione dei Pari per diritto ereditario e, in una seconda fase, a rendere in tutto o in parte elettiva la Camera alta. Nel luglio 2002 ha iniziato i lavori una Commissione bicamerale per redigere il progetto definitivo sul ruolo, la composizione e il metodo di elezione della seconda Camera britannica.

Maggioritario a doppio turno

FRANCIA

In un sistema di bicameralismo imperfetto per eterogeneità dei meccanismi di elezione e per differenze di poteri e attribuzioni delle due Camere, l'Assemblée nationale è formata da 577 deputati, eletti a scrutinio universale diretto per cinque anni dai cittadini francesi diciottenni iscritti nelle liste elettorali di un comune (requisiti per l'eleggibilità sono il compimento dell'età di 23 anni e il godimento dei diritti politici). La formula elettorale per l'Assemblea nazionale è quella dello scrutinio maggioritario a due turni nell'ambito di circoscrizioni uninominali; i candidati che ottengono al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi sono direttamente proclamati eletti (a condizione che la cifra elettorale conseguita sia almeno pari al 25 per cento del numero degli elettori iscritti nelle liste della circoscrizione), altrimenti la domenica successiva si svolge un secondo turno, cui partecipano i soli candidati che abbiano conseguito almeno il 12,5 per cento del totale degli iscritti della circoscrizione.

Il Sénat consta attualmente di 321 membri, eletti tra i cittadini ultratrentacinquenni per un mandato di nove anni (ogni tre anni Senato è rinnovato per un terzo dei seggi). Le elezioni hanno luogo a suffragio universale indiretto, l'elettorato attivo essendo costituito dai titolari di cariche elettive negli enti territoriali, ad eccezione dei 12 senatori eletti dai francesi residenti all'estero (su base proporzionale, tra i componenti del Consiglio superiore dei francesi all'estero eletti a suffragio universale). I collegi per la scelta dei restanti 309 senatori comprendono i deputati eletti e i consiglieri regionali del dipartimento, nonché i consiglieri municipali e/o loro delegati (quest'ultima è la componente di gran lunga prevalente in termini numerici e quindi anche per peso politico). I Comuni eleggono per il collegio elettorale senatoriale da 1 a 15 delegati, secondo la consistenza numerica del consiglio comunale, se la popolazione è inferiore ai 9.000 abitanti; inviano tutti i membri

del consiglio comunale quali componenti del collegio elettorale senatoriale se la popolazione è compresa tra 9.000 e 30.000 abitanti; in aggiunta a tutti i consiglieri municipali, inviano delegati supplementari in ragione di 1 ogni 1.000 per gli abitanti eccedenti le 30.000 unità. Le modalità di scrutinio nell'ambito del collegio elettorale senatoriale variano a seconda del numero di senatori da eleggere nel dipartimento: se i senatori da eleggere non sono più di 2, si fa ricorso allo scrutinio uninominale maggioritario a due turni, da effettuarsi nella stessa giornata; se sono da eleggere tre o più senatori, si ricorre al sistema proporzionale sulla base di liste bloccate. Le recenti leggi n. 696 e n. 697 del 2003, le cui disposizioni entrano progressivamente in vigore e saranno recepite interamente dall'ordinamento nel 2010, modificano la ripartizione dei seggi per il Senato (riducendo il numero di senatori eletti con il sistema proporzionale) e aumentano a 346 il numero di senatori, abbassando il limite per l'eleggibilità a 30 anni di età nonché la durata del mandato a sei anni (ogni tre anni il Senato sarà rinnovato per la metà dei suoi seggi).

Fonti:

www.senato.it;

http://www.senato.it/istituzione/legge_elettorale/index.htm;

www.electionguide.org;

www.psr.keele.ac.uk/election.htm;

<http://www.electionguide.org/country.php?ID=75>;

http://www.camera.it/_referencedesknew/data/0comm1cate1.htm#305;

<http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=21931>

II Sistema Elettorale negli Stati Uniti D'America

All'interno di un sistema istituzionale caratterizzato da una forma di governo presidenziale e da un'organizzazione di stampo federale, ma basato su un bicameralismo tendenzialmente perfetto per l'approvazione delle leggi, le due Camere statunitensi sono profondamente diverse per tradizione storica, rappresentanza di interessi, procedure di funzionamento interno e peso politico complessivo nell'ambito del funzionamento del sistema americano. Per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, i cittadini americani devono aver compiuto 18 anni di età.

La House of representatives (composta da 435 membri, il cui numero varia in proporzione alla popolazione dei singoli Stati, secondo un censimento decennale, e il cui mandato ha durata biennale) è l'organo rappresentativo del popolo dello Stato federale nella sua totalità, mentre il Senate (composto da due senatori per ogni Stato, eletti col sistema maggioritario per un periodo di sei anni; attualmente i membri sono 100) è l'organo espressivo dei singoli Stati membri. Possono essere eletti alla Camera dei rappresentanti i cittadini americani in possesso della cittadinanza da almeno sette anni, che siano residenti nello Stato che intendono rappresentare e che abbiano 25 anni di età.

In origine, l'elezione dei senatori era di secondo grado, in quanto essi erano designati dall'organo legislativo locale di ogni Stato; in seguito tale sistema fu abbandonato e dal 1913 è stata introdotta l'elezione diretta da parte degli elettori di ogni singolo Stato. I senatori sono divisi in tre classi, in numero approssimativamente uguale, in modo da consentire rinnovi parziali del Senate per un terzo ogni biennio. Possono essere eletti senatori i cittadini americani in possesso della cittadinanza da almeno nove anni, che siano residenti nello Stato che intendono rappresentare e abbiano almeno 30 anni di età. Per le elezioni sia della Camera dei rappresentanti che del Senato vince il candidato che riceve il più alto numero di voti nell'ambito del collegio uninominale, anche se non raggiunge la maggioranza assoluta (il sistema richiede per la vittoria "achieving a mere plurality", ossia il fatto di avere ottenuto maggiori voti rispetto all'altro candidato).

(Fonte: www.senato.it e http://www.senato.it/istituzione/legge_elettorale/index.htm)

EVOLUZIONE DEL CORPO ELETTORALE

In **epoca comunale** la sovranità della piccola comunità sammarinese era detenuta dall'Arengo, l'assemblea dei capi famiglia.

Nel tempo, con l'aumento della popolazione, crebbero le difficoltà di convocazione dell'Arengo ed anche i contrasti interni, dovuti al gran numero di partecipanti all'assemblea.

L'Arengo decise quindi di delegare alcune sue funzioni ad un'assemblea più ristretta, chiamata "Consiglio Grande e Generale" o "dei LX", i cui membri venivano eletti dall'Arengo stesso.

Si passò così da una forma di democrazia diretta ad una rappresentativa.

L'Arengo non fu completamente esautorato. Infatti riservò a sé il diritto di approvare le leggi di più ampio interesse.

Fu **nel XVII secolo** che il Consiglio svincolò l'elezione dei propri membri dall'Arengo e prese ad elegerli esso stesso di mano in mano che venivano a mancare. Negli Statuti del 1600 si legge infatti, nella Rubrica III:

"Il Consiglio Grande e Generale chiamato dei Sessanta della nostra Repubblica di S. Marino, quando dall'Arringo ossia da tutto quanto il nostro popolo in esso adunato, ebbe ottenuto l'universale e suprema autorità ed imperio, questo conservò per sempre e fu della Repubblica nostra il principe supremo, ed assoluto e solo, e dura tuttora, e concedendolo Iddio per l'intercessione del Beato Marino protettore nostro, sempre durerà.

(...)

Il Consiglio Grande e Generale, spesse volte fu d'incerto e di molto maggior numero di sessanta Consiglieri, comechè sia sempre stato chiamato con quel nome, e così vogliamo ed ordiniamo che si chiami anche adesso e in perpetuo. E finalmente fu redatto e ridotto ad un numero certo, e determinato, cioè al numero di sessanta consiglieri eletti e confermati singolarmente a sorte e per bussoli e palle, cioè quaranta che erano, e sempre dovessero essere della Terra di S. Marino, Mercatale e Piagge, e venti che erano, e sempre dovessero essere delle Ville, del territorio della Terra medesima, il cui ufficio fosse perpetuo, e non potesse cessare se non per morte o per il ricevimento di qualche ordine sacro come del Suddiaconato, o di qualche ordine superiore; ovvero per la privazione in seguito di qualche delitto."

Nella RUBRICA IV "Della surrogazione dei Signori Consiglieri dei Sessanta", si dispone che, qualora "qualcuno del numero dei Signori Consiglieri dei Sessanta della nostra Repubblica venga meno per morte, o diversamente" i Capitani Reggenti ed ogni Consigliere avessero la facoltà di proporre ciascuno il nominativo di una persona idonea a ricoprire l'incarico di Consigliere. I sessanta candidati proposti venivano votati dal Consiglio stesso. Risultavano eletti quelli che ottenevano la maggioranza dei voti.

I Consiglieri erano dunque eletti a vita e l'intero ordinamento istituzionale sammarinese aveva assunto forme marcatamente oligarchiche, in cui un ristretto numero di famiglie di possidenti terrieri deteneva una posizione di netto predominio. Questa forma di elezione dei consiglieri per cooptazione si mantenne **fino ai primi del '900**.

Agli inizi del secolo si consolidò un movimento democratico di opposizione al sistema vigente, che sosteneva l'esigenza di una radicale riforma dello Stato. La sua proposta più significativa fu quella di restituire all'Arengo le sue originarie funzioni, rimettendo ad esso il diritto di eleggere i membri del Consiglio.

Dopo un lungo periodo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, il **25 marzo 1906**, nella Basilica del Santo Marino (la Pieve) si riunì l'Arengo che deliberò di riappropriarsi della facoltà di elezione dei Consiglieri, abolendo altresì il consilierato a vita.

Le decisioni dell'Arengo, che allora coincise con il corpo elettorale, furono "strumentate"

nel Regolamento elettorale del 5 maggio 1906, per l'elezione del Consiglio Principe e Sovrano, che attribuì il voto ai capi famiglia e ai laureati. (*"Capo I. Elettori Art. 1. - Sono elettori i Capi-famiglia o loro Delegati, sammarinesi originari o naturalizzati, ed i Dottori, che si ritengono emancipati di diritto. Dalla funzione elettorale sono esclusi le donne e gli ecclesiastici; e, per incapacità, gli inabilitati per infermità di mente; per indegnità, coloro che riportarono condanne di interdizione definitiva o temporanea della piena capacità giuridica, o che furono colpiti da pene per misfatti. "*).

La Legge Elettorale del 1909 lo estese a tutti i maggiorenni di sesso maschile.

(*"LEGGE ELETTORALE - 6 Maggio 1909 (1) - CAPITOLO I. - Condizioni per essere Elettori. - Art. 1. Sono elettori tutti i cittadini Sammarinesi maggiorenni originari e naturalizzati. - Dalla funzione elettorale sono esclusi: a) le donne; b) gli interdetti e inabilitati per infermità di mente; c) i condannati all'interdizione perpetua o temporanea della piena capacità giuridica e a pene criminali per reati e per corruzioni elettorali. "*).

Le successive leggi elettorali "15 maggio 1915 N.7" e "15 Ottobre 1920 N. 18" non modificarono la situazione.

Con la Legge Elettorale N. 31. del 1926 (periodo fascista) il corpo elettorale venne di nuovo fatto coincidere con "l'Arringo" e ristretto ai soli capi famiglia, ai laureati, agli appartenenti alla milizia e ai benestanti.

(*"CAPITOLO I. - Composizione del Consiglio Grande e Generale. - Art. 1. - Il Consiglio Grande e Generale della Repubblica emana dallo Arringo dei capi famiglia. E' formato di sessanta consiglieri, dei quali: due di diritto (i Capitani Reggenti n.d.r.) e cinquantotto elettivi. (...) Art. 3. - I cinquantotto membri elettivi vengono nominati dall'Arringo adunato in comizi elettorali e, in via parziale ed eccezionale, dal Consiglio Grande e Generale per cooptazione, coi modi e colle formalità di cui nei seguenti articoli.*

CAPITOLO II. - Condizioni per essere elettore - Art. 4. - Sono elettori - in conformità dello Statuto e della delibera 25 Marzo 1906 dello Arringo Generale - i capi famiglia Sammarinesi originari e naturalizzati.

Non è capo famiglia chi, sebbene maggiorenne, convive "uno foco", con persona consanguinea più anziana cui spetta il diritto elettorale.

Possono essere elettori non ostante la convivenza col capo famiglia e purché maggiorenni: 1°) i laureati; 2°) gli appartenenti alla milizia; 3°) gli iscritti a nome proprio nei ruoli dei contribuenti della imposta sul reddito per una somma non inferiore a lire centocinquanta annue. - Art. 5 - Dalla funzione elettorale sono esclusi: - a) le donne; b) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente; c) i condannati alla interdizione perpetua o temporanea della piena capacità giuridica, i condannati a pena criminale per misfatti e a pene per reati di corruzione elettorale nonché coloro che sono caduti in giudiziale concorso e non sono venuti a concordato coi propri creditori. Il diritto elettorale del capo famiglia, escluso per uno dei suindicati motivi, passa all'altro membro più anziano convivente in famiglia ed avente titolo ad essere elettore."

Dopo la caduta del fascismo, nel 1943, fu ripristinata la legge elettorale del 1920 (Decreto 2 agosto 1943 n.27 che ripristina la legge elettorale 15 ottobre 1920: - "Art. 1. La legge elettorale 11 novembre 1926 n.31 è abrogata. Art. 2. E' richiamata in vigore la legge elettorale 15 ottobre 1920 n.18 con la quale sono elettori tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati."

Il diritto di voto attivo per le donne fu sancito solo con la Legge Elettorale del 1958. Per la prima volta infatti si legge che *"Sono elettori tutti i Cittadini Sammarinesi maggiorenni, compresi i naturalizzati" (...)* *"Dalla funzione elettorale sono esclusi: a) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente; b) i condannati alla interdizione perpetua o temporanea della piena capacità giuridica o a pene criminali per reati e per corruzioni elettorali; c) i condannati alla interdizione perpetua o temporanea dei diritti politici".*

La capacità di voto delle donne fu effettivamente esercitata nelle elezioni del 1964.

L'elettorato passivo fu riconosciuto alle donne nel 1973 con la Legge n. 29 "Parificazione dei diritti della donna" che all'art. 2 recita *"E' abolita qualsiasi restrizione che impedisca alla donna di assumere cariche, impieghi e funzioni pubbliche. La donna divenuta cittadina sammarinese a seguito di matrimonio può essere eleggibile a Consigliere dopo cinque anni dall'acquisto della cittadinanza"*.

Il principio della parità di diritto tra uomo e donna relativamente all'elettorato attivo e passivo fu confermato dalla Legge 8 luglio 1974, n.59 "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese" che all'art. 2 recita *"La sovranità della Repubblica risiede nel popolo, che la esercita nelle forme statutarie della democrazia rappresentativa. (...)"*. All'art. 7, la stessa legge recita *"Il suffragio è universale, segreto e diretto. Ogni cittadino, all'età e alle condizioni stabilite dalla legge, ha diritto all'elettorato attivo e passivo"*.

La Legge Elettorale in vigore, la n.6 del 31 gennaio 1996, di nuovo precisa che tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni sono titolari di tale diritto. Ne sono esclusi invece: *"a) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente, nonché coloro nei cui confronti sia stata aperta la procedura del giudiziale concorso fra i creditori limitatamente alla durata della procedura; b) i condannati che in via definitiva e per reato non colposo riportino condanna a pena restrittiva della libertà personale o alla interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici per un tempo superiore ad un anno; c) i condannati per i reati contro i diritti politici; d) i condannati alla pena della interdizione dai diritti politici; I condannati di cui alle lettere b) c) e d) sono riammessi alla funzione elettorale qualora si sia verificata l'estinzione del reato successivamente alla condanna nelle ipotesi previste dall'articolo 52, secondo comma del Codice Penale, o l'estinzione della pena ai sensi dell'articolo 112, ad eccezione di quella indicata sub 1), del Codice Penale."*

ELETTORI ISCRITTI - EVOLUZIONE NUMERICA (per ogni legislatura)

I LEGISLATURA: 10 giugno 1906 – Corpo elettorale: n.1.203

Rinnovo totale del Consiglio Grande e Generale, a seguito della decisione **dell'Arengo del 25 marzo 1906**.

Corpo Elettorale: (solo maschi) Capifamiglia o loro delegati, sammarinesi originari o naturalizzati ed i Dottori che si ritengono emancipati di diritto.

N.9 Circoscrizioni Parrocchiali.

II LEGISLATURA: 19 giugno 1909 – Corpo elettorale: n.1.732

Rinnovo di un terzo del Consiglio.

Corpo Elettorale: (solo maschi) tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni originari e naturalizzati.

N.10 Circoscrizioni Elettorali.

III LEGISLATURA: 23 giugno 1912 – Corpo elettorale: n.1.445

Rinnovo di un terzo del Consiglio.

Corpo Elettorale: (solo maschi) tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni originari e naturalizzati.

N.10 Circoscrizioni Elettorali.

IV LEGISLATURA: 13 giugno 1915 – Corpo elettorale: n.1.877

Rinnovo di un terzo del Consiglio.

Corpo Elettorale: (solo maschi) tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni originari e naturalizzati.

N.10 Circoscrizioni Elettorali.

V LEGISLATURA: 9 giugno 1918 – Corpo elettorale: n.1.672

Rinnovo di un terzo del Consiglio.

Corpo Elettorale: (solo maschi) tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni originari e naturalizzati.

N.10 Circoscrizioni Elettorali.

VI LEGISLATURA: 14 novembre 1920 – Corpo elettorale: n.4.041

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: (solo maschi) tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni originari e naturalizzati.

N.9 Sezioni Elettorali.

Apparizione delle **prime liste** (3): Partito Socialista, Partito Popolare e Unione Democratica.

VII LEGISLATURA: 4 marzo 1923 – Corpo elettorale: n.4.184

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: (solo maschi) tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni originari e naturalizzati.

N.9 Sezioni Elettorali.

Lista unica: Blocco Patriottico.

VIII LEGISLATURA: 12 dicembre 1926 – Corpo elettorale: n.4.305

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: (solo maschi) Arengo dei Capifamiglia sammarinesi e naturalizzati. Possono essere elettori anche i laureati, gli appartenenti alla milizia e ai benestanti.

Lista unica: Partito Fascista.

Per la prima volta nelle tabelle di registrazione del corpo elettorale compare la distinzione fra elettori interni (2.872) ed esteri (1.433).

IX LEGISLATURA: 28 agosto 1932 – Corpo elettorale: n.3.915

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: (solo maschi) Arengo dei Capifamiglia sammarinesi e naturalizzati. Possono essere elettori anche i laureati, gli appartenenti alla milizia e ai benestanti.

Elettori interni: 2.392, esteri: 1.523.

Lista unica: Partito Fascista.

X LEGISLATURA: 29 maggio 1938 – Corpo elettorale: n.3.715

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: (solo maschi) Arengo dei Capifamiglia sammarinesi e naturalizzati. Possono essere elettori anche i laureati, gli appartenenti alla milizia e ai benestanti.

Elettori interni: 2.193, esteri: 1.522.

Lista unica: Partito Fascista.

XI LEGISLATURA: 5 settembre 1943 – Corpo elettorale: n.5.932

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: è richiamata in vigore la legge elettorale 15 ottobre 1920 n.18 per la quale sono elettori tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati (solo maschi).

Elettori interni: 3.653, esteri: 2.279.

Lista unica: Lista unica concordata.

XII LEGISLATURA: 11 marzo 1945 - Corpo elettorale: n.5.846

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: (solo maschi) i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Elettori interni: 3.606, esteri: 2.240.

Liste di partiti (2): Comitato della Libertà e Unione Democratica.

XIII LEGISLATURA: 27 febbraio 1949 - Corpo elettorale: n.7.124

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: (solo maschi) i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Elettori interni: 3.669, esteri: 3.455.

Liste di partiti (2): Alleanza Popolare e Comitato della Libertà.

XIV LEGISLATURA: 16 settembre 1951 - Corpo elettorale: n.7.301

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: (solo maschi) i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Elettori interni: 3.756, esteri: 3.545.

Liste di partiti (4): Associazione Patriottica del Lavoro, Partito Comunista,, Partito Democratico Cristiano, Partito Socialista.

XV LEGISLATURA: 14 agosto 1955 - Corpo elettorale: n.7.654

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: (solo maschi) i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Elettori interni: 4.109, esteri: 3.545.

Liste di partiti (4): Partito Comunista, Partito Democratico Cristiano, Partito Socialista e

Partito Socialista Democratico.

XVI LEGISLATURA: 13 settembre 1959 - Corpo elettorale: n.7.514

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: (solo maschi) i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Elettori interni: 3.401, esteri: 4.113. **Sorpasso dei residenti all'estero sui residenti in territorio (voto per corrispondenza).**

Liste di partiti (4): Partito Comunista, Partito Democratico Cristiano, Partito Socialista e Partito Socialista Democratico Indipendente.

XVII LEGISLATURA: 13 settembre 1964 - Corpo elettorale: n.15.392

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Per la prima volta votano anche le donne (elettorato attivo).

Elettori interni: 8.027, esteri: 7.365; maschi: 8.061, femmine: 7.331.

Liste di partiti (5): Movimento Libertà Statutarie, Partito Comunista, Partito Democratico Cristiano, Partito Socialista e Partito Socialista Democratico Indipendente.

XVIII LEGISLATURA: 7 settembre 1969 - Corpo elettorale: n.16.720

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Elettori interni: 9.301, esteri: 7.419; maschi: 8.554, femmine: 8.166.

Liste di partiti (6): Movimento Comunista Marxista Leninista, Movimento Libertà Statutarie, Partito Comunista, Partito Democratico Cristiano, Partito Socialista, e Partito Socialista Democratico Indipendente.

XIX LEGISLATURA: 8 settembre 1974 - Corpo elettorale: n.17.673

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Elettori interni; 10.594, esteri: 7.079; maschi: 8.968, femmine: 8.705.

Le prime donne in parlamento (elettorato passivo): Boscaglia Clara, Morganti Fausta Simona, Casali Anna Maria, Busignani Marina.

Liste di partiti (8): Comitato Difesa della Repubblica, Movimento Comunista Marxista Leninista, Movimento Libertà Statutarie, Partito Comunista, Partito Democratico Cristiano, Partito Democratico Popolare, Partito Socialista e Partito Socialista Democratico Indipendente.

XX LEGISLATURA: 28 maggio 1978 - Corpo elettorale: n.19.615

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Elettori interni: 15.415, esteri: 7.200; maschi: 9.896, femmine: 9.719.

Liste di partiti (7): Comitato Difesa della Repubblica, Democrazia Socialista, Partito Comunista, Partito Comunista Marxista Leninista, Partito Democratico Cristiano. Partito Socialista, Partito Socialista Unitario.

XXI LEGISLATURA: 29 maggio 1983 - Corpo elettorale: n.21.588

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Elettori interni: 14.047, esteri: 7.541; maschi: 10.688, femmine: 10.900. **L'elettorato femminile sorpassa quello maschile.**

Liste di partiti (6): Intesa democratica - Partito Repubblicano, Partito Comunista, Partito Democratico Cristiano, Partito Socialista, Partito Socialista Democratico, Partito Socialista

Unitario.

XXII LEGISLATURA: 29 maggio 1988 - Corpo elettorale: n.26.052

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Elettori interni: 16.418, esteri: 9.634; maschi: 11.853, femmine: 14.199. L'elettorato femminile continua a superare quello maschile.

Liste di partiti (6): Partito Comunista, Partito Democratico Cristiano, Partito Repubblicano, Partito Socialista, Partito Socialista Democratico, Partito Socialista Unitario – Intesa Socialista .

XXIII LEGISLATURA: 13 maggio 1993 - Corpo elettorale: n.28.285

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Elettori interni: 17.627, esteri: 10.658; maschi: 12.634, femmine: 15.651. L'elettorato femminile sorpassa quello maschile.

Liste di partiti (6): Alleanza Popolare, Movimento Democratico, Partito Democratico cristiano, Partito Progressista Democratico, Partito Socialista, Rifondazione Comunista.

XXIV LEGISLATURA: 31 maggio 1998 - Corpo elettorale: n.30.117

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Elettori interni: 18.842, esteri: 11.275; maschi: 12.846, femmine: 17.271. Si accentua la quota dell'elettorato femminile rispetto a quello maschile.

Gli elettori esteri sono incorporati nei seggi interni.

Liste di partiti (6): Alleanza Popolare dei Democratici, Partito Democratico Cristiano, Partito Progressista Democratico – Idee in Movimento – Convenzione Democratica, Partito Socialista. Rifondazione Comunista, Socialisti per le Riforme.

XXV LEGISLATURA: 10 giugno 2001 - Corpo elettorale: n.30.688

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Elettori interni: 19.744, esteri: 10.944; maschi: 13.089, femmine: 17.599. La percentuale dell'elettorato femminile è aumentata rispetto a quella maschile fino a raggiungere in questa legislatura il 57,35% dell'elettorato, a fronte del 42,65% di quella maschile.

Liste di partiti (6): Alleanza Nazionale, Alleanza Popolare dei Democratici, Partito Democratico Cristiano, Partito dei Democratici, Partito Socialista, Rifondazione Comunista.

XXVI LEGISLATURA: 4 giugno 2006— Corpo elettorale n.31.759

Rinnovo totale del Consiglio.

Corpo Elettorale: i cittadini sammarinesi maggiorenni originari o naturalizzati.

Elettori interni: 21.280, esteri: 10.479; maschi: 13.709, femmine: 18.050.

Liste di partiti (9): Alleanza Nazionale Sammarinese, Alleanza Popolare, Lista Civica—Noi Sammarinesi, Nuovo Partito Socialista, Partito dei Socialisti e dei Democratici, Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Popolari Sammarinesi, Sammarinesi per la Libertà, Sinistra Unita.

DURATA LEGISLATURE

dal 1906 al 1920: ogni tre anni rinnovo di un terzo del Consiglio
 dal 1920 al 1926: durata quattro anni - rinnovo totale del Consiglio
 dal 1926 al 1943: durata sei anni - rinnovo totale del Consiglio
 1959 >: durata 5 anni - rinnovo totale del Consiglio

LISTE ELETTORALI

le prime liste furono presentate nel 1920 ed erano le seguenti:

- Partito Socialista
- Unione Democratica Sammarinese
- Partito Popolare Sammarinese

dal 1923 al 1938 fu presentata un'unica lista: Partito Fascista Sammarinese
 nel 2006 si registra il maggior numero di liste nella storia: n. 9. Il record precedente si era avuto nel 1974 con 8 liste.

SISTEMA ELETTORALE

1909: circoscrizioni parrocchiali. Ogni circoscrizione ha diritto ad eleggere un certo numero di suoi abitanti . Ma può eleggere anche chi ha domicilio in altre Parrocchie. Si intendono eletti coloro che hanno il maggior numero di voti. A parità di suffragi prevale il maggiore di età. Nel caso di elezioni plurime l'eletto può optare per la Parrocchia di cui intende essere rappresentante. E' nulla l'elezione di chi al momento della nomina è consigliere. L'elezione è valida se vota almeno un quarto degli elettori. Per essere eletti occorre avere un numero di voti pari a un terzo dei votanti.

1920: Elezioni a collegio unico a scrutinio di lista con sistema proporzionale: vengono istituite le sezioni elettorali. Sono abolite le circoscrizioni elettorali parrocchiali

1926: Elezioni a collegio unico a scrutinio di lista con sistema maggioritario e con la rappresentanza proporzionale per i seggi di minoranza. Alla lista maggioritaria vengono assegnati n.46 Consiglieri; il rimanente quinto (12 Consiglieri) viene distribuito fra la lista di maggioranza e quella di minoranza. I posti elettivi che si rendono vacanti durante la legislatura vengono ricoperti per cooptazione.

1950: viene abrogata la cooptazione

VOTO

Nel 1909 e nel 1915 è espressamente proibita la votazione per delega e per corrispondenza. Entrambe le leggi dispongono che per gli analfabeti sia a disposizione un ufficio situato nella sala delle votazioni in luogo appartato, ove prestino l'opera loro due giovanetti o due giovanette tratte a sorte il giorno delle elezioni dal Presidente, prima della costituzione del seggio, *"fra gli alunni e le alunne che frequentano la 3. o 4. classe elementare di ciascuna circoscrizione"* (1915).

Nelle elezioni del 1926, 1932, 1938 tutti i voti vanno all'unica lista: Partito Fascista Sammarinese.

Dal 1926 al 1938: vengono eletti n.58 Consiglieri; i due Reggenti in carica al momento della convocazione dei comizi fanno parte di diritto del Consiglio. I seggi divenuti vacanti nella legislatura sono ricoperti per cooptazione.

La Legge del 1926 prevede il solo voto di lista (ovvero le liste bloccate). L'elettore riceveva tutte le schede corrispondenti alle liste in lizza e doveva inserire in una busta la scheda prescelta, senza apporre segni in una scheda unica di Stato.

La legge elettorale del 1958 introduce il voto per corrispondenza.

Il decreto n.19 del 1966 abroga il voto per corrispondenza.

LE PREFERENZE

La Legge elettorale 6 maggio 1909 (1) all'art.26 recitava: *"L'elettore può votare per un numero di tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggersi nella parrocchia a cui egli appartiene ed aggiungere, ove creda, anche la paternità, i titoli accademici e gentilizi di ogni candidato."*

Tale disposizione conseguiva a quanto previsto al Capitolo III, art.9, per cui, per le elezioni il territorio era diviso in tante circoscrizioni quante erano le parrocchie, e ogni parrocchia aveva diritto ad eleggere un certo *"numero dei suoi abitanti, e cioè:*

La Pieve 12

Borgo M. 10

Serravalle 12

Faetano 6

Montegiardino 4

Chiesanuova 4

Acquaviva 4

Domagnano 4

Fiorentino 2

S. Giovanni 2".

Se veniva votato un numero di nomi inferiore a quello che l'elettore aveva diritto di poter votare, la scheda era ugualmente valida. Così pure se venivano scritti nomi in eccesso rispetto al numero di consiglieri da eleggersi nella Parrocchia del votante, gli ultimi nomi scritti sulla scheda venivano annullati ma la scheda rimaneva valida. Erano nulli i nomi che non determinavano in modo certo la persona alla quale erano riferiti.

La Legge elettorale del 1915 ripete le stesse disposizioni date dalla Legge precedente.

La Legge elettorale del 1920, all'art.36, recitava: *"L'elettore può manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta, anche se completa, oppure può aggiungere alla scheda, se la lista da lui prescelta è incompleta, candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei consiglieri da eleggere.*

Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e il diritto di aggiunta.

Le preferenze e le aggiunte si esprimono scrivendo nella scheda sotto il simbolo, i nomi e i cognomi. (...)

Però il numero delle preferenze e delle aggiunte che l'elettore può esprimere non deve essere maggiore di uno se i consiglieri da eleggere sono fino a dieci; di due se sono da dieci a venti; di tre se sono da venti a trenta; di sei se si tratta di elezioni generali.

Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo, si hanno per non scritte le preferenze o aggiunte; la scheda però rimane valida agli effetti del voto di lista."

Con la Legge 1926/31 cinquantotto membri del Consiglio sono elettivi, i Reggenti in carica al momento delle elezioni, sono membri di diritto del Consiglio nella nuova legislatura. I cinquantotto membri elettivi vengono nominati dall'Arringo adunato in comizi elettorali e, in via parziale ed eccezionale, dal Consiglio Grande e Generale per cooptazione.

La Legge, richiamando lo Statuto e la delibera 25/3/1906 dell'Arringo Generale, stabilisce che sono elettori i capi famiglia sammarinesi originari e naturalizzati. Il Consiglio viene rinnovato ogni sei anni o quando perde la metà più uno dei suoi membri.

Non sono previsti voti di preferenza (artt.33 –38), ma solo voti di lista. Ciascun elettore riceveva diverse schede corrispondenti alle liste dei candidati. L'elettore, nella sala delle votazioni, in luogo separato, doveva introdurre nella busta ricevuta dal Presidente di seggio la scheda preferita. Poi riconsegnava la busta chiusa al Presidente. La lista che

otteneva la maggioranza dei voti aveva diritto a 46 seggi (che spettavano ai primi 46 candidati della lista, i candidati in eccedenza potevano concorrere ai posti di minoranza). Ma Le liste con meno di quarantasei candidati non potevano essere ammesse ai posti riservati alla maggioranza. Quindi, se una lista otteneva la maggioranza dei voti ma aveva quarantasei candidati in lista, poteva solo concorrere ai voti di minoranza e tutti i suoi voti passavano alla lista che conteneva almeno 46 candidati (a parità di candidati, ovviamente si aggiudicava i seggi di maggioranza quella col maggior numero di suffragi). I rimanenti dodici seggi si distribuivano tra la lista di maggioranza e quella di minoranza secondo il seguente calcolo: la cifra elettorale ottenuta dalla lista che aveva ottenuto la maggioranza si divideva per 47, 48, 49,..., le cifre elettorali ottenute dalle altre liste si dividevano per 1,2,3,4,5...fino a 12. Tra i quozienti ottenuti si sceglievano i più alti.

Legge 23 dicembre 1958 n.36: i sessanta membri del Consiglio si rinnovano ogni cinque anni. Gli elettori possono esprimere le preferenze per sei candidati della stessa lista. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle, rimangono valide le prime. A parità di voti di preferenza, prevale il candidato che viene prima nell'ordine di iscrizione nella lista. Le preferenze si esprimono indicando nome e cognome del candidato, oppure solo il cognome. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

La Legge n.47 del 1974 introduce la facoltà di indicare anche solo il numero col quale il candidato è contraddistinto nella lista.

Il 27 giugno 1992 è emessa una [sentenza](#) del Collegio Giudicante sull'ammissibilità dei referendum (previsto dall'art.7 della Legge 29 ottobre 1981, n.82) in merito a due quesiti referendari abrogativi presentati l'8/6/1992, tutti e due in materia elettorale. Uno dei quesiti riguardava le preferenze: *"Volete che venga abrogato il II comma dell'art.36 della Legge 23/12/1958, n.36 Legge Elettorale, il quale prevede che l'elettore possa manifestare la preferenza per un numero massimo di sei candidati della lista da lui prescelta?"*. Il Collegio a maggioranza lo dichiarò inammissibile poiché non conforme alle norme in vigore e a precedenti sentenze per cui *"l'elettore deve essere posto in grado di conoscere esattamente la portata del referendum"* e di *"esercitare liberamente e consapevolmente la sua scelta nei confronti del dilemma che gli è proposto"*. Infatti il Collegio ritenne, in sintesi, che abolendo l'art. 36 comma II, l'istituto delle preferenze sarebbe rimasto non disciplinato e quindi l'esito del referendum sarebbe potuto andare anche nel senso contrario a quello auspicato dai proponenti, potendo determinare un'ampliamento illimitato dei voti di preferenza e quindi anche delle possibili combinazioni delle preferenze, facilitando così le possibilità di controllo del suffragio e determinando, come conseguenza, la violazione del principio della segretezza del voto.

La Legge n.99 del 2 dicembre 1992 modifica l'art.16 della Legge del 1958 là ove prevede che i fac-simile dei contrassegni delle liste siano riportati sulla scheda in ordine di presentazione, mentre la nuova legge introduce il meccanismo del sorteggio, e corregge l'errore – certamente un refuso che compare anche nel testo sul Bollettino Ufficiale — per cui al secondo comma dell'art.16, nella descrizione delle schede è scritto che *"nella parte centrale delle schede sono tracciate due linee orizzontali pari al numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere a norma dell'art.36"*, articolo che prevede sei preferenze.

La Legge elettorale del 31 gennaio 1996 n.6 mantiene le sei preferenze con la possibilità di indicare il candidato con nome e cognome, o col solo cognome o col numero di lista o entrambi.

Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due a meno che non vi sia il rischio di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non

è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da altri candidati.

Il **22 settembre 1996** si tiene una **consultazione referendaria** (Decreto 16 luglio 1996 n.99). Gli elettori sono chiamati a esprimersi su tre quesiti (referendum propositivi) per modificare alcuni articoli della Legge Elettorale 1996/6. Uno di questi propone "*Volete che l'elettore possa manifestare la preferenza per un numero massimo di tre candidati appartenenti alla lista prescelta?*" La proposta di referendum, come rileva il Collegio Giudicante sull'ammissibilità del referendum nella sentenza del 16 luglio 1996, è presentata da 595 elettori, ovvero da un "numero superiore alla percentuale dell'1,50%, prescritta dall'art.22 della Legge 1994/101". E ottiene ampio consenso (11.811 voti a favore, pari al 62,79% dei voti validi, e 7.000 voti contrari, pari al 32,21% dei voti validi). Sulla base delle risultanze del referendum, è adottato un provvedimento normativo (1997/35) che modifica l'art.36 della Legge elettorale del 1996.

La **Legge 14 marzo 1997 n.35** riduce il numero di preferenze da sei a tre, così come indicato dal referendum.

Sulla questione delle preferenze si è mantenuto aperto un dibattito che ha portato, in tempi recenti, a proposte di referendum per un'ulteriore contrazione del loro numero. La riduzione delle preferenze è stata richiesta da più forze politiche per diminuire le possibilità di eventuali "cordate" tra candidati e quindi di combinazioni dei voti di preferenza, la cui verifica (in sede di scrutinio) potrebbe rendere riconoscibile l'elettore.

Le richieste di **referendum** ammesse dal Collegio Giudicante, riferite alle preferenze, hanno dato luogo alle seguenti consultazioni popolari:

3 agosto 2003 : referendum propositivo per la riduzione delle preferenze da tre a una.

Quesito: "*Volete che l'elettore possa manifestare una unica preferenza per i candidati appartenenti alla lista prescelta?*"

La proposta fu respinta poiché il numero di voti favorevoli non raggiunse il quorum del 32% del corpo elettorale, allora di 31.577 iscritti, quindi pari a 10.105 voti a favore. Votarono in 11.073 (il 35,07% degli iscritti). I SI furono 8.755 , i NO 2.091.

3 luglio 2005 : consultazione referendaria su quattro quesiti, uno dei quali volto a portare il numero di preferenze che l'elettore può esprimere in sede di voto, da tre a due.

Questo il quesito: "*Vuole che l'elettore, in occasione delle elezioni politiche, possa manifestare la preferenza per un massimo di due candidati appartenenti alla lista prescelta?*"

Il numero totale di votanti fu di 6.880, pari al 21,71% degli iscritti (31.695). Il risultato delle votazioni fu di 5.027 SI e 1.599 NO.

Il quorum da raggiungere era di 10.142 voti favorevoli, pari al 32% degli iscritti. La proposta fu respinta.

In tema di preferenze si è aggiunto ultimamente un nuovo capitolo con la presentazione in Consiglio Grande e Generale del progetto di legge di iniziativa popolare (Comitato pro riforma) "Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e campagne elettorali". Il Progetto di legge, illustrato in prima lettura in Consiglio Grande e Generale nella sessione del 25, 26, 27 settembre 2006, prevede alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale vigente, e, per quel che riguarda l'istituto delle preferenze, che qui ci interessa, mantiene il numero di tre preferenze, e introduce il principio dell'obbligo di esprimere una preferenza su tre distinta per "genere". Ovvero, nel caso in cui siano espresse più di due preferenze, la terza dovrebbe essere data a un individuo di sesso diverso da quello degli altri due candidati prescelti (due uomini + una donna oppure due donne + un uomo). Nel caso in cui l'elettore manifesti tre preferenze tutte per candidati dello stesso genere, la preferenza espressa sulla terza riga orizzontale della scheda elettorale sarebbe nulla.

LE DONNE E IL DIRITTO DI VOTO

1791 - A **Parigi**, **Olympe Des Gouges** pubblica la **Declaration des droits de la femme et de la citoyenne**, la cui presentazione al governo rivoluzionario dà i natali al movimento femminista, allo scopo di ottenere l'equiparazione donna-uomo sia in campo civile che in campo politico-sociale.

1792 - Esce a **Londra** la **Vindication of rights of Women** di **Mary Wollstonecraft** a sostegno dell'emancipazione della donna. Nasce così un movimento (**suffragette**) che si batte per il diritto al voto delle donne. A **Berlino** viene pubblicato **Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber** di **Theodor Gottlieb von Hippel** che rivendica per le donne gli stessi diritti dell'uomo dal punto di vista economico, civile e politico.

1832 - In **Inghilterra** viene votata la prima legge di riforma elettorale (**Reform Bill**), che con la denominazione *male person* (individuo di sesso maschile) esclude esplicitamente le donne dal diritto al voto.

1848 - A **Seneca Falls**, Stato di **New York, Stati Uniti**, per iniziativa di **Elisabeth Cady Stanton** e di **Lucretia Mott** si riunisce la prima Convenzione sui Diritti delle Donne che chiedono il voto.

1867 - In **Inghilterra**, **John Stuart Mill** presenta un emendamento a favore del voto alle donne. In seguito, grazie al testo "*The Subjection of Woman*" del 1869, le donne inglesi ottengono il diritto di voto nei consigli municipali e nei consigli di contea (1880).

1868-1870 - A **Londra, Birmingham, Bristol, Edinburgh** nascono le prime **Societes for Woman's Suffrage**. Negli **USA** viene approvato il **14° emendamento** alla Costituzione che, estendendo anche ai neri i diritti civili, introduce la parola "*male*" (*maschio*) ed esclude, quindi, le donne dal voto.

1893 - in **Nuova Zelanda** viene concesso il diritto di voto alle donne europee.

1897 - In **Inghilterra**, le associazioni suffragiste si organizzano nella **National Union of Women's Suffrage**.

1902 - Viene concesso il diritto di voto alle donne in **Australia**.

1906 - Viene concesso il diritto di voto alle donne in **Finlandia** (contestualmente alla istituzione del parlamento).

1911 - In **California, USA**, il voto alle donne vince per referendum. Sono sei gli stati dell'Ovest che lo approvano. Ad essi si aggiungeranno, un anno dopo, anche l'Arizona, il Kansas e l'Oregon.

1913 - Viene concesso il diritto di voto alle donne in **Norvegia**.

1915 - I parlamenti della **Danimarca** e dell'**Islanda** votano il diritto di voto alle donne.

1917 - In **Russia**, il **governo Kerensky** concede il diritto di voto alle donne. Negli **USA**, il **Women's Party** organizza picchetti davanti alla Casa Bianca chiedendo il diritto di voto; molte donne vengono arrestate e condannate.

1918 - Il parlamento del **Canada** vota il suffragio femminile. In **Inghilterra**, il 6 febbraio,

il **Representation of the People Act** concede il diritto di voto alle donne che hanno compiuto i trent'anni. A novembre viene approvata l'eleggibilità delle donne ai Comuni. Negli **USA**, il 10 gennaio la Camera ratifica il suffragio femminile, ma il 30 settembre il Senato respinge l'emendamento. Nella gran parte degli USA, il voto alle donne è ormai ottenuto tramite referendum.

1919 - I parlamenti di **Austria, Germania, Olanda, Polonia, Lussemburgo**, votano il diritto di voto alle donne. In **Belgio** il voto è concesso con alcune limitazioni. In **Kenya**, viene riconosciuto il diritto di voto solo per le donne europee: verrà ampliato alle donne e agli uomini africani nel 1956, ma diventerà universale solo nel 1963.

1920 - Negli **USA**, il Senato approva il **19° emendamento**: 26 milioni di donne americane ottengono il voto alle stesse condizioni degli uomini. Nello stesso anno anche le donne della **Cecoslovacchia** ottengono il diritto di voto.

1921 - in **Svezia** il parlamento concede il diritto di voto alle donne.

1922 - Il **Burma (Birmania)** è il primo paese asiatico ad estendere il suffragio alle donne.

1928 - In **Inghilterra** e in **Irlanda**, le donne ottengono il diritto di voto alle stesse condizioni degli uomini. L'**Ecuador** è il primo paese dell'America Latina a riconoscere il diritto di voto alle donne.

1930 - In **Sudafrica**, viene concesso il diritto di voto solo alle donne bianche, mentre continuerà la discriminazione razziale nei confronti della popolazione nera.

1931- 1939 - Le donne ottengono il diritto di voto a **Ceylon, Cuba, in Costa Rica, Pakistan, Turchia, Uruguay, Spagna, Portogallo, Bolivia, Thailandia** e nelle **Filippine**.

1940-1944 - Viene concesso il diritto di voto universale a **Panama**, nella **Repubblica Dominicana** e in **Mongolia**.

1945 - In **Italia**, il diritto di voto alle donne viene concesso il 1° febbraio. Nello stesso anno, anche il **Giappone**, la **Jugoslavia** e il **Guatemala**, con alcune limitazioni, concedono il suffragio.

1946 - Terminata la seconda guerra mondiale, viene riconosciuto il suffragio universale alle donne in **Francia, Brasile, El Salvador, Romania e Albania**. Il **2 giugno 1946** l'**Italia** va alle urne per il referendum istituzionale e per la prima volta il voto viene esteso alle donne.

1947 - Viene concesso il diritto di voto alle donne in **Argentina, Bulgaria, Venezuela**.

1948 - Viene concesso il voto alle donne in **Corea ed Israele**. In **Belgio** il diritto di voto viene esteso a tutta la popolazione femminile.

1949 - Il suffragio femminile arriva in **Indonesia, Grecia, Cile e Siria**. In quest'ultimo stato, però, il diritto di voto sarà riservato fino al 1953 alle donne con un'educazione almeno primaria. In **Cina** le donne ottengono il diritto di voto.

1950 - Viene concesso il voto alle donne in **Nicaragua** e in **India**.

1952 - Le donne ottengono il diritto di voto in **Libano**.

1953 - In **Messico** le donne vengono chiamate ad esercitare il loro diritto di cittadine.

1954 - Il diritto di voto viene concesso alle donne della **Colombia**.

1955 - Viene concesso il voto alle donne in **Honduras, Perù** e **Giordania**. In quest'ultimo stato, però, il diritto di voto sarà riservato solo alle donne con un titolo di studio: per le altre bisognerà attendere fino al 1974.

1956 - L'**Egitto** riconosce il diritto di voto alle donne, che verrà esercitato solo dopo il 1964.

1958 - La **Repubblica di San Marino** riconosce il diritto di voto attivo alle donne (Legge Elettorale) con decorrenza 1960. Tale diritto fu esercitato per la prima volta nelle elezioni del 13 settembre 1964 (XVII Legislatura).

1959 - Viene concesso il diritto di voto alle donne in **Tunisia**.

1962 - In **Algeria**, le donne votano alla fine della Guerra di Liberazione, ma nel 1990 una riforma elettorale consente ai capifamiglia uomini di votare per tutte le donne di casa. La legge viene poi modificata a seguito delle proteste delle donne.

1967 - Viene concesso il diritto di voto alle donne nello **Yemen del Sud**.

1970 - Lo **Yemen del Nord** e **Andorra** concedono il diritto di voto alle donne. La **Confederazione Elvetica** propone di estendere il suffragio alle donne.

1980 - In **Iraq** le donne possono finalmente esercitare il loro diritto che era stato proclamato nel 1958, ma mai attuato.

1984 - Il diritto di voto viene riconosciuto alle donne del **Liechtenstein**, mentre il **Sudafrica** estende il suffragio ai cittadini *coloured* e *indians*.

1994 - In **Sudafrica**, viene approvato il suffragio universale.

1999 - Il 16 maggio, l'Emiro del **Kuwait** concede riconosce il diritto di voto alle donne, sempre che il Parlamento lo approvi nel 2003.

RAPPRESENTANZA POLITICA FEMMINILE NEI PAESI EUROPEI

Benché la situazione sia differente da paese a paese, si registra un po' ovunque una **scarsa presenza femminile nelle istituzioni politiche elettive** sia nei paesi avanzati che in quelli che solo recentemente hanno abbracciato il principio dell'eguaglianza di genere.


Recentemente il dibattito relativo alla partecipazione politica delle donne è diventato molto attuale e vivo. Negli ultimi anni l'UE ha avviato una serie di iniziative (sondaggi, indagini, ecc.) che hanno evidenziato il problema della rappresentanza politica femminile nei paesi europei. Infatti, nonostante il riconoscimento formale, le donne non sono riuscite ad entrare a far parte in misura considerevole delle istituzioni politiche rappresentative nei vari paesi del mondo.

Per quanto concerne i Paesi dell'UE, la partecipazione politica femminile è decisamente bassa, anche se in alcune nazioni, grazie a interventi specifici, le donne ricoprono ruoli politici importanti.

A livello europeo, le percentuali delle donne presenti nelle Camere Basse è più omogenea tra i vari Paesi rispetto alle diverse percentuali registrate da Paese a Paese nelle Camere Alte. Solo cinque i Paesi dove una donna è divenuta Presidente di una Camera Bassa: Italia, Germania, Regno Unito, Finlandia e Svezia.

In **Italia** la rappresentanza parlamentare femminile è pari al **13,7%** al Senato (44 donne su 322 eletti) e al **17,3%** alla Camera (109 su 630). L'Italia si pone avanti solo alla **Grecia**, **all'Irlanda** (13,3%) e alla **Francia** (12,1% all'Assemblea Nazionale e 5,6% al Senato), mentre in **Svezia** le donne presenti nella Camera bassa costituiscono il 45% (158 su 349 deputati) e in **Norvegia**, **Danimarca**, **Olanda**, **Spagna**, **Belgio** superano comodamente il 35%. A **San Marino**, fino al 4 giugno 2006, la rappresentanza femminile in parlamento era di 9 consiglieri su sessanta, pari al 15%. Dopo le elezioni del 4 giugno 2006 è scesa a 7 consiglieri, pari **all'11,66%**.

% donne nei parlamenti europei
(San Marino è inserito a titolo esemplificativo anche se non è nell'UE)




In molti Paesi si stanno registrando segnali positivi. Un caso emblematico è costituito dalla **Spagna**, dove dal **9%** del **1987**, si è saliti al **36%** attuale. Anche in **Austria** si è registrato un aumento nello stesso periodo di riferimento dall'**11%** del 1987 al **33,9%**. L'aumento della presenza femminile nelle istituzioni politiche è stata una conseguenza di iniziative dei singoli governi volte a promuovere la partecipazione politica delle donne. La semplice accettazione di "politici in rosa" non sembra bastare perché le donne entrino più numerose nel mondo politico. Si pensa quindi che debbano essere prese misure ad hoc di natura provvisoria che permettano di aumentare la presenza femminile. In questa direzione si è espressa anche l'UE che, dopo una serie di dichiarazioni di principio ha invitato i Paesi membri ad elaborare progetti concreti per rimuovere gli ostacoli che le donne in politica possono incontrare.

Oltre ai dati sulla consistenza della presenza femminile nei parlamenti di vari Paesi europei, occorre considerare i dati relativi alla percentuale di donne presenti nelle liste dei candidati. Spesso infatti la scarsa presenza nelle assemblee elettive deriva dalla mancanza di possibilità di approdare alle liste elettorali, prima ancora che di essere elette. Per questo ovunque vengono proposti provvedimenti che mirano a garantire una più equa presenza proprio nelle compagini politiche, per avere una conseguente miglior rappresentanza in sede elettorale.


A **San Marino**, nelle ultime elezioni del 4 giugno 2006, la percentuale di donne candidate per ogni lista è stata la seguente:

Liste	Candidati	di cui Candidate	%
Sammarinesi per la Libertà	19	7	36,8
Sinistra Unita	39	12	30,76
Popolari Samm.si	23	6	30,42
PSD	60	17	28,33
Nuovo P.S.	60	16	26,6
AP	42	11	26,19
Lista Civica N.S.	14	3	21,4
AN	16	3	18,75
PDCS	60	8	13,33



Il numero di donne elette per ogni forza politica presente in Consiglio è il seguente:

Partito	seggi	donne elette	%
Samm.si per la Libertà	1	1	100
S.U	5	2	40
A.P	7	1	14,28
PSD.	20	2	10
P.D:C.S.	21	1	4,76
L.Civica Noi Samm.si	1	0	0
Nuovo P.S.	3	0	0
Popolari Samm.si	1	0	0
A.N. Samm.se	1	0	0



A San Marino, nel 2004, "Nell'intento di assicurare la piena realizzazione del principio di cui all'art.4 della Legge 9 luglio 1974 n.59, come modificato con Legge 26 febbraio 2002 n.36" fu istituita con legge 25 febbraio 2004 n.26, **la Commissione per le Pari Opportunità**, "allo scopo (così recita l'art.1) di promuovere e garantire la piena parità giuridica e le pari opportunità fra tutti i cittadini".

Fino al 2004 aveva operato la Commissione per lo Studio dei provvedimenti riguardanti la parità giuridica della donna, che aveva dato un contributo determinante alla formulazione del Diritto di Famiglia (1986).

Il Consiglio Grande e Generale, il 22 settembre 2004, ha approvato un Ordine del Giorno, a seguito di un dibattito su istanze d'Arengo inerenti l'aumento delle presenze femminili nelle liste elettorali e negli organi istituzionali.

L'Ordine del Giorno, "considerato che un contributo paritario di uomini e donne al benessere economico sociale e culturale della Repubblica è fondamento di compiuta democrazia; tenuto conto della necessità di ulteriori avanzamenti per l'affermazione della piena parità giuridica, e delle pari opportunità così come indicati anche dal lavoro della Commissione per le pari opportunità recentemente costituita; in considerazione delle raccomandazioni del consiglio d'Europa", impegnava i Gruppi Consiliari e gli organismi preposti a valutare adeguatamente le proposte e ad operare per il loro recepimento nella riforma elettorale. Nel progetto di legge di iniziativa popolare "Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e campagne elettorali" illustrato in prima lettura in Consiglio Grande e Generale nella sessione di

settembre 2006, sono previste norme specifiche volte ad aumentare la rappresentanza politica femminile all'interno dell'assemblea legislativa (quote rosa). Il progetto di legge prevede infatti (art.5 -Norme sulla composizione delle liste) che ogni lista, qualunque sia il numero dei candidati, entro i limiti dati di dodici minimo e sessanta massimo, non può contenere più di due terzi di candidati dello stesso genere. E, in sede di voto, sulla base di tre preferenze che l'elettore ha la facoltà di esprimere (art.9), una sia obbligatoriamente data a un candidato di "genere" diverso dagli altri due: due uomini + una donna oppure due donne + un uomo. Nel caso in cui l'elettore manifestasse tre preferenze tutte per candidati dello stesso genere, la preferenza espressa sulla terza riga orizzontale della scheda elettorale sarebbe nulla.

Ovviamente, in caso di preferenze date in numero inferiore a tre, non si porrebbe il vincolo.

Uno sguardo sul mondo

Di recente, l'Università di Stoccolma e l'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (International IDEA, istituto col quale l'Ufficio Comunicazione Istituzionale ha collaborato negli anni passati fornendo i dati relativi alla Repubblica di San Marino), ha elaborato una ricerca in ambito mondiale. Ha così stilato una classifica che vede l'Italia al quarantottesimo posto. Nelle ultime elezioni parlamentari del 2006 ha recuperato venti posizioni rispetto a quelle del 2001, in seguito alle quali era al sessantaseiesimo posto. Rimane comunque sempre dopo Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria e Germania. Ma anche dopo Costa Rica, Nicaragua, Mozambico, Uzbekistan, appena prima della Repubblica Domenicana (26 donne su 150 parlamentari) e 21 posizioni prima della Francia (70 deputate su 577). Il Paese col maggior numero di donne in parlamento è il **Rwanda (48,8%)** grazie a normative specifiche, seguito da Svezia (45%), Costa Rica (38,6%), Norvegia (37,7%). La Spagna è al settimo posto (126 parlamentari donne su 350 totali) seguita da Belgio, Argentina, Mozambico, Austria, Sudafrica, Germania, Guyana, Burundi. La Repubblica di San Marino, col suo 11,6% si collocherebbe al 73° posto su 108 Paesi scrutinati. Il Paese col minor numero di donne in parlamento è l'Egitto con 9 donne su 454 deputati.

Per approfondimenti si segnalano alcuni siti consultati:

<http://www.idea.int/>

<http://www.quotaproject.org/country.cfm?SortOrder=LastLowerPercentage%20DESC>

<http://www.aceproject.org>

<http://www.italiadonna.it/public/percorsi/10003/10003007.htm>

<http://158.102.6.10/application.aspx?ch=51>

http://66.102.9.104/search?q=cache:QnucsEkPAnwJ:www.azionesociale.net/azioneperiodico/24pp.pdf+quote+rosa+in+Europa&hl=it&gl=it&ct=clnk&cd=14&lr=lang_it

<http://www.repubblica.it/2006/07/sezioni/politica/quote-rosa/quote-rosa/quote-rosa.html>

Presenza femminile nel Consiglio Grande e Generale

Nella Repubblica di San Marino il diritto all'elettorato passivo fu riconosciuto alle donne con la Legge 10 settembre 1973 n.29 e fu esercitato per la prima volta nelle elezioni dell'8 settembre 1974 (XIX Legislatura).

Nell'ordine, riportiamo la data delle elezioni e il nominativo delle donne che sono entrate a far parte del Consiglio Grande e Generale a partire da tale data.

8 Settembre 1974

Partito Comunista Sammarinese

Casali Anna Maria

Morganti Fausta Simona

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Boscaglia Clara

28 Maggio 1978

Partito Comunista Sammarinese

Morganti Fausta Simona

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Boscaglia Clara

Partito Socialista Sammarinese

Pedini Maria Lea

28 Maggio 1983

Partito Comunista Sammarinese

Morganti Fausta Simona

Ranocchini Gloriana

Partito Democratico Sammarinese

Boscaglia Clara

Montanari Alba

Partito Socialista Sammarinese

Pedini Maria Lea

Partito Socialista Unitario

Rossi Emma

29 Maggio 1988

Partito Comunista Sammarinese

Morganti Fausta Simona

Ranocchini Gloriana

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Boscaglia Clara

Ceccoli Edda

Partito Socialista Unitario – Intesa Socialista

Busignani Patricia

Pedini Maria Lea

Rossi Emma

30 Maggio 1993

Alleanza Popolare dei Democratici Sammarinesi

Ciavatta Valeria

Mularoni Antonella

Partito Democratico Sammarinese

Ceccoli Edda

Partito Progressista Sammarinese

Berti Daniela

Michelotti Francesca

Partito Socialista Sammarinese

Busignani Patricia

Rossi Emma

31 Maggio 1998

Alleanza Popolare dei Democratici Sammarinesi per la Repubblica

Ciavatta Valeria

Mularoni Antonella

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Zafferani Rosa

Partito Progressista Democratico Sammarinese

Michelotti Francesca

Michelotti Maria Domenica

Morganti Fausta Simona

Socialisti per la Riforma

Busignani Patricia

Rossi Emma

10 Giugno 2001

Alleanza Popolare dei Democratici Sammarinesi

Ciavatta Valeria

Partito dei Democratici

Busignani Patricia

Michelotti Francesca

Michelotti Maria Domenica

Morganti Fausta Simona

Rossi Emma

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Berti Maria Luisa

Zafferani Rosa

Partito Socialista Sammarinese

Bollini Monica

Rifondazione Comunista Sammarinese

Muratori Vanessa

Nelle elezioni del 10 giugno 2001 sono state elette 10 donne. Ma il 20 ottobre 2003 Emma Rossi, eletta nelle file del Partito dei Democratici, è deceduta. Al suo posto è subentrato Fabio Canini.

4 Giugno 2006

Alleanza Popolare

Ciavatta Valeria

Partito dei Socialisti e dei Democratici

Bronzetti Denise

Ottaviani Nadia

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Zafferani Rosa

Sammarinesi per la Libertà

Bollini Monica

Sinistra Unita

Michelotti Francesca

Muratori Vanessa

Francesca Michelotti (S.U.) e Valeria Ciavatta (A.P.), hanno assunto l'incarico di Segretario di Stato, quindi, in base alla recente riforma istituzionale, hanno lasciato il loro seggio consiliare ai primi dei non eletti delle loro stesse liste.

Per effetto delle nuove disposizioni, sono entrate in Consiglio Grande e Generale Livia Leardini (S.U.) e Assunta Meloni (A.P.), pertanto il numero di donne presenti in Consiglio Grande e Generale è rimasto invariato.

N.B.: sono state omesse le liste che non hanno avuto rappresentanze femminili in Consiglio Grande e Generale.

GLI ELETTORI ALL'ESTERO

Più di 1/3 dell'elettorato sammarinese è costituito da cittadini residenti all'estero (il 32,99 % dell'elettorato al 4/6/2006, pari a 10.479 elettori sul totale di 31.759). Il fenomeno è frutto senz'altro della corposa emigrazione che caratterizzò il movimento della popolazione dalla fine dell'Ottocento alla prima metà del Novecento, e trova riscontro in pochissimi altri Paesi al mondo (ad es. l'Armenia o lo Stato d'Israele).

Tale realtà ha dato luogo negli anni a una "questione elettorato estero" non ancora risolta, che discende dalla considerazione che, stante la sua consistenza numerica, l'elettorato estero ha una forte incidenza sull'esito delle consultazioni elettorali, non solo per quanto riguarda il numero dei seggi attribuiti alle varie forze politiche, ma anche per quanto concerne la scelta dei candidati legittimati ad entrare in Consiglio Grande e Generale e, in ultima analisi, probabilmente destinati, data la loro forza in termini di consenso, a ricoprire incarichi di governo.

La riflessione sulla questione elettorato estero tocca alcuni dei seguenti temi:

- la scelta delle **modalità di voto**: all'estero (sedi consolari, voto per corrispondenza, ecc.), o in patria (in quali seggi, con spese di viaggio riscalate dallo Stato e in che misura, o no, ecc.);
- la risoluzione dei problemi **organizzativi**, finanziari, pratici che ogni scelta comporta;
- la garanzia della **segretezza**, della sicurezza e dell'autenticità del suffragio e della accessibilità delle operazioni elettorali;
- la garanzia di **un'informazione equilibrata**, sufficiente, capillare, corretta, sull'intero processo elettorale, sulle forze politiche e sui candidati in lizza, nonché sui programmi, ecc., al fine di consentire l'espressione di un voto consapevole;
- la regolamentazione **dell'esercizio del diritto di voto**: solo voto di lista, liste bloccate per le preferenze a candidati specifici, numero di seggi in Consiglio Grande e Generale riservato a rappresentanti degli elettori esteri, cancellazione dalla liste elettorali di chi si astenga dal votare per un dato numero di volte senza giustificato motivo, obbligo di un periodo di residenza prima delle votazioni, cancellazione dalle liste dopo un certo numero di anni di residenza continuativa all'estero, possesso dell'esclusiva cittadinanza del paese d'origine, costituzione di un collegio estero o di due collegi, di cui uno territoriale, riservato agli elettori interni, e uno nazionale aperto anche agli elettori esteri (scelta dalla quale deriverebbe la precisazione delle diverse quote di seggi consiliari spettanti ad ogni collegio), ecc..

Tutte le leggi elettorali adottate dallo Stato, dalla Legge del 1909 a quella del 1996 e successive modifiche, hanno sempre previsto che l'elettorato fosse composto da tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni. Col tempo sono cambiate le inclusioni e le esclusioni da questo diritto (donne, ecclesiastici, impiegati dello Stato, maggiorenni conviventi col capo famiglia, ecc.) ma le esclusioni non hanno mai riguardato l'elettorato estero, come invece avviene o è avvenuto in altri Paesi.

La prima menzione distinta degli elettori interni ed esteri compare nel **1906**.

Per l'esattezza, per l'Arengo Generale del 25 marzo 1906 erano iscritti 1.123 elettori interni e 354 esteri.

Nelle elezioni successive non si ha più riscontro di dati distinti per gli elettori interni ed esteri, fino a quelle del 12/12/1926, quando di nuovo risulta specificato il numero di elettori interni: 2.872, ed esteri: 1.433.

La Legge elettorale del **1909** nel Capitolo I: "Condizioni per essere elettori", prevede che siano elettori tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni originari e naturalizzati (escluse le donne, gli interdetti e inabilitati per infermità di mente, i condannati ...). Dispone che l'elettore eserciti il suo diritto nella Parrocchia dove ha domicilio civile o, se l'ha trasferito fuori del territorio della Repubblica, nella Parrocchia nella quale ha avuto l'ultimo suo

domicilio o residenza, lasciando la scelta della parrocchia in cui votare a quegli elettori di cui sia impossibile stabilire l'ultimo domicilio o residenza.

All'art.18 dispone che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali sia inviato agli elettori all'estero *"quando risulti noto e certo il luogo di loro residenza"* a mezzo posta. All'art.21, primo comma, dispone che nessun elettore può *"per qualsivoglia causa, delegare il proprio mandato ad altra persona, anche di sua famiglia, né mandare il suo voto per iscritto"*.

La Legge del **1915** lascia invariate tali disposizioni.

La legge del **1920** mantiene tali disposizioni e all'art.33 precisa che: *"Nella sala della votazione durante il corso delle operazioni dovranno restare affissi due elenchi: quello degli elettori residenti nella giurisdizione della sezione, quello degli elettori residenti all'estero iscritti nella sezione"*. La Legge elettorale del **1926**, richiamandosi agli Statuti e alla delibera 25 marzo 1906, stabilisce che *"Sono elettori i capi famiglia sammarinesi originari e naturalizzati (...)"* e cambia il sistema di convocazione dei comizi elettorali.

L'Arringo, il corpo elettorale, è convocato dalla Reggenza con manifesto reso pubblico almeno 15 giorni prima della data di convocazione e l'affissione al pubblico, in ogni Parrocchia, dell'elenco degli elettori della sezione da cui dipende la Parrocchia, da parte della Commissione Elettorale, almeno dieci giorni prima delle elezioni, sostituisce il certificato d'iscrizione. Altro non dice. Non prevede l'invio del certificato elettorale o dell'avviso della convocazione dei comizi elettorali ai cittadini residenti all'estero.

Nelle tabelle di registrazione del corpo elettorale per le elezioni del 12 dicembre 1926 (VIII legislatura) è però presente l'annotazione distinta degli elettori interni (2.872) ed esteri (1.433).

Il **2 agosto 1943** è promulgato un Decreto (n.27) che abroga la Legge Elettorale 11 novembre 1926 n.31 e richiama in vigore la Legge Elettorale 15 ottobre 1920 n.18.

La legge **1950** n.22, che modifica quella del 1920, all'art.4 dispone che all'art. 4 della legge del 1920 sia aggiunto il comma: *"Gli elettori residenti all'estero verranno iscritti in due liste elettorali, comprendenti la prima gli elettori aventi i cognomi con le iniziali dall'A alla M, e la seconda con le iniziali dalla N alla Z, e voteranno in due corrispondenti sezioni con sede in Città"*.

La Legge del **1958** all'art.3 recita: *"L'elettore può esercitare il suo diritto di voto solo nella sezione in cui è assegnato il territorio nel quale ha la residenza. Se trasferisce la residenza in altra sezione ha diritto di essere iscritto d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero. Ad ogni sezione elettorale normale non possono essere assegnati più di 600 elettori, né meno di 50. Ad ogni sezione riservata per gli elettori residenti all'estero non possono essere assegnati più di 1200 elettori né meno di 300"*. All'art.11 dispone che i certificati elettorali siano consegnati agli elettori entro il 45° giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione delle consultazioni. Per gli elettori residenti in Europa i certificati sono inviati dall'Ufficio Elettorale con raccomandata agli interessati. Per i residenti nei paesi extra europei, i certificati devono essere inviati (art.40) con raccomandata per via aerea, insieme alla scheda di voto. La Legge del 1958 aveva istituito infatti per i residenti nei paesi extra europei (art.39) il voto per corrispondenza. Gli elettori residenti in Paesi europei dovevano invece votare a San Marino, in sezioni riservate, ubicate nel territorio della circoscrizione parrocchiale di Città (art.22). Il certificato elettorale veniva loro spedito dall'Ufficio Elettorale di Stato per raccomandata.

Il Voto per corrispondenza

L'introduzione del voto per corrispondenza fu prevista esclusivamente per gli elettori extra-europei, con l'intento di recuperare una larga parte di elettori emigrati oltre oceano, che per cause soprattutto economiche, non erano in grado di rientrare in patria per votare.

La procedura di voto era la seguente:

l'Ufficio elettorale, entro il trentacinquesimo giorno antecedente le elezioni, predisponendo per ogni elettore estero una busta contenente il certificato elettorale, la scheda per votare e una busta preindirizzata alla Commissione Elettorale, da utilizzare per spedire la scheda

votata.

L'Ufficio Elettorale compilava un elenco in triplice copia , in "stretto ordine alfabetico" degli elettori ai quali erano indirizzate le buste, indicando per ciascuno le generalità e la sezione in cui era iscritto. Una copia dell'elenco veniva consegnata alla Commissione Elettorale, che apponeva sulle liste di sezione, da consegnare ai presidenti di seggio, accanto a ogni nominativo in elenco, l'annotazione "vota per corrispondenza". Le altre due copie erano trattenute dall'Ufficio Elettorale, il quale, entro il venticinquesimo giorno precedente le elezioni, spediva agli elettori nei Paesi extra europei, con plico raccomandato per via aerea, la busta con la documentazione necessaria.

Gli elettori residenti nei paesi extraeuropei, dopo aver votato, dovevano inserire la scheda di voto chiusa, insieme al certificato elettorale, nella busta da spedire all'Ufficio Postale di San Marino in tempo utile per farla pervenire entro le ore sedici del giorno delle elezioni. L'Ufficio Postale provvedeva a recapitare la busta alla Commissione Elettorale, che la conservava sotto la propria responsabilità fino al momento della consegna all'Ufficio Elettorale Speciale, appositamente costituito per le operazioni di spoglio e scrutinio dei voti inviati dai cittadini residenti in Paesi extra europei. Il Presidente della Commissione Elettorale apriva le buste estraendo certificato e scheda, controllava se il titolare del certificato era compreso nell'elenco degli iscritti a votare extra europei (in caso negativo, la scheda veniva incenerita), firmava la scheda, staccava il talloncino e inseriva la scheda chiusa nell'urna. Le buste arrivate in ritardo venivano distrutte. Concluse le operazioni da parte del Presidente della Commissione Elettorale, il Presidente dell'Ufficio Elettorale dava inizio alle operazioni di scrutinio.

Gli elettori residenti nei paesi extra-europei che rimpatriavano prima di aver ricevuto i documenti per la votazione, potevano votare presso le sezioni nelle cui liste erano iscritti, previa autorizzazione, da richiedere alla Commissione Elettorale entro le ore quindici del giorno delle elezioni e da esibire al seggio in sostituzione del certificato elettorale. Per evitare che l'elettore esprimesse dolosamente il proprio voto, prima per corrispondenza poi personalmente, la Commissione annotava a fianco del nominativo dell'elettore, nell'elenco dei votanti per corrispondenza, il rilascio dell'autorizzazione. Tale elenco veniva trasmesso all'Ufficio Elettorale speciale per il riscontro dei plichi contenenti i voti per corrispondenza. Nel caso in cui fosse trovata dall'Ufficio Elettorale speciale anche la busta contenente il voto per corrispondenza, questa veniva accantonata e trasmessa alla Commissione Elettorale. L'elettore residente in paese extra europeo che avesse fatto uso della busta predisposta per il voto per corrispondenza ed avesse in seguito richiesto autorizzazione alla Commissione Elettorale per poter votare di persona, era punito con la pena prevista all'art.479 del Codice Penale. Se gli fosse riuscito poi di esprimere il voto, la pena sarebbe stata raddoppiata.

Il voto per corrispondenza fu abolito nel **1966 (Decreto 2 agosto 1966 n.19)** in seguito a un acceso dibattito tra le forze politiche proseguito in Consiglio Grande e Generale. Cosa era successo? Nelle elezioni del 13 settembre 1964, il PDCS aveva avuto un grosso successo (29 seggi). Il PSDI (Partito Socialista Democratico Indipendente) riteneva che tale successo fosse il frutto di una azione di propaganda esercitata sull'elettorato estero in modo unilaterale, ovvero escludendo dalle azioni di comunicazione pre elettorale portate avanti all'estero altre forze politiche con le quali erano invece state concordate. Il dibattito sulla questione andò avanti per quasi due anni e fu oggetto di un'iniziativa consiliare che si concluse nel 1966 con un ordine del giorno cui seguì l'emissione del Decreto che abolì il voto per corrispondenza.

I cittadini sammarinesi residenti all'estero iniziarono così a venire a votare in patria. Dato che gli elettori esteri risiedevano anche in Paesi lontanissimi dalla madre patria e che il corpo elettorale era diventato molto ampio (per effetto della Legge Elettorale del 1958 che aveva riconosciuto il diritto all'elettorato attivo alle donne, il corpo elettorale era quasi

raddoppiato, passando nel complesso dai 7.514 iscritti del 1959, ai 15.392 del 1964, di cui gli esteri erano 4.113 nel 1959 e 7.365 nel 1964), si pose un altro problema: la spesa per il viaggio.

Nel **1982** (Legge n.68) fu istituito il **rimborso pubblico delle spese di viaggio** sostenute dagli elettori residenti all'estero per rientrare in patria ad esercitare il diritto di voto. La percentuale di detto rimborso fu fissata al **50%**. La stessa legge proibiva agli elettori esteri di usufruire di altri rimborsi provenienti da organizzazioni o da privati. Per ottenere il rimborso l'elettore doveva presentare il biglietto di viaggio e il certificato elettorale attestante la sua condizione di elettore residente all'estero, col timbro comprovante l'avvenuto esercizio del diritto di voto. Le procedure per regolamentare l'applicazione della Legge 68/1982 furono regolamentate con Decreto 12 aprile 1983, n.55. Con **Legge 87/1987** la percentuale del rimborso venne **elevata al 75%**. Un successivo Decreto (n.6/1988) regolamentò l'applicazione delle Leggi in materia di rimborso delle spese di viaggio (istituzione di un servizio speciale presso l'Ufficio Elettorale di Stato, dotato di tariffari ferroviari e aerei, liste degli elettori esteri; tempistica, tassi di cambio, orari di apertura, ecc). Il Decreto n.40 del 16 marzo 1993 sostituì il precedente Decreto (modificando esclusivamente l'orario e la data di apertura del servizio).

Nello stesso anno (**1993**) fu proposto e ammesso un referendum abrogativo della Legge 68/1982, ovvero volto ad abrogare il provvedimento istitutivo del contributo dello Stato per le spese di viaggio in favore degli elettori esteri. Il referendum fu evitato con l'approvazione della **Legge 27 ottobre 1993 n.112** che **abrogò** ogni disposizione relativa alla istituzione e regolamentazione dei contributi dello Stato per le spese di viaggio in favore degli elettori residenti all'estero e con la **Legge 28 ottobre 1993 n.113** che istituì il voto presso le sedi dei Consolati. La disciplina del voto nelle sedi consolari era però rinviata ad una successiva regolamentazione "*nel contesto di una revisione generale della Legge Elettorale*" del 1958 e delle sue successive modifiche, da attuarsi entro due anni.

La nuova **Legge Elettorale** fu fatta il 31 gennaio **1996** e, tranne alcune modifiche sancite in seguito a referendum, è tuttora in vigore. In essa, all'art.5, si legge: "*1. Al fine di tutelare il rispetto del diritto di voto per l'elezione del Consiglio Grande e Generale, è disposta l'organizzazione a carico dello Stato di viaggi da e per l'estero riservati agli elettori. 2. Le modalità e le possibilità di applicazione e di attuazione di quanto disposto al comma che precede, con le dovute garanzie di volontario, uguale accesso e di controllo, saranno previste da apposita legge*".

La legge elettorale del 1996 introdusse altri interventi riguardanti i votanti esteri:

- a) l'abolizione delle sezioni speciali riservate agli elettori esteri, per cui questi votano nelle sezioni interne e sono assegnati (art.4) alla sezione corrispondente alla loro ultima residenza, o, in caso di difficoltà di attribuzione, all'ultima residenza dell'ascendente paterno. I coniugi che abbiano avuto una diversa ultima residenza sono assegnati dalla Commissione elettorale ad una unica sezione, fatta salva la possibilità di richiedere una assegnazione diversa. Le elettrici che sono divenute sammarinesi per matrimonio sposando all'estero un sammarinese sono iscritte nel medesimo seggio del marito. In tutti i casi nei quali non sia possibile risalire all'ultima residenza, l'iscrizione in una delle sezioni elettorali avviene per sorteggio.
- b) la composizione della Commissione elettorale è stata integrata col responsabile della Direzione dei Rapporti con le Comunità all'estero del Dipartimento Affari Esteri, per garantire il collegamento con i sammarinesi all'estero e con le loro associazioni.

I referendum del 22 settembre 1996

Dopo l'approvazione della Legge del 1996 le forze politiche e sociali si mobilitarono e promossero **quattro referendum**. Uno abrogativo dell'art.5 della legge elettorale e tre propositivi sempre in materia elettorale. I referendum furono accolti. La consultazione referendaria si tenne il **22 settembre 1996**. Questi i quesiti:

"Volete che sia abrogato l'articolo 5 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, "Legge Elettorale" che dispone l'organizzazione a carico dello Stato, di viaggi da e per l'estero riservati agli elettori per l'elezione del Consiglio Grande e Generale?"

"Volete che l'elettore possa manifestare la preferenza per un numero massimo di tre candidati appartenenti alla lista prescelta?"

"Volete che, in occasione di consultazioni elettorali, sia vietato a organizzazioni e singoli, qualsiasi intervento in materia di rimborsi o sovvenzioni per spese relative a viaggi e soggiorni agli elettori, aumentando nel contempo le pene per i trasgressori?"

"Volete voi che alla fine del primo comma dell'art.5 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 ove è disposta l'organizzazione a carico dello Stato, di viaggi da e per l'estero riservati agli elettori, sia aggiunta la dizione 'residenti anagraficamente all'estero e per il tempo strettamente necessario all'esercizio di voto?"

Alle Consultazioni referendarie parteciparono 19.257 votanti su 29.729 iscritti (18.396 interni e 11.333 esteri), pari al 64,78% dell'interno corpo elettorale. L'esito dei Referendum decretò:

a) l'abrogazione dell'art.5 della legge 31 gennaio 1996, n.6, con 11.441 voti a favore pari al 60,54% dei voti e 7.456 contrari pari al 39,46%;

b) la riduzione del numero delle preferenze da sei a tre, con 11.811 voti a favore, pari al 62,79% dei voti validi, e 7.000 voti contrari, pari al 37,21% dei voti validi;

c) il divieto, in occasione di consultazioni elettorali, di qualsiasi forma di rimborso o sovvenzione, da parte di organizzazioni e privati, per le spese relative ai viaggi e soggiorni agli elettori e l'aumento delle pene per i trasgressori. I voti a favore furono 12.219, pari al 65,03% dei voti validi, di cui 11.082 espressi dagli elettori interni e 1.137 dagli elettori esteri. I voti contrari furono 6.571 voti, pari al 34,97% dei voti validi;

d) l'inserimento della dizione "residenti anagraficamente all'estero e per il tempo necessario all'esercizio di voto", alla fine del primo comma dell'art.5, ove è disposta l'organizzazione a carico dello Stato, di viaggi da e per l'estero riservati agli elettori. I voti a favore furono 11.322, pari al 60,94% dei voto validi, mentre i voti contrari furono 7.257 (39,06%). Nonostante l'esito positivo, il quesito non ebbe seguito essendo stato abrogato l'art.5 in virtù dell'esito del primo quesito referendario.

L'art.5 delle legge 31 gennaio 1996 n.6 fu abrogato con il Decreto del 24 settembre 1996, n.122.

La **Legge 14 marzo 1997, n.35** intervenne a modificare l'art.36 della Legge Elettorale portando il numero di preferenze esprimibili da sei a tre e **l'art.394 del Codice Penale**, richiamato dalla Legge 6/1996, sostituendolo col seguente: *"Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.*

La stessa pena si applica al cittadino che accetta la utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al primo comma che precede.

Si applica la prigionia di terzo grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse".

La partecipazione al voto

La percentuale degli elettori esteri aumenta in modo graduale e costante dal 1926, quando costituivano il 33,29% del corpo elettorale (1.433 elettori su 4.305 iscritti in totale) fino al 1959, quando raggiungono il numero di **4.113** iscritti (pari al **54,74% del corpo**

elettorale), contro i 3.401 interni (il 45,26% del corpo elettorale).

La tornata elettorale del **1959** registrò anche il record della partecipazione al voto. Votò infatti in generale l'85,70% degli iscritti, ovvero 6.443 votanti su 7.514 iscritti.

Il 47,68% dei votanti era costituito da elettori esteri, il 52,32% dagli interni. Nel dettaglio, i votanti interni furono il 99,11% dell'elettorato interno, i votanti esteri il 74,69% dell'elettorato estero. Tale picco non fu più raggiunto.

La percentuale di astensionismo è andata gradatamente aumentando nel tempo. Per gli interni è stata di circa il 5-6% nelle elezioni del 1988, 1993, 1998, poi ha ripreso ad aumentare: il 7% nel 2001, il 13,61% nel 2006. Anche per quel che riguarda l'elettorato estero si assiste ad un aumento costante dell'astensionismo: nel 1959 era stato pari al 25,31%, nel 1988 era pari al 42,44%, nelle ultime elezioni del 4 giugno 2006 è stato pari al 66,68%. Lidia Bacciocchi, nel suo libro *"Dall'Arengo alla democrazia dei partiti"*, edito nel 1999 dalle Edizioni del Titano, attribuisce l'alta partecipazione al voto dei cittadini residenti all'estero nel 1959 all'effetto della legge elettorale del 1958, ovvero al voto per corrispondenza: *"L'introduzione del voto per corrispondenza con la legge elettorale del 1958, che permetteva agli elettori esteri residenti nei paesi extra-europei di esercitare direttamente nel paese di residenza il diritto di voto, fece dimezzare, all'incirca, il tasso di astensionismo nelle elezioni del 1959 (15,36%) e del 1964 (17,69%). Rispetto al 1955, la diminuzione fu di 16,11 punti percentuali nel 1959 e di 13,87 nel 1964.*

La successiva abolizione del voto per corrispondenza, nel 1966, fece rialzare il livello di astensionismo al 22,45% nel 1969. Dalle elezioni successive fino al 1993, i tassi di astensione si sono mantenuti a livelli pressoché stabili. Nel 1998 la percentuale di astensionismo, sale al 27,61%; il fenomeno interessa di nuovo gli elettori esteri per l'effetto dell'abolizione del rimborso delle spese di viaggio"(1).

Nota 1: - V. "Dall'Arengo alla democrazia dei partiti" di Lidia Bacciocchi, 1999, Ed. del Titano

Nell'affrontare il tema dell'elettorato estero, occorre valutare anche la nuova legge sulla cittadinanza: "Legge 30 novembre 2000, n.114", la quale ha previsto, all'art.7, che il cittadino sammarinese maggiorenne, nato e residente all'estero, figlio di sammarinesi nati e residenti all'estero, possa chiedere l'iscrizione alle liste elettorali, personalmente all'Ufficio di Stato Civile, dopo almeno un anno di effettiva residenza anagrafica in Repubblica. L'iscrizione avviene d'ufficio se il cittadino è residente a San Marino da almeno cinque anni prima della maggiore età. La norma riguarda i cittadini divenuti maggiorenni dopo il 6 dicembre 2000. L'art. 7 non prevede deroghe. La Consulta dei Cittadini sammarinesi residenti all'estero, nell'evidenziare casi di disparità verificatisi in alcune famiglie tra fratelli, dei quali chi è nato prima del 1982 ha diritto di voto a San Marino mentre chi è nato dopo pochi mesi, non ne ha diritto, è intervenuta più volte chiedendo di abolire con effetto retroattivo l'art.7 della Legge sulla Cittadinanza.

Tutte le forze politiche, impegnate nel percorso di riforma elettorale, hanno avanzato proposte per modificare le norme che riguardano il voto estero.

Il lavoro di analisi e confronto è stato intenso e protratto nel tempo e culminerà nel dibattito che si aprirà in Consiglio Grande e Generale al momento dell'esame in seconda lettura del progetto di iniziativa popolare "Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e campagne elettorali". Progetto che, allo stato attuale, non specifica alcuna proposta a proposito del voto estero.

Il progetto prevede invece di ampliare l'informazione ai cittadini su liste, coalizioni, programmi, candidati, in vista delle elezioni, attraverso un giornale da far recapitare "a ciascun focolare o a ciascun elettore", e un apposito sito web "destinato ad accogliere il materiale propagandistico di tutte le liste e coalizioni concorrenti sulla base di parità, e garantire adeguata informazione sulla sua esistenza con particolare riferimento ai cittadini residenti all'estero; ...". Un sito dedicato alle elezioni, www.elezioni.sm, è in rete dal 1998

a cura dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento Affari Interni, e ora affidato all'Ufficio Stampa del Congresso di Stato, dello stesso Dipartimento. Contiene le norme in vigore, le liste, informazioni logistiche, gli esiti delle elezioni, in generale tutta la documentazione utile relativa alle elezioni politiche, a quelle amministrative e ai Referendum, e naturalmente potrà essere integrato e arricchito.

Le riflessioni che stanno investendo le forze politiche, la cittadinanza e le istituzioni a San Marino sono le stesse che gli esperti riportano nell'analizzare il tema del voto estero in tutti i paesi del mondo.

Su scala mondiale si stima che vi siano dai 150 ai 200 milioni di cittadini che risiedono fuori dal paese d'origine. Sempre più paesi riconoscono ai propri cittadini all'estero il diritto di voto, ma ovunque si presentano le stesse obiezioni, riportate nelle analisi di molti esperti della materia in campo internazionale. Le argomentazioni più frequentemente riscontrate nel dibattito politico interno ad ogni paese sono le seguenti:

- i cittadini all'estero sono probabilmente in generale meno informati di quanto avviene in Patria rispetto a quelli che vi risiedono, così come più facilmente possono subire le conseguenze di un'informazione sporadica, non paritaria tra tutte le forze politiche in lizza e tra i candidati, lontana dalla vita di tutti i giorni, quindi il loro voto può essere "meno consapevole";
- i cittadini all'estero risentono meno direttamente delle conseguenze della gestione della cosa pubblica da parte delle maggioranze di governo costituite sulla base degli esiti delle elezioni fortemente influenzate dal loro voto.

Non esiste uno standard applicabile ovunque con lo stesso risultato.

Non esiste una ricetta unica né durevole. Le leggi elettorali subiscono in ogni paese modifiche periodiche e il dibattito in merito ai sistemi, alle formule e alle pratiche adottate si mantiene sempre vivo.

Dopo una lunga ricerca effettuata sulle legislazioni in vigore in altre nazioni, si è scelto infine di non riportare le diverse norme altrove adottate proprio perché, se utili per stimolare la riflessione, tuttavia andrebbero contestualizzate nel quadro normativo, storico, culturale, civile e sociale di ogni Paese, nelle caratteristiche della popolazione, nelle peculiarità e nel percorso evolutivo di ogni Stato. Richiederebbero insomma un'altra trattazione.

(A mero titolo di curiosità, si allegano esclusivamente alcune tabelle comparative relative a 213 Paesi).

Riportiamo invece i criteri di analisi che gli esperti segnalano e che si basano su alcune distinzioni:

la prima riguarda la **durata** dell'espatrio: stabile, temporaneo, oppure contingente.

Un'altra distinzione riguarda la **natura** dell'espatrio:

- riconducibile a emigrazione forzata in seguito a conflitti, persecuzioni o catastrofi, può trattarsi di emigrazione oltre le frontiere nazionali, come nel caso dei rifugiati che hanno fondati timori di persecuzione e si trovano nella impossibilità di avvalersi della protezione del loro governo, o oltre i confini regionali, più spesso a causa di terremoti o altre catastrofi naturali;
- riconducibile a motivi economici o a preferenze personali. In genere, questi espatriati o emigranti intendono tornare in patria e mantenere la loro cittadinanza d'origine, continuano a pagare le tasse o a spedire soldi a casa.
- Poi vi sono i membri della diaspora, queste persone e i loro discendenti hanno lasciato permanentemente il paese d'origine e non intendono ritornarvi. Generalmente acquisiscono la cittadinanza del paese in cui risiedono, per cui o rinunciano alla cittadinanza di origine o ne mantengono due. La caratteristica principale della diaspora è il mantenimento da parte dei suoi membri di una comune tradizione culturale, religiosa o etnica combinata con il permanere di interesse per lo Stato d'origine.

Una terza tipologia di distinzione può riguardare il mantenimento o meno di legami

economici col paese d'origine, in cui vengono pagate le tasse, oppure no.

Gli esperti elencano inoltre tra le questioni relative al voto estero:

- la risoluzione dei **problemi logistici**, di organizzazione pratica delle operazioni di voto (gestione delle liste elettorali; individuazioni delle sedi e delle modalità di voto, invio del materiale informativo al domicilio dell'elettore all'estero o presso una sede consolare da lui indicata; raccolta delle schede di voto; spoglio e conteggio delle schede e relativa validazione degli esiti; ecc..);
- la **risoluzione dei problemi legati alla garanzia** dell'autenticità e segretezza del voto; alla garanzia della consapevolezza del voto (voto informato), quindi della completezza, equità, e accessibilità delle informazioni da garantire agli elettori relative al processo elettorale;
- la risoluzione di problemi dovuti ai **costi** da sostenere per garantire l'esercizio del voto ai cittadini all'estero. Quest'ultimo punto consegue ai sistemi adottati per risolvere i punti precedenti.

Tali questioni, in genere, vengono affrontate e risolte sulla base di considerazioni relative alle categorie e ai problemi in precedenza esposti.

Per approfondimenti si rimanda a J. Grace "Standards for External and Absentee Voting" in http://www.aceproject.org/ero-en/topics/electoral-standards/Grace_absentee_standards_final.pdf/view

La normativa sulla disabilità

In tutto il mondo, le leggi elettorali prevedono precise disposizioni per regolamentare l'esercizio del voto da parte di persone disabili. Intendendo comprendere con tale definizione varie forme e diversi gradi di disabilità che possono limitare l'espressione autonoma del voto: dalla difficoltà a recarsi nel seggio elettorale (handicap deambulatorio, dipendenza da apparecchi elettromedicali, ricovero, ecc.) a difficoltà manuali che rendono impossibile aprire e ripiegare la scheda di voto, tenere matita o penna in mano, tracciare il segno sulla scheda, a difficoltà visive, ecc..

Le norme previste sono andate modificandosi negli anni nei vari Paesi, con l'aumentare della sensibilità e dell'attenzione verso le problematiche e i diritti dei disabili, anche in linea con le direttive e le raccomandazioni date dagli organismi internazionali.

A San Marino, nelle Leggi elettorali del 1907, 1909, 1915, 1920, 1926, e relative modifiche, non si fa menzione di particolari modalità di esercizio del diritto di voto da parte di disabili. Nel prescrivere che l'elettore debba recarsi da solo in apposito luogo separato allestito nella sala delle votazioni nei vari seggi, le Leggi del 1909 e del 1915 prevedono come unica eccezione il caso dell'analfabeta, per il quale è provvisto un ufficio appartato dove "due giovanetti o due giovanette" allievi delle scuole elementari scrivono i nomi dei candidati sulla scheda in luogo dell'elettore.

E' la Legge Elettorale n.36 del 1958 ad introdurre per la prima volta la figura dell'accompagnatore, per coadiuvare " i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità" nell'esercizio del diritto elettorale (art.35), prevedendo anche una serie di disposizioni per regolamentare tale modalità di voto.

Analoghe disposizioni sono presenti nella Legge Elettorale in vigore, la 1996/6, che al comma 7 dell'art.33 del Capitolo VI, "Procedimento delle elezioni", recita: " L'elettore deve recarsi da solo, salva l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 35, in apposito luogo separato, posto nella medesima sala ...". L'art.35 dispone che gli elettori non possano farsi rappresentare, ma, ed ecco l'eccezione prevista al secondo comma, "In via eccezionale, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore appartenente alla propria famiglia o di un altro elettore volontariamente scelto. In ogni caso, l'accompagnatore deve essere iscritto in una sezione elettorale". Nei commi seguenti sono precisate le condizioni per l'esercizio di tale facoltà: "(3° comma) Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il Presidente, comunque, deve apporre sul certificato elettorale dell'accompagnatore annotazione dell'avvenuto esercizio della facoltà; (4° comma) Il Presidente accerta che l'elettore sia munito di un certificato medico attestante l'infermità e che abbia liberamente scelto l'accompagnatore e ne conosca le generalità e registra, nell'apposita parte del verbale, l'eccezionale forma di votazione, indicandone le motivazioni, le generalità del Sanitario che ha certificato l'impedimento ed il nome ed il cognome dell'accompagnatore; (5° comma) Il certificato medico deve essere rilasciato da un Sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o, altrimenti, dovrà essere vistato dal Dirigente Servizio Ospedaliero e Specialistico e dovrà essere allegato al verbale; (6° comma) Non sono considerati validi i certificati rilasciati da Sanitari che siano candidati all'elezione".

La Legge del 1996, nello stesso Capitolo VI "Procedimento delle elezioni", all'art.22, prevede inoltre la costituzione di una sezione elettorale speciale presso l'Ospedale di Stato per gli elettori degenti nell'Ospedale di Stato od ospitati nella Casa di riposo. Tali elettori sono ammessi a votare previa esibizione di certificato di degenza.

La Legge del 1996, per quello che riguarda il voto da parte di disabili, si ferma qui.

Come si è notato, col tempo, le normative di molti Paesi sono state integrate o sono state riformulate, comprendendo disposizioni molto precise per regolamentare l'esercizio del diritto di voto da parte dei disabili, con una più dettagliata casistica di impedimenti e di sistemi atti a superarli, come prescrizioni per l'allestimento dei seggi ai fini dell'accessibilità da parte di elettori con handicap di tipo deambulatorio ma in grado di compiere ogni operazione di voto in modo conforme alla legge; disposizioni affinché l'annotazione a verbale della "eccezionale forma di votazione" sia fatta con modalità (sigle o codici) che consentano di salvaguardare il diritto alla privacy dell'elettore; modalità alternative per l'espressione del voto (voto per posta, via internet o sms, a domicilio, ecc.); previsione di canali e linguaggi comunicativi che consentono una penetrazione ottimale delle informazioni sul processo elettorale in alcune categorie di disabili (braille, lettore vocale, ecc.).

Il 25 agosto 2006, il "Comitato Ad Hoc", istituito 5 anni fa dall'ONU con il compito di redigere il testo di una Convenzione dei diritti delle persone con disabilità, dopo otto sessioni di lavoro che hanno visto partecipi circa 900 delegati di 165 Paesi, ha approvato il testo provvisorio della Convenzione. Un documento, come ha commentato uno dei delegati italiani, Giampiero Griffo, del Consiglio Nazionale sulla Disabilità, che si colloca tra gli "otto documenti di legislazione internazionale più importanti sui diritti fondamentali dell'uomo" e che riguarda oggi almeno 650 milioni di persone con disabilità.

La Convenzione, che consta di 33 articoli, si basa sull'applicazione dei principi di non discriminazione ed eguaglianza di opportunità delle persone con disabilità, spesso dimenticati nella trasposizione delle Convenzioni ONU all'interno delle politiche e delle legislazioni nazionali, ed espone chiaramente, come ha spiegato il presidente del Comitato Ad Hoc, Don MacKay, "regole, indirizzate ai governi dei vari Paesi, affinché rendano effettivi i diritti che le persone con disabilità già hanno, ma di cui non possono godere".

La Convenzione contempla anche disposizioni per la "Partecipazione alla vita pubblica":

Articolo 29 "Partecipazione alla vita politica e pubblica"

"Gli Stati Parte devono garantire alle persone con disabilità i loro diritti politici e l'opportunità di goderne sulla base di eguaglianza con altri e si impegnano a:

(a) Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica [sulla base di eguaglianza con altri in accordo alle leggi nazionali di applicazione generale] direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l'opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l'altro:

(i) Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;

(ii) Proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi in elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando l'uso di nuove tecnologie e di ausilio ove appropriato;

(iii) Garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, ammettendo l'assistenza al voto da parte di una persona a loro scelta.

(...)"

A queste disposizioni sono complementari quelle enunciate negli articoli 21 e 22 della Convenzione, relativi alla Libertà di espressione e opinione e accesso alle informazioni; e Rispetto della Privacy.

"Articolo 21— Libertà di espressione e opinione e accesso alle informazioni.

Gli Stati Parte devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che le persone con

disabilità possano esercitare il proprio diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee sulla base di eguaglianza con altri e attraverso il linguaggio dei segni, il Braille, la comunicazione in modalità alternativa e accrescitiva e ogni altro mezzo, modalità e formato di comunicazione a loro scelta, compreso:

- (a) Mettere a disposizione delle persone con disabilità informazioni destinate al pubblico generale, in formati accessibili e tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
- (b) Accettare e agevolare l'uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni aumentative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e formato di comunicazione a loro scelta da parte di persone con disabilità in interazioni ufficiali;
- (c) Incoraggiare gli enti privati che forniscono servizi al pubblico in generale, anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi in formati accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
- (d) Incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazioni tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
- (e) Riconoscere e promuovere l'uso del linguaggio dei segni.

Articolo 22—Rispetto della privacy

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla modalità di alloggio, deve essere soggetta a interferenze arbitrarie o illegali con la sua privacy, la privacy della famiglia, della casa, della corrispondenza o altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o attacchi.

2. Gli Stati Parte devono proteggere la privacy delle informazioni personali, relative alla salute e alla riabilitazione delle persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri.

Oltre a tutelare i diritti dei disabili in ogni contesto, la Convenzione intende quindi garantire l'accesso alle procedure di voto, la segretezza del voto, la privacy dello stato di salute del disabile. E porta ad ampliare, come è stato sottolineato da alcuni membri del Comitato, il concetto di accessibilità alle urne nel senso di una più ampia accessibilità dell'intero processo politico, delle informazioni, delle discussioni pubbliche, e in generale di ogni aspetto della vita politica.

La Convenzione attende l'approvazione finale dell'Assemblea Generale delle N.U. e il successivo recepimento da parte degli Stati membri. Kofi Annan li ha già esortati tutti a ratificare la Convenzione e ad assicurare la sua messa in pratica nei tempi più rapidi possibili, ovvero entro gennaio 2007.

A San Marino, la Convenzione è già stata portata all'attenzione del Consiglio Grande e Generale nella sessione del 13 settembre 2006, con la proposta di un Ordine del Giorno, che è stato approvato all'unanimità, col quale il Consiglio sollecita il Governo ad assumere, attraverso i propri rappresentanti Istituzionali nelle sedi competenti, iniziative di sostegno a tale documento, tali da evidenziare l'esercizio di un ruolo concreto ed attivo per la sua approvazione finale all'Assemblea Generale; impegna "i rappresentanti sammarinesi presso le Nazioni Unite ed il Governo a ratificare e sottoscrivere la Convenzione ed a darne poi comunicazione in Aula Consiliare, al fine di conferire rilevanza appropriata alla Convenzione stessa e di promuovere pertinenti piani di attuazione".

Un esempio vicino: l'Italia

Nella vicina Italia la normativa riguardo l'esercizio del diritto di voto da parte di disabili è molto dettagliata.

La Legge 5 febbraio 2003, n.17 "Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità", all'art.1, che modifica l'art.55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, peraltro simile nei suoi dettami a quanto previsto dalla normativa in vigore a San Marino circa il voto con accompagnatore, prevede che "l'annotazione del diritto al voto assistito, sia inserita, su

richiesta dell'interessato, corredata da relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della Legge 31 dicembre 1996, n.75...

Altri provvedimenti sul diritto di voto dei disabili (Legge 15/1991) prevedono che gli elettori non deambulanti, qualora la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti presenti caratteristiche di inaccessibilità, possano esercitare il loro diritto di voto in altra sezione del Comune, che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche e dove sia allestita almeno una cabina elettorale che abbia i seguenti requisiti:

- accessibilità alle carrozzelle;
- lista dei candidati affissa ad una altezza che consenta una agevole lettura;
- piano di scrittura con altezza di circa 80 centimetri;
- identificazione di tale cabina con affissione di apposita segnaletica.

Per avvalersi di tale facoltà, gli elettori disabili devono presentare, unitamente alla Tessera elettorale, un'attestazione medica rilasciata da uno dei presidi sanitari appositamente individuati. Questa attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi, come pure è valida una copia della patente di guida speciale, purché risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. L'art.29 della Legge 104 del 1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare un servizio di trasporto per facilitare il raggiungimento dei seggi. Le ASL devono predisporre nei tre giorni che precedono le consultazioni elettorali, un servizio per il rilascio delle attestazioni della condizione di non deambulante. Tali certificati, rilasciati gratuitamente, devono essere esibiti al Presidente del seggio prescelto. Il disabile può farsi accompagnare in cabina da un accompagnatore di fiducia.

Un altro provvedimento, il Decreto-Legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n.22, all'art.1 introduce nell'ordinamento italiano la modalità del voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella loro dimora. La richiesta va fatta pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione, con la seguente documentazione: dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, con indicazione completa dell'indirizzo; copia della tessera elettorale; un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, "da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio"; il medesimo certificato potrà attestare altresì l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Il Sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascia a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli appositi elenchi. Il voto è raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è compresa la dimora indicata dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:

- a) elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (esclusa la circoscrizione Estero, nel cui ambito il voto viene espresso per corrispondenza);
- b) elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
- c) consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale;

d) elezioni provinciali e comunali, solo nel caso in cui l'avevole diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente del comune o della provincia per cui è elettore.

Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale: in ogni caso la dichiarazione deve essere sempre presentata al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.

Alle disposizioni per disabili si accompagnano le iniziative di informazione realizzate dal Ministero dell'Interno. Il Portale Nazionale del cittadino www.italia.gov.it, ad esempio, per le ultime elezioni del 9 e 10 aprile 2006, ha diffuso un vademecum on line per l'elettore contenente informazioni su come e dove si vota, chi ha diritto al voto, quali documenti sono necessari per accedere al seggio, ecc. disponibile anche in formato video nella lingua dei segni italiana.

Fonti:

<http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?NumRic=0&channel=HTTP&pagename=e-Italia/CallJsp&jspName=Speciali/Elezioni2006#>

<http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=22120>

<http://www.cnditalia.it>

<http://www.cnditalia.it/links.html>

<http://www.who.int/disabilities/en/>

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/civil/civ_en.htm#map

<http://v1.dpi.org/lang-fr/>

[Www.handylex.org/schede/dirittovoto.shtml?d=8800&cf=8010](http://www.handylex.org/schede/dirittovoto.shtml?d=8800&cf=8010)

Sistema per il finanziamento delle elezioni e della campagna elettorale

Ogni anno, nel Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario dell'anno successivo, viene previsto, nella *Sezione 1 – Dipartimento Affari Interni, Rubrica 43- Ufficio di Stato Civile, Categoria 4- acquisto beni e servizi*, il capitolo di spesa "Spese per consultazioni elettorali e referendarie".

Ma quali sono le spese fisse che lo Stato sostiene per le consultazioni elettorali?

Queste le voci, dedotte dalla delibera che ha autorizzato le spese per le consultazioni elettorali del 4 giugno 2006:

- **allestimento seggi elettorali**, tabelloni per propaganda, pulizia e disinfezione locali, servizi di trasporto per elettori, lavori inerenti da parte dell'I.S.S., dell'A.A.S.P. e dell'A.A.S.S.;
- **fornitura di stampati** e lavori tipografici vari (certificati elettorali, schede di votazione, buste, manifesti e in generale materiale ad uso dei seggi elettorali);
- **liquidazione gettoni di presenza** a Presidenti di Seggio, Scrutatori e Ausiliari di Seggio;
- **servizio d'ordine** da parte di Gendarmeria, Polizia Civile, Guardia di Rocca e Milizia Uniformata (gettone di presenza);
- **ristorazione del personale** addetto alle varie operazioni elettorali, previa stipulazione di appositi contratti con ristoranti;
- **compenso forfetario straordinario** al personale dell'Ufficio Elettorale di Stato, membri e collaboratori della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e dell'Ufficio Elettorale Centrale, personale di custodia presso i Pubblici Edifici e sedi delle sezioni elettorali ed altro eventuale personale assunto temporaneamente;
- **servizi di comunicazione e trasmissione dei dati**, noleggio e installazione di linee telefoniche e telefax, servizio elaborazione dati del CIS-COOP, adeguamento e redistribuzione rete informatica dell'Ufficio Elettorale per comunicazioni elettorali;
- **spese urgenti ed impreviste** sostenute dal Capo dell'Ufficio Elettorale a norma del Regolamento Amministrativo.

Nell'anno 2006 l'ammontare di tali spese è stato di €210.000,00= (delibera n.1 del 20 marzo 2006) a cui si è aggiunta la spesa di €13.000,00= a favore dell'A.A.S.S. quale compenso forfetario per tutti i servizi erogati dall'Azienda (delibera n.16 del 29 maggio 2006).

(Per le Elezioni del 2001 la spesa complessiva era stata di L.380.000.000=).

Lo Stato eroga inoltre annualmente finanziamenti annui ai Gruppi Consiliari. Nell'anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale l'ammontare del finanziamento viene raddoppiato. Fino alle elezioni del 4 giugno 2006 la materia era regolamentata dalla LEGGE 5 settembre 1972 n.28 "Legge che istituisce un finanziamento annuo per i Gruppi Consiliari, nonché un compenso per i membri del Congresso di Stato e i Sindaci di Governo"). Dopo le elezioni politiche è entrata in vigore la Legge 23 novembre 2005 n.170 "Finanziamento dei Partiti e dei Movimenti Politici".

La LEGGE 5 settembre 1972 n.28 stabiliva le seguenti modalità di erogazione del finanziamento:

una quota uguale per tutti (1,5 per mille delle entrate di bilancio preventivo) detratte le partite di giro e i mutui a pareggio, corrisposta ai gruppi consiliari in 12 rate mensili.

Il 30% della quota totale è diviso in parti uguali tra i gruppi composti da almeno 3 consiglieri, il restante 70 % in proporzione al numero dei consiglieri eletti nella stessa lista.

L'Art. 2 della LEGGE 5 settembre 1972 n.28 (abrogato) recitava: "Formano il Gruppo Consigliere i candidati di una medesima lista eletti in seno al Consiglio Grande e Generale. I Consiglieri della stessa lista che non facciano parte di un Gruppo composto di almeno tre membri hanno diritto al solo compenso proporzionale e non a quello fisso".

L'Art. 3 (abrogato) precisava che "Il contributo dello Stato per il finanziamento dei Gruppi sarà pari a 35 milioni annuo e sarà diviso tra i Gruppi stessi, per il 30 per cento in parti uguali e per il restante 70 per cento in proporzione al numero dei Consiglieri appartenenti a ciascun Gruppo".

Quindi il finanziamento in caso di elezioni veniva erogato solamente ai Gruppi e alle rappresentanze consiliari già presenti in Consiglio Grande e Generale.

I Gruppi non sono soggetti ad alcuna tassa o imposta per i contributi che ricevono dallo Stato a norma della legge citata.

Per l'esercizio finanziario 2005 il contributo da erogare ai Gruppi Consiliari, comprensivo dell'indennità di sede (ai sensi della Legge 28/07/1989 n.80), come stabilito dall'Art.24 della Legge 172/2004 "Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2005 e Bilancio Pluriennale 2005/2007" è stato di €.1.694.665,00.

Nella Legge di Bilancio 2005 per l'esercizio finanziario 2006, è stato previsto invece nel cap.1.1.1450 "Contributo dello Stato ai Gruppi Consiliari", lo stanziamento di €.1.650.881,05; nel cap.1.1.1460 "Contributo dello Stato per la gestione della sede dei Gruppi Consiliari" €.73.640,00=.

La LEGGE 14/1987 "Modifiche alla Legge 20 maggio 1985 n.59 "Compensi per funzioni politiche ed ai gruppi consiliari" prevedeva che "Il finanziamento ai gruppi di cui all'art. 3 della Legge 5 settembre 1972, n. 28 è stabilito nella misura dell'1,5 per mille delle entrate di Bilancio preventivo detratte le partite di giro e mutui a pareggio e viene corrisposto ai Gruppi Consiliari in 12 rate mensili.

Nell'anno in cui sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale il finanziamento di cui sopra viene raddoppiato e corrisposto ai Gruppi aventi diritto entro il mese in cui vengono convocati i comizi elettorali. Il finanziamento di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1987".

(Art. 2) "I Gruppi e le Rappresentanze Consiliari che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a depositare, presso la Segreteria del Consiglio Grande e Generale, entro il 15 febbraio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale li rende pubblici attraverso gli organi di stampa dello Stato".

(Art. 3) "Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede mediante trasferimento sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio 1987 dell'importo di Lire 85.000.000 circa dal cap. 4-6480 "Fondo d'intervento" mentre per i successivi esercizi la relativa spesa sarà finanziata con appositi stanziamenti annuali da approvarsi con legge di Bilancio.

Subito dopo le elezioni politiche del 4 giugno 2006 è entrata in vigore la Legge 170/2005 che ha abrogato in toto la Legge 14/1987 e gli artt. 2,3,4 della Legge 28/1972.

La Legge apporta alcune modifiche sostanziali: non parla più di finanziamento ai Gruppi Consiliari ma "ai Partiti e Movimenti politici che hanno presentato liste elettorali e che sono rappresentati in Consiglio Grande e Generale"; prevede un unico contributo invece di tre; esplicita il divieto di donazioni anonime a Partiti, Movimenti Politici e Consiglieri, così come a eventuali Fondazioni, Associazioni, Società partecipate o finanziate da Partiti o Movimenti Politici; eleva al 2,5 per mille delle entrate del Bilancio preventivo, detratte le partite di giro e i mutui a pareggio, la quota da destinare a tale finanziamento, che ripartisce in misura del 75% (anziché 70) in proporzione al numero dei Consiglieri eletti nell'ambito delle rispettive liste e per il 25% (anziché 30) in parti uguali e fisse fra i partiti e i

Movimenti che hanno presentato liste elettorali e sono rappresentati in Consiglio Grande e Generale da almeno tre Consiglieri. I Partiti e i Movimenti che hanno ottenuto meno di tre consiglieri, ricevono un contributo fisso pari a €12.000,00=.

Resta invariata la modalità di erogazione mensile e il raddoppio del finanziamento nell'anno di svolgimento delle elezioni.

La legge entrata in vigore a giugno abroga inoltre il contributo per la gestione della sede e pone a totale carico del Partito o Movimento Politico gli oneri retributivi e contributivi di funzionari assunti, anche in distacco.

Stabilisce inoltre che Partiti e Movimenti che beneficiano del finanziamento depositino entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente che viene reso pubblico mediante organi di stampa. Il Bilancio deve avere caratteristiche di maggiore trasparenza, deve comprendere lo stato patrimoniale e il conto economico e deve rendere conto in modo preciso delle spese sostenute, comprese le spese elettorali.

I bilanci sono sottoposti a revisione contabile da parte di un Collegio di tre revisori scelti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio Grande e Generale, con una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Grande e Generale, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori tenuto presso la Segreteria per l'Industria.

La legge 170/2005 ha abrogato anche il secondo comma dell'art.20 della Legge Elettorale del 1996 là ove stabiliva che le liste dovessero presentare entro dieci giorni dalle elezioni alla Giunta Permanente delle Elezioni il rendiconto delle spese sostenute. E' rimasta in vigore invece la norma prevista al primo comma dello stesso articolo della stesa Legge, che stabilisce un tetto massimo di spesa, sostenibile dalla lista e dai suoi candidati, "non superiore al 100% del contributo spettante al maggior Gruppo Consiliare, derivante dall'ammontare iscritto nell'esercizio finanziario per l'anno elettorale, proporzionalmente al numero dei candidati che la lista presenta".

La regolamentazione dell'uso degli spazi di informazione in San Marino RTV

L'art.14, al Titolo III "Della vigilanza", della Legge 27 aprile 1989 n.41, "Istituzione dell'Ente di Radiodiffusione Sammarinese", prevede l'istituzione di una Commissione di Vigilanza. Questa, composta da "sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale in forma proporzionale alle rappresentanze consiliari", dura in carica per la legislatura. Nomina nel suo seno il Presidente e assume le decisioni a maggioranza.

Tra i suoi compiti vi sono anche quelli di "definire e regolamentare gli spazi di cui all'ultimo comma dell'art.13 (radiofonici e televisivi-n.d.r.), nel rispetto della libertà, del pluralismo, della pari dignità delle liste partecipanti alle consultazioni popolari e della loro rappresentatività", sulla base di un regolamento stilato dalla stessa Commissione e approvato dal Consiglio Grande e Generale.

L'art. 13 della legge citata precisa, al penultimo comma, tra le finalità del servizio radiofonico e televisivo: "In occasione di elezioni o referendum sammarinesi, spazi radiofonici e televisivi saranno destinati alla illustrazione dei programmi o delle posizioni assunti da ciascuna lista partecipante alle elezioni (...)".

Il regolamento del 26 gennaio 1995 prevede che gli spazi concessi alle forze politiche in tribune e rubriche siano solitamente suddivisi al 30% in parti uguali fra tutti i gruppi consiliari e il 70% in proporzione alle rispettive rappresentanze consiliari. Tale modalità di attribuzione dei tempi cambia nelle tribune elettorali, che sono riservate alle forze politiche che hanno presentato liste alle elezioni. In tal caso il tempo è suddiviso egualmente tra tutte le forze. L'ordine con cui queste si presentano è determinato da sorteggio, effettuato dalla Commissione di Vigilanza alla presenza di tutte le forze politiche in lizza.

In occasione delle elezioni inoltre, durante la campagna elettorale, la rubrica politica di San Marino RTV viene sospesa.

La legge 36/1997, in vigore, che disciplina la campagna elettorale, all'art.-7 prevede che durante la campagna elettorale sia garantita la programmazione di trasmissioni radiofoniche e televisive a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e del "*Dicastero all'Informazione*". Dette trasmissioni devono essere finalizzate all'illustrazione dei programmi di ciascuna lista presente alle elezioni ed alla presentazione dei candidati.

Ad ogni lista è assicurato uguale spazio. Sulla base della disponibilità delle liste, sono altresì programmate trasmissioni radiofoniche e televisive dedicate a tribune di confronto tra le liste ammesse.

L'ATTUALITA': il percorso nelle istituzioni

Il dibattito sulla riforma elettorale si è fatto particolarmente intenso negli ultimi anni. In particolare, dal 2002, il Consiglio Grande e Generale si è visto impegnato nell'esame di varie ipotesi, avanzate ora dai partiti di opposizione, ora dai partiti di maggioranza, anche sulla spinta di proposte sorte in seno a forze sociali e politiche (ne fanno fede anche le proposte di referendum, due delle quali, accolte, hanno dato luogo alle consultazioni del 3 agosto 2003 e del 3 luglio 2005, e il progetto di Legge di iniziativa popolare illustrato in prima lettura nella sessione consiliare di settembre 2006).

La riforma elettorale è stata uno degli interventi previsti da tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni ed è stata auspicata da tutte le forze politiche, anche se non tutte le forze politiche sono partite dagli stessi presupposti o hanno mirato agli stessi obiettivi.

Questo il passo tratto dal [Programma di governo concordato tra il Partito Socialista Sammarinese, il Partito dei Democratici e Alleanza Popolare, presentato in Consiglio Grande e Generale il 18/6/2002](#) (fonte www.consigliograndeegenerale.sm):

" Elettorale - intervenire sulla legge elettorale prevedendo il mantenimento del sistema proporzionale, con eventuali correttivi per vincolare le forze politiche ad una maggiore chiarezza nei confronti degli elettori nelle proposte politico-programmatiche; - modificare la legge elettorale per valorizzare il voto dei cittadini che hanno reali ed effettivi rapporti con il paese, anche attraverso una diversa articolazione delle modalità di espressione del diritto di voto affinché questo sia sempre più libero, consapevole e responsabile".

Analogamente, nel testo [dell'Accordo Politico-programmatico per la formazione del Governo tra il Partito Socialista Sammarinese ed il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, presentato il 12-12-2002](#) (stessa fonte del superiore), si indica, al punto 3.- Istituzioni, l'opportunità di *"dare al Consiglio Grande e Generale ampia possibilità di confronto e indirizzo, anche mediante istituzione di apposita Commissione"* e si dichiara l'impegno ad intervenire sulla Legge Elettorale *"prevedendo il mantenimento del sistema proporzionale, con eventuali correttivi per vincolare le forze politiche ad una maggiore chiarezza nei confronti degli elettori nelle proposte politico-programmatiche; modificare la legge elettorale per valorizzare il voto dei cittadini, anche attraverso una diversa articolazione delle modalità di espressione del diritto di voto, affinché questo sia sempre più libero, consapevole e responsabile; introdurre precise norme sul dovere dei partiti di rispondere, in modo puntuale e trasparente, delle loro entrate e delle loro spese, introducendo severi controlli di organi terzi sui bilanci e rendiconti delle gestioni finanziarie dei partiti; regolamentare il regime di ordinaria amministrazione nei periodi di crisi di governo o di scioglimento del Consiglio G. e G. in modo preciso e dettagliato"*.

Nel 2003 il Consiglio Grande e Generale ha approvato due Ordini del Giorno che hanno portato all'istituzione di una Commissione Consiliare Speciale per la riforma elettorale.

Li riportiamo entrambi di seguito:

1: Seduta del 20 febbraio 2003

- Ordine del giorno presentato dai Gruppi Consiliari del PDCS e del PSS, per promuovere un dibattito consiliare sulla riforma della Legge Elettorale e per l'istituzione di una Commissione Consiliare Speciale, approvato con voti favorevoli 43, voti contrari 7:

"Il tema della riforma elettorale , a cui tutte le forze politiche attribuiscono rilevante importanza, riguarda materie e decisioni che per la loro natura sono di competenza del Consiglio Grande e Generale.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio Grande e Generale, nella prossima seduta prevederà un apposito dibattito al termine del quale nominerà una commissione consiliare speciale, in forma proporzionale e con la rappresentanza di tutte le forze politiche presenti

in Consiglio, con il compito di presentare entro sei mesi una relazione accompagnata da proposte concrete sugli interventi da compiere e sui modi adeguati per la loro attuazione. Le Rappresentanze Consiliari presenti nella Commissione potranno avvalersi di esperti, ai quali la Commissione stessa potrà affidare collegialmente compiti di approfondimento e di proposta sui temi oggetto di studio.

Il Consiglio Grande e Generale impegna i Gruppi consiliari a raggiungere le necessarie intese sulla composizione della commissione, a designare i componenti della stessa per la prossima seduta consiliare".

2: - Seduta del 19 marzo 2003

- Ordine del giorno presentato dai Gruppi Consiliari Democratico Cristiano, Socialista, dei Democratici, di Alleanza Popolare, a seguito del dibattito sulla riforma elettorale per la costituzione di una Commissione Consiliare Speciale per la riforma elettorale, approvato con voti favorevoli 41, contrari 10:

"Il Consiglio Grande e Generale,

Dopo ampio e approfondito dibattito in merito alla riforma elettorale;

Volendo che il voto dei cittadini sia valorizzato e che sia sempre più libero, consapevole e responsabile;

considerato lo stretto rapporto tra le riforme istituzionali e la riforma della Legge Elettorale;

Considerato altresì, ad ulteriore conferma della fondamentale valenza istituzionale che la legge Elettorale riveste, che lo stesso art.3 della Dichiarazione dei Diritti, nell'indicare il Consiglio Grande e Generale tra gli organismi costituzionali e nel definirne i poteri, all'ottavo comma demanda esplicitamente alla Legge Elettorale la disciplina, oltre che dell'elezione, anche delle cause di ineleggibilità, della decadenza nonché del regime di incompatibilità dei Consiglieri e dispone che detta legge sia qualificata e quindi approvata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Grande e Generale;

Ribadita la necessità che su tale materia venga data al Consiglio Grande e Generale ampia possibilità di confronto e indirizzo,

Rileva la necessità di attivare il più ampio e costruttivo confronto sulla materia tra tutte le forze politiche al fine di elaborare soluzioni largamente condivise che possano riscontrare il più ampio consenso tra tutte le forze politiche stesse e in considerazione di quanto sopra, delibera di nominare, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della Legge 21 marzo 1995 n.42,

una Commissione Consiliare Speciale, composta di 16 Consiglieri così suddivisi: 6 Consiglieri in rappresentanza del Gruppo Consiliare Democratico Cristiano, 3 Consiglieri in rappresentanza del Gruppo Consiliare Socialista, 3 Consiglieri in rappresentanza del Gruppo Consiliare di Alleanza Popolare, 1 Consigliere in rappresentanza del Gruppo Consiliare Federativo ed un Consigliere in rappresentanza del Gruppo Consiliare di Rifondazione Comunista.

Al fine del più ampio coinvolgimento di tutte le espressioni politiche, pur nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato articolo 1 della Legge n. 42/1995, potranno partecipare ai lavori della Commissione, come osservatori, anche i Consiglieri rappresentanti le forze politiche che non costituiscono Gruppo Consiliare e/o non hanno presentato liste alle ultime consultazioni elettorali.

La Commissione entro 6 mesi dovrà presentare al Consiglio Grande e Generale un progetto di legge modifica della Legge Elettorale o una relazione che fissi i contenuti e indichi le posizioni delle singole forze politiche per la riforma della normativa vigente in materia elettorale.

I Gruppi e le Rappresentanze Consiliari presenti nella Commissione potranno avvalersi di esperti di loro fiducia. La Commissione stessa potrà affidare collegialmente compiti di approfondimento, di studio e di proposta sui vari aspetti della materia ad esperti appositamente designati.

La Commissione nominerà al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente e si avvarrà di un funzionario della Segreteria Istituzionale con compiti di verbalizzante.

La Commissione potrà acquistare il contributo di organizzazioni e associazioni interessate all'argomento.

Il Consiglio Grande e Generale ritiene infine opportuno precisare che la riforma della Legge Elettorale non dovrà assolutamente pregiudicare il percorso delle altre riforme istituzionali, il quale proseguirà parallelamente.

(...)"

Il Consiglio Grande e Generale, adottato l'ordine del giorno, nominò seduta stante la Commissione, che dopo dieci riunioni presentò una relazione al Consiglio, il **16 febbraio 2004**. A tale relazione si rimanda per vedere le posizioni assunte dai rappresentanti delle diverse forze politiche. Di seguito riportiamo una sintesi dei temi oggetto di confronto in seno alla Commissione.

Sistema:

- mantenimento del **sistema proporzionale** ed opportunità di apportare eventuali correttivi con superamento del metodo D'HONT;
- eventuale introduzione del **premio di maggioranza**;
- eventuale introduzione di **sbarramenti**;
- eventuale introduzione del doppio turno.

Liste:

- elevazione del numero di firme necessario per la presentazione di una lista. (Attualmente sono necessarie 60 firme);
- introduzione della facoltà di dare vita a **coalizioni**:
 - costituite da più liste accomunate da un unico programma elettorale e da un unico simbolo grafico, pur mantenendo ogni lista il proprio simbolo;
 - semplice indicazione preventiva delle alleanze;
 - due sole coalizioni in senso bipolare.

Vincolo di mandato:

- mantenimento del principio del mandato consiliare personale del quale l'eletto risponde agli elettori e non al partito;
- eventuale perdita dell'appannaggio economico per il Consigliere fuoriuscito dalla forza politica in cui è stato eletto;
- eventuale consegna delle dimissioni in bianco a inizio mandato;
- ritorno alle urne in caso di crisi di governo;
- introduzione della "sfiducia costruttiva" (ovvero, voto di sfiducia verso il governo in carica solo se esistono una nuova maggioranza e un nuovo governo);
- eventuale allargamento della maggioranza in corso di legislatura.

Finanziamento:

- Corresponsione al termine delle elezioni e in misura invariata per tutta la legislatura;
- Perdita dell'appannaggio per il consigliere fuoriuscito

Voto estero:

(la Commissione non ha affrontato questo tema in maniera specifica, rinviando il dibattito all'assemblea consiliare).

Voto libero:

- Gestione delle campagne elettorali in condizioni di parità
- Sistema di gestione, di ampliamento e di controllo dell'informazione, affinché sia corretta e pluralista a sostegno di un consenso informato, consapevole, responsabile.
- Rafforzamento dei controlli contro il voto di scambio.

Il **3 agosto 2003** si tenne il referendum propositivo per la riduzione delle preferenze da tre a una. Non fu raggiunto il quorum (v. cap. "Le Preferenze")

Il **3 novembre 2003** il Consiglio Grande e Generale approvò, con voti favorevoli 51, contrari 5, astenuti 1, un Ordine del Giorno conclusivo del dibattito sulla situazione politica, presentato dal gruppo Consiliare Democratico Cristiano.

Rimarcata la difficile realtà, "straordinaria e di transizione" del momento e la necessità di fare "scelte responsabili e coraggiose" e "interventi urgenti e ampiamente condivisi", al fine di superare "l'instabilità politica che si è determinata dal 1998" e che "ha rallentato lo sviluppo economico del Paese, creando altresì una frattura fra istituzioni e pubblica opinione", il Consiglio sottolinea che tali interventi possono nascere solo da un confronto approfondito tra tutte le forze politiche e realizzati solo da "un nuovo Governo che possa contare sulla più ampia maggioranza consiliare". Tra gli obiettivi individuati, al primo punto vi è la riforma istituzionale con la "nuova legge elettorale che possa garantire stabilità, consenta un esercizio del voto libero e consapevole, valorizzi il voto dei cittadini ed istituisca due appositi e distinti collegi elettorali, uno riservato ai Sammarinesi all'estero e l'altro ai cittadini residenti".

Il 21 novembre 2003, con un "Ordine del Giorno conclusivo del dibattito relativo agli esiti del confronto fra le forze politiche a seguito del precedente Ordine del Giorno sull'attuale situazione politica", presentato dal Capo Gruppo Consiliare Democratico Cristiano e approvato con voti favorevoli 42 e contrari 11, il Consiglio Grande e Generale, verificata la sussistenza di convergenze sugli obiettivi enunciati nell'O.d.G. precedente e la comune convinzione di perseguire una modalità di Governo straordinaria per realizzare detti obiettivi, apriva di fatto la crisi di governo e invitava a perfezionare le intese per la costituzione del Governo Straordinario entro la prima decade di dicembre.

Il Governo straordinario PDCS, PSS, PdD si costituì il 9 dicembre 2003. Il suo programma recepiva quanto enunciato nell'Ordine del Giorno del 3 novembre 2003. Indicava infatti tra le priorità del Governo, l'attuazione di alcune basilari riforme, tra le quali, quella istituzionale, che comprendeva la riforma elettorale, una volta realizzate le quali, si impegnavano a sciogliersi.

Questo l'impegno del Governo straordinario:

"Approvare una nuova legge elettorale che possa garantire stabilità, consentire un esercizio del voto libero e consapevole e valorizzare il voto dei cittadini.

Il PDCS, il PSS e il PdD si impegnano ad istituire due appositi e distinti collegi elettorali, uno riservato ai sammarinesi all'estero e l'altro ai cittadini residenti, da attuarsi con modalità che valorizzino il voto degli elettori residenti in territorio, pur mantenendo saldo il legame che i residenti all'estero hanno con il loro Paese. Si concorda di realizzare questo obiettivo prevedendo un meccanismo capace di recepire tale duplice finalità attraverso il lavoro della Commissione Consiliare per la riforma della Legge elettorale, dove sono rappresentate tutte le forze politiche presenti in Consiglio Grande e Generale e che ha il compito, demandato dal Consiglio stesso, di individuare soluzioni operative entro il 17 febbraio 2004".

Il 3 luglio 2005 si tenne un altro referendum su quattro quesiti, di cui uno in materia elettorale sempre per la riduzione del numero di preferenze (da tre a due), che non raggiunse il quorum (v. cap. "Le Preferenze").

Il dibattito sulla riforma elettorale è stato posto all'ordine del giorno in più occasioni nell'Assemblea Consiliare.

In data 9 novembre 2005 è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Alleanza Popolare per sollecitare un confronto in materia di riforma della Legge Elettorale tra Gruppi e Rappresentanze Consiliari:

"Il Consiglio Grande e Generale, alla luce delle dichiarazioni delle forze politiche e degli obiettivi del programma del Governo Straordinario in materia di legge elettorale, allo scopo di ottimizzare i tempi ormai ristretti a disposizione per proposte di modifica dell'attuale legge, delibera che i Gruppi e le Rappresentanze Consiliari, oltre ai Consiglieri che lo ritenessero opportuno, si esprimano e si confrontino urgentemente sulle seguenti questioni che potrebbero essere oggetto della riforma:

- 1) *far scegliere veramente ai cittadini la maggioranza ed il programma di governo attraverso la formazione, non obbligatoria, di alleanze fra partiti prima della consultazione elettorale su unico e chiaro programma, mantenendo il voto di lista e il metodo di calcolo proporzionale dei seggi;*
- 2) *Favorire la formazione delle alleanze preventive per dare stabilità e per evitare frammentazione e patti negoziati segretamente, attraverso incentivi alla coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incentivi da assegnare con unico o doppio turno a determinate condizioni;*
- 3) *Vincolare le liste al voto espresso dagli elettori attraverso norme antiribaltone ed il ricorso a nuove elezioni se la coalizione vincente viene a perdere la maggioranza;*
- 4) *Contrastare il voto di scambio introducendo norme che limitino i poteri del Governo in regime di ordinaria amministrazione, ridurre il periodo intercorrente tra lo scioglimento del Consiglio Grande e Generale e la data delle elezioni, prevedere controlli e inasprire le norme penali a carico di chi esercita interferenze sulla libertà dell'elettore;*
- 5) *Valorizzare il voto dei cittadini residenti in territorio usando sistemi utilizzati anche da altri Paesi e riconosciuti a livello internazionale;*
- 6) *Intervenire su altri aspetti che possono qualificare la riforma nel senso della trasparenza, della chiarezza e della responsabilità".*

Ancora, è stato previsto il dibattito su tali temi nell'ordine del giorno della sessione consiliare che si è svolta dal 12 al 16 dicembre 2005.

La riforma elettorale è considerata una priorità da parte di tutte le forze politiche, che hanno formulato loro proposte, anche al di fuori dell'aula consiliare promuovendo dibattiti pubblici (in Consiglio Grande e Generale è approdato un Progetto di Legge dei Popolari Sammarinesi -1 agosto 2003—v. <http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/index.php3>). Diventa proposta di legge nel progetto del Comitato pro riforma elettorale approdato alla I^a lettura nella sessione consiliare del 25, 26, 27 settembre 2006, ed è, ormai alla meta, parte del [Programma di Governo per la XXVI Legislatura](#), concordato tra i partiti della maggioranza che si è formata dopo le elezioni del [4 giugno 2006](#), ovvero Partito dei Socialisti e dei Democratici, Alleanza Popolare e Sinistra Unita.

Al terzo punto del programma si legge infatti: "IL SISTEMA ELETTORALE— *La dinamica politica, difficile e talvolta convulsa, ha rivelato come il sistema elettorale sia nodo essenziale anche se non esclusivo, di un nuovo corretto rapporto fra lo Stato, le aggregazioni politiche ed i cittadini.*

La necessità di una riforma è ormai riconosciuta anche da coloro che fino ad oggi si sono opposti.

Essa rappresenterà l'elemento di svolta del sistema politico rafforzando il potere degli elettori, responsabilizzando maggiormente gli eletti e regolamentando il voto dei cittadini residenti all'estero in aderenza alle aspettative ed alle sensibilità emerse nella cittadinanza, dovrà favorire una presenza equilibrata fra donne e uomini, confermare la validità del sistema proporzionale accompagnato da un premio di stabilità e prevedere il ricorso alle urne in caso di crisi di governo.

Va riaffermata la libertà di voto come valore irrinunciabile contrastando il voto di scambio e sanzionando più efficacemente i comportamenti illeciti.

La proposta di legge di iniziativa popolare nata dal confronto attuato nella precedente legislatura sarà la base utile e necessaria per giungere, nei tempi previsti dalla legge, alla riforma".

La materia è complessa e la vivacità del dibattito in corso, la ricchezza delle articolazioni delle argomentazioni che la riguardano e che vengono di volta in volta sviscerate, testimoniano, se mai ve ne fosse bisogno, di quanto il sistema elettorale sia il fulcro, il nodo centrale del sistema democratico, ma, verrebbe da dire, dell'intero sistema Paese.

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

Accompagnatore: l'elettore deve recarsi da solo nella sala delle votazioni, dove, in apposito luogo separato, esprime il voto sulla scheda di Stato (art.33, comma 7 della Legge 1996/6). L'art. 35 della stessa legge precisa però che in via eccezionale, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore appartenente alla propria famiglia o di un altro elettore volontariamente scelto. In ogni caso l'accompagnatore deve essere iscritto in una sezione elettorale. La funzione di accompagnatore non può essere esercitata per più di un elettore. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore viene dunque apposta dal Presidente di seggio, annotazione dell'avvenuto esercizio della facoltà. Il Presidente deve accertare che l'elettore abbia un certificato medico attestante l'infermità e che abbia liberamente scelto l'accompagnatore e ne conosca le generalità.

Assegnazione dei seggi: per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista, si procede sulla base delle seguenti disposizioni (L.1996/6): applicando il cosiddetto metodo D'Hont, si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. sino a concorrenza del numero di 60, quanti sono i membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere; si scelgono, fra i quozienti ottenuti secondo il sistema indicato, i sessanta più alti, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista si vedrà assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa spettanti. A parità di quoziente, il seggio (i seggi) è attribuito (sono attribuiti) alla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale. Se ad una lista sono attribuiti più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. Esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti.

Campagna elettorale: periodo precedente la data fissata per il voto in cui, dopo la presentazione delle candidature, candidati e forze politiche si presentano e si confrontano davanti agli elettori per conquistarne il consenso. La campagna elettorale è disciplinata dalla Legge di Regolamento n.36 del 14 marzo 1997. La campagna elettorale è aperta il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni e cessa alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente quello delle elezioni. Prima e dopo tale termine è vietata ogni forma di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo.

Certificato elettorale (certificato di iscrizione): documento indispensabile per votare. L'Ufficio Elettorale è tenuto a farlo recapitare a tutti i cittadini aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima delle elezioni. Se per qualsiasi motivo un cittadino elettore ne rimane sprovvisto, può personalmente ritirarlo o ottenerne un duplicato ad iniziare dal decimo giorno prima delle elezioni fino alla chiusura delle votazioni (ore 20) presso l'Ufficio Elettorale di Stato.

Il certificato elettorale contiene nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della sezione a cui l'elettore è iscritto, la data e l'orario di svolgimento delle elezioni, l'indirizzo del seggio in cui è tenuto a votare. E' inoltre munito di un talloncino di controllo che il Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione provvederà a staccare, esaurite le operazioni di voto, come prova dell'avvenuta manifestazione del voto dell'elettore presente nel seggio.

Cifra elettorale: la somma dei voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni. (Serve di base per determinare il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista).

Cifra individuale: la somma dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte

le sezioni più la cifra elettorale della lista di cui fa parte. (Determina la graduatoria dei candidati nella medesima lista).

Collegio unico: la totalità del corpo elettorale considerata in relazione alla finalità di eleggere la totalità dei membri di una assemblea rappresentativa (a San Marino, del Consiglio Grande e Generale).

Comizi: consultazioni popolari compiute allo scopo di eleggere i componenti di una assemblea parlamentare (a San Marino, del Consiglio Grande e Generale). La convocazione dei comizi elettorali è il primo atto del procedimento elettorale e viene effettuato dai Capi dello Stato (Capitani Reggenti) con pubblico manifesto, almeno novanta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni. "Comizi" sono anche le riunioni pubbliche nelle quali un rappresentante di una forza politica espone il proprio programma

Commissione Elettorale: Ha il compito di formare, di rivedere e integrare ogni anno le liste elettorali e di renderle pubbliche entro il 31 gennaio di ogni anno.

E' formata dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, che la presiede; l'Ufficiale di Stato Civile - Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato; il Cancelliere del Tribunale Commissariale Civile e Penale; il Responsabile della Direzione dei Rapporti con le Comunità all'estero del Dipartimento Affari Esteri; sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura.

Consiglio Grande e Generale: è l'organo legislativo (parlamento) della Repubblica di San Marino. E' composto di sessanta membri, detti Consiglieri. E' presieduto dai Capitani Reggenti (i Capi dello Stato) che vengono eletti tra i suoi membri ogni sei mesi. Il Consiglio Grande e Generale viene rinnovato totalmente ogni cinque anni per suffragio universale.

Contrassegno: è il simbolo di una lista, ovvero di una forza politica che presenta una lista di candidati alle elezioni. Il contrassegno può essere costituito anche da una scritta, codificata, che rappresenta e rende riconoscibile la forza politica che l'ha adottata.

Corpo Elettorale: la somma di tutti gli aventi diritto al voto.

Diritto di voto: la Legge 8 luglio 1974, n.59 "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese" all'art. 2 recita "La sovranità della Repubblica risiede nel popolo, che la esercita nelle forme statutarie della democrazia rappresentativa. (...)". All'art. 7, la stessa legge recita "Il suffragio è universale, segreto e diretto. Ogni cittadino, all'età e alle condizioni stabilite dalla legge, ha diritto all'elettorato attivo e passivo". La Legge Elettorale in vigore, la n.6 del 31 gennaio 1996, precisa che tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni sono titolari di tale diritto. Ne sono esclusi invece: "a) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente, nonché coloro nei cui confronti sia stata aperta la procedura del giudiziale concorso fra i creditori limitatamente alla durata della procedura; b) i condannati che in via definitiva e per reato non colposo riportino condanna a pena restrittiva della libertà personale o alla interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici per un tempo superiore ad un anno; c) i condannati per i reati contro i diritti politici; d) i condannati alla pena della interdizione dai diritti politici; I condannati di cui alle lettere b) c) e d) sono riammessi alla funzione elettorale qualora si sia verificata l'estinzione del reato successivamente alla condanna nelle ipotesi previste dall'articolo 52, secondo comma del Codice Penale, o l'estinzione della pena ai sensi dell'articolo 112, ad eccezione di quella indicata sub 1), del Codice Penale."

Documento di riconoscimento: un documento rilasciato da un Ufficio Pubblico sammarinese (o anche da Autorità Diplomatica e Consolare) a ciò abilitato, contenente la fotografia, i dati anagrafici e l'indirizzo dell'interessato, controfirmato sia dall'intestatario del documento che dal Dirigente dell'Ufficio rilasciante, autorizzato alla firma. Per poter esercitare il diritto di voto è indispensabile esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, rilasciato da Ufficio abilitato della Repubblica, a meno che non si sia conosciuti dal presidente del seggio o da uno degli scrutatori o da altri due elettori iscritti nella medesima sezione e noti al seggio, che attestino l'identità personale.

Elettorato attivo: capacità di votare, ovvero possibilità di esercitare il voto. E' un diritto pubblico soggettivo attribuito a tutti i cittadini purché maggiorenni (vedi diritto di voto).

Elettorato passivo: capacità di essere eletto. E' attribuito a chi, oltre ad avere i requisiti per l'esercizio dell'elettorato attivo, abbia compiuto 21 anni di età entro il giorno delle elezioni; abbia domicilio sul territorio della Repubblica; non faccia parte del Corpo della Gendarmeria, del Corpo della Polizia Civile, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca; non sia Agente diplomatico o consolare; non eserciti le funzioni di Magistrato e Procuratore del Fisco (Art.18, CapitoloV, Legge 6/1996).

Elettori: sono coloro che hanno diritto al voto, ovvero tutti i cittadini sammarinesi, sia residenti nel territorio sammarinese che all'estero, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età al giorno della votazione compreso.

Giunta Permanente delle Elezioni: (Artt.43 e 44, L.1996/6) La Giunta Permanente delle Elezioni, composta di cinque membri, è eletta dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura. I suoi componenti non possono essere Consiglieri, Capitani di Castello o membri delle Giunte di Castello.

La Giunta Permanente delle Elezioni è tenuta ad adempiere ai seguenti atti:

- a) esamina la documentazione ricevuta dall'Ufficio Elettorale Centrale;
- b) ascolta i ricorsi, presentati dagli elettori entro cinque giorni successivi a quello delle elezioni, relativi a questioni di eleggibilità e di regolarità nelle operazioni elettorali;
- c) provvede alla radiazione dei candidati giudicati ineleggibili e li sostituisce con i candidati non eletti che, nella stessa lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- d) propone al Consiglio Grande e Generale la convalida dei membri eletti.

Nel caso in cui gli eletti ricoprano le condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge e le operazioni elettorali si siano svolte senza contestazioni, il Consiglio Grande e Generale prende atto delle conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni.

Nel caso in cui siano state avanzate gravi contestazioni o possa sussistere il fondato sospetto di irregolarità, le conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni possono essere oggetto di voto.

Iscritti: sono gli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali delle varie sezioni (corrispondono al corpo elettorale).

Legislatura: è il periodo di durata effettiva del mandato consiliare (parlamentare): cinque anni, salvo scioglimento anticipato del Consiglio Grande e Generale.

Lista dei candidati: elenco di candidati per le elezioni che si presentano sotto uno stesso simbolo per partecipare alla ripartizione dei seggi con sistema elettorale proporzionale.

Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno sessanta elettori e depositate nell'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali entro le ore 12 del quarantesimo giorno precedente quello della votazione. Ciascuna lista può comprendere da dieci a sessanta candidati. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Insieme alla lista deve essere presentato il modello di contrassegno o simbolo, che deve essere esclusivo, non simile o confondibile con altri. Un candidato non può iscriversi in più di una lista.

Liste elettorali: sono gli elenchi degli elettori facenti parte delle sezioni elettorali. Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate dalla Commissione Elettorale, sono distinte per uomini e donne, sono compilate per ordine alfabetico e per ogni elettore indicano il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, lo stato civile e la residenza. Le liste elettorali devono essere autenticate pagina per pagina dopo l'ultimo elettore iscritto, dall'Ufficiale di Stato Civile - Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato. Nell'ultima pagina, con l'atto di autenticazione, è indicato il numero degli elettori iscritti. Le liste sono rivedute e integrate ogni anno e vengono rese pubbliche entro il 31 gennaio tramite deposito presso l'Ufficio Elettorale di Stato, con l'affissione in ogni sezione elettorale, con il deposito presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri che ne cura l'inoltro alle sedi consolari o alle Missioni diplomatiche e alle sedi delle Associazioni di Sammarinesi all'estero giuridicamente riconosciute.

Ogni cittadino, entro il 28 febbraio, può presentare reclamo orale o scritto avanti l'Ufficiale di Stato civile - Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato, contro la iscrizione o la esclusione dalle liste elettorali o l'erronea attribuzione alla sezione elettorale o contro il mancato recepimento di variazioni anagrafiche o di stato civile.

Sui reclami decide inappellabilmente entro il 15 marzo il Commissario della Legge.

Esaurite le procedure descritte, le liste elettorali sono dichiarate definitive.

Alle elezioni partecipano gli iscritti nelle liste elettorali definitivamente approvate, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età al giorno della votazione compreso.

Metodo D'Hont: (dal nome del belga Victor d'Hondt, che lo ideò) il metodo d'Hondt è una delle molte formule elettorali (metodi matematici per trasformare i voti in seggi) per la ripartizione proporzionale dei seggi. Si applica dividendo la cifra elettorale (v.) di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4... , fino al numero dei consiglieri da eleggere, ovvero 60. Si ottengono così sessanta quozienti per ogni lista. Si dispongono in graduatoria decrescente tutti i quozienti, scegliendo i sessanta più alti. A parità di quoziente prevale la lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale.

Preferenza: segnalazione scritta del candidato a cui si intende indirizzare il proprio voto allo scopo di vedergli attribuito un seggio consiliare. L'elettore può manifestare la sua preferenza per un numero massimo di tre candidati appartenenti alla lista prescelta. Le preferenze si esprimono scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe stampate nella parte centrale della scheda di Stato, il nome e il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista o tutti gli elementi anzidetti relativi ai candidati prescelti. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato (può accadere in casi di omonimia, in tal caso devono essere scritti il nome e il cognome e, se occorre, la data di nascita). Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha espresso preferenze per candidati appartenenti a una medesima lista, si intende che abbia votato per quella lista di cui ha scelto i candidati. Se l'elettore esprime più di tre preferenze la scheda viene annullata.

Preferenze nulle: sono quelle date a candidati non appartenenti a una medesima lista, e quelle che non indicano dati a sufficienza per rendere deducibile chi sia e a quale lista appartenga il candidato prescelto.

Presidente di seggio: in ogni seggio elettorale è preposto un Presidente che, insieme a due scrutatori sovrintende a tutte le operazioni elettorali affinché siano svolte con regolarità. Ha la responsabilità del materiale, schede elettorali, registri, matite copiative, che gli vengono consegnati, nelle prime ore del mattino del giorno della votazione, dalla Commissione Elettorale. Alle ore 6.00 del mattino del giorno delle votazioni, il Presidente di seggio costituisce l'Ufficio Elettorale di sezione e procede alla verifica del numero degli iscritti in quella sezione elettorale, numera progressivamente le schede nella apposita appendice e le firma sul dorso. Apre le votazioni. I Presidenti di seggio sono sorteggiati dalla Commissione Elettorale tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali in possesso di laurea o di diploma di maturità, che abbiano dato la propria disponibilità a ricoprire la funzione di Presidente di seggio elettorale. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:

- i membri del Congresso di Stato;
- i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale;
- i candidati nelle elezioni in atto;
- i membri della Commissione Elettorale;
- i Magistrati ed i Cancellieri dei Tribunali;
- i Capitani di Castello ed i Membri di Giunta.

A chi si astiene dalla funzione di Presidente di seggio senza giustificato motivo, la Commissione Elettorale applica una sanzione pecuniaria di L.200.000=.

Quoziente: la cifra risultante dalla divisione della cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, 5, sino al numero 60 (quanti sono i seggi all'interno del Consiglio Grande e Generale). I sessanta quozienti più alti corrispondono ai seggi consiliari. Ad ogni lista andranno tanti seggi quanti sono i quozienti che ha ottenuto tra i primi sessanta. (Vedi assegnazione seggi).

Residenza: implica l'effettiva e abituale presenza di un soggetto in un dato territorio. Ha rilievo giuridico.

Scheda bianca: è la scheda che non contiene alcuna espressione di voto. Non può essere conteggiata ai fini della attribuzione dei voti alle liste.

Scheda nulla (o voto nullo): sono nulle le schede che non siano quelle di Stato; le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la firma del Segretario di Stato per gli Affari Interni o del Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato, suo delegato, e del Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione (o di uno Scrutatore delegato); le schede che presentino scritte o segni artificiosi tali da rendere riconoscibile l'elettore; le schede che contengano espressioni di voto per più di una lista e che non rendano possibile identificare quale sia la lista prescelta dall'elettore, le schede che esprimano un numero di preferenze superiore a tre..

Scheda unica di Stato: è la scheda di tipo unico, fornita dall'Ufficio Elettorale di Stato, che risponde al modello descritto e raffigurato dalla Legge Elettorale 31/1/1996 n.6 in vigore, con la successiva modifica apportata dalla Legge n.35 del 14 marzo 1997.

La scheda riproduce in fac - simile i contrassegni delle liste ammesse alle elezioni, secondo l'ordine che viene stabilito con sorteggio. Nella parte centrale della scheda sono tracciate tre linee orizzontali (L. 1997/35) nelle quali l'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un numero massimo di tre candidati. Le schede sono di carta consistente e recano il timbro a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, la firma del Segretario di Stato per gli Affari Interni o del Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato, suo delegato, e la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione o di uno scrutatore delegato.

Scheda valida: è la scheda integra dove il voto dell'elettore è stato espresso in modo chiaro e corretto sì da essere inequivocabile la sua volontà di attribuire il suo voto ad una data lista.

Scrutatore: sono previsti due scrutatori per ogni seggio elettorale nominati dalla Commissione Elettorale per sorteggio tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, che si siano dichiarati disponibili a ricoprire tale funzione. Assistono il Presidente di seggio in tutte le operazioni elettorali di pertinenza dell'Ufficio Elettorale di sezione. A chi, se sorteggiato, si astiene da tale funzione senza giustificato motivo, la Commissione Elettorale applica la sanzione pecuniaria di L.200.000=.

Scrutinio: esame accurato, spoglio delle schede di votazione (v.).

Seggio: sta ad indicare il posto di componente di un'assemblea rappresentativa. Quando si dice che la tale forza politica ha conquistato 10 seggi, si intende che avrà dieci suoi rappresentanti in seno all'assemblea rappresentativa (in questo caso il Consiglio Grande e Generale) per la quale si erano candidati.

Seggio elettorale: è la sede in cui vengono svolte le operazioni di voto. In ogni sezione vengono costituiti più seggi ripartendo tra questi gli elettori iscritti in una stessa sezione elettorale. Nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 1998 così come in quelle del 10 giugno 2001 sono stati costituiti 60 seggi, più un seggio speciale presso l'Ospedale di Stato.

Sezione elettorale: è la circoscrizione territoriale nella quale l'elettore risiede ed esercita il diritto di voto. Il territorio di San Marino è suddiviso in nove distretti amministrativi, denominati "Castelli", che sono: Città di San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino. In tutti i Castelli è istituita una sezione elettorale. Ma, a fini elettorali, anche Dogana è considerata sezione elettorale. Inoltre, una sezione elettorale speciale è istituita nell'Ospedale di Stato, situato in Via la Toscana, a Cailungo, dove possono votare gli elettori degenti nell'Ospedale e gli ospiti della Casa di Riposo. La sezione speciale è considerata comunque facente parte della prima sezione elettorale di Borgo Maggiore, dove devono avere luogo tutte le operazioni elettorali successive alla chiusura delle votazioni. Gli elettori residenti all'estero votano nelle sezioni dei Castelli dove è stata registrata la loro ultima residenza.

Sistema proporzionale: è il metodo adottato per la trasformazione dei voti popolari in seggi. In base a questo sistema i sessanta seggi del Consiglio Grande e Generale sono ripartiti tra le liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista. (Vedi assegnazione dei seggi)

Spoglio delle schede: estrazione dall'urna delle schede, a una a una, eseguita dall'Ufficio Elettorale di sezione a conclusione delle votazioni per accertare i voti validi,

quelli nulli e le schede bianche, per contare i voti riportati dalla singole liste e i voti preferenziali riportati dai singoli candidati.

Suffragio universale: o votazione universale. L'espressione indica che l'esercizio del diritto di voto è prerogativa di ogni cittadino sammarinese, maggiorenne, che si trovi nelle condizioni fissate dalla legge. Implica l'elettorato attivo per tutti i cittadini, senza discriminazioni di sesso, o di condizioni economiche o culturali. A San Marino il suffragio universale è stato introdotto con la Legge Elettorale del 23 dicembre 1958, n. 36 che ha esteso la capacità di voto (elettorato attivo) alle donne.

Tetto massimo di spesa: le spese sostenute da ogni lista e dai suoi candidati per partecipare alla campagna elettorale non possono superare il tetto massimo del 100% del contributo spettante al maggior Gruppo Consiliare, derivante dall'ammontare iscritto nell'esercizio finanziario per l'anno elettorale, proporzionalmente al numero dei candidati che la lista presenta.

Ufficio Elettorale Centrale: è costituito dai Presidenti degli Uffici Elettorali di sezione, presieduto dal Segretario di Stato per gli Affari Interni con l'intervento dei delegati di ciascuna lista. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici Elettorali di sezione, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nelle singole sezioni, determinando la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. Procede poi alla determinazione dei quozienti spettanti a ciascuna lista applicando il sistema di conteggio detto di "D'Hont" (vedi assegnazione dei seggi). Esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti. E' vietato all'Ufficio Elettorale Centrale di discutere e di deliberare sull'assegnazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni elettorali. L'Ufficio Elettorale Centrale, non appena terminate le operazioni di competenza, rimette tutta la documentazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che dispone la trasmissione alla Giunta delle Elezioni.

Ufficio Elettorale di Sezione: è costituito in ciascun seggio di ogni sezione elettorale dal Presidente di seggio e dai due Scrutatori, alle ore 6 del giorno delle votazioni e in via preliminare al loro svolgimento. Sovrintende alla esecuzione e alla regolarità di tutte le operazioni elettorali, dalla verifica degli iscritti a votare e dalla numerazione delle schede, al ritiro del tagliando da ogni certificato elettorale, al controllo della identità dell'elettore, alla consegna della matita copiativa e della scheda ad ogni iscritto, fino allo spoglio delle schede.

Voto di lista: si esprime tracciando sulla scheda di Stato con la matita copiativa fornita dal Presidente di seggio, un segno sul contrassegno che rappresenta la lista prescelta o nel rettangolo che la racchiude. Il voto di lista lo si può desumere anche dalle preferenze date dall'elettore ad uno o più candidati facenti parte di una stessa lista. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

Voto nullo: è quello espresso in maniera non regolamentare (ad esempio, perché contiene più di tre preferenze) o non chiara, sicché non è possibile per i membri dell'Ufficio Elettorale di sezione dedurre l'effettiva volontà dell'elettore.

Voto valido: è il voto che, espresso in modo corretto dall'elettore e tale da consentire di desumere chiaramente la sua effettiva volontà, può essere conteggiato ai fini della attribuzione dei voti di lista e delle preferenze. Un voto valido rappresenta un voto di lista.

Leggi elettorali, Decreti, provvedimenti in materia di elezioni

LEGGE ELETTORALE 25 agosto 1907 sostituita dalla Legge Elettorale 6 maggio 1909

LEGGE ELETTORALE 6 Maggio 1909

LEGGE ELETTORALE 15 maggio 1915 N.7

LEGGE ELETTORALE 15 Ottobre 1920 N. 18

LEGGE ELETTORALE 11 novembre 1926 N. 31

DECRETO 2 agosto 1943 n.27, "Decreto che ripristina la Legge Elettorale 15 ottobre 1920"

Decreto del 6 agosto 1943 N. 31, "Decreto che apporta modifiche transitorie alla Legge 15 ottobre 1920 n.18"

LEGGE 29 agosto 1950 N. 22, "Legge che contiene modifiche ed aggiunte alla Legge Elettorale"

LEGGE ELETTORALE 23 dicembre 1958, n. 36

DECRETO 29 maggio 1959 n. 23 "Interpretazione degli articoli 2 e 4 della Legge Elettorale"

LEGGE 14 luglio 1959, n.26 "Legge per la disciplina della campagna elettorale"

DECRETO 30 novembre 1964, n. 68 "Modifica della composizione della Commissione Elettorale"

DECRETO 2 agosto 1966, n. 19 "Abrogazione del voto per corrispondenza"

LEGGE 10 settembre 1973 n. 29 "Parificazione dei diritti della donna"

LEGGE 20 dicembre 1973, n. 56 "Modifiche all'art.22 della Legge Elettorale 23 dicembre 1958, n.36" (circoscrizioni parrocchiali)

LEGGE 28 giugno 1974, n. 47 "Modifiche all'art.36 della Legge Elettorale 23 dicembre 1958, n.36" (modalità indicazione preferenze)

LEGGE 8 luglio 1974 n.59 "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese"

LEGGE 6 luglio 1982 n.68 "Determinazione di contributi sulle spese di viaggio in favore degli elettori residenti all'estero"

DECRETO 12 aprile 1983, n. 55 "Regolamento per l'applicazione della Legge 6 luglio 1982, n.68 che determina il contributo dello Stato sulle spese di viaggio in favore degli elettori residenti all'estero"

LEGGE 23 luglio 1987 n. 87 "Modifica all'art. 2 della Legge 6 luglio 1982, n.68 "Determinazione di contributi sulle spese di viaggio in favore degli elettori residenti all'estero" "

DECRETO 2 Febbraio 1988 n.6 "Regolamento per l'applicazione delle Leggi 6 luglio 1982, n.68 e 23 luglio 1987, n.87 che determinano il contributo dello Stato per le spese di viaggio in favore degli elettori residenti all'estero"

LEGGE 2 dicembre 1992 n.99 "Modifiche alla Legge 23 dicembre 1958, n.36 (Legge Elettorale)

DECRETO 16 marzo 1993 n.40 "Regolamento per l'applicazione delle Leggi 6 luglio 1982, n.68 e 23 luglio 1987, n.87 che determinano il contributo dello Stato per le spese di viaggio in favore degli elettori residenti all'estero"

LEGGE 27 ottobre 1993 n.112 "Abrogazione delle disposizioni che istituiscono e regolamentano il contributo dello Stato sulle spese di viaggio in favore degli elettori residenti all'estero"

LEGGE 28 ottobre 1993 n.113 "Istituzione del voto presso le sedi consolari"

LEGGE ELETTORALE 31 gennaio 1996 n.6

Decreto 24 settembre 1996, n.122 "Abrogazione dell'art.5 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 "Legge Elettorale"

LEGGE 14 marzo 1997 n. 35 "Disposizioni in materia elettorale"

LEGGE 14 marzo 1997 n. 36 " *Regolamento* per la disciplina della campagna elettorale

Legge 30 novembre 2000, n.114 "Legge sulla cittadinanza"

LEGGE 26 febbraio 2002, n.36 "Revisione della Legge 8 luglio 1974 n.59 "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese"

LEGGE 23 novembre 2005, n.170 "Finanziamento dei Partiti e dei Movimenti Politici"

Delibera del Consiglio Grande e Generale della seduta del 26 gennaio 1995, n.28
"Regolamento della Commissione di Vigilanza"

SOMMARIO

<i>Presentazione del Segretario di Stato per gli Affari Interni, Valeria Ciavatta</i>	pag. 1
<i>Introduzione</i>	pag. 2
Scheda istituzioni	pag. 3
Definizioni diritto elettorale	pag. 6
Maggioritario-proporzionale, un commento	pag. 8
I sistemi elettorali in 15 Paesi dell'UE	pag. 9
Sistemi elettorali per paese	pag. 12
Il sistema elettorale in USA	pag. 19
Evoluzione del corpo elettorale	pag. 20
Elettori iscritti, evoluzione numerica	pag. 23
Curiosità	pag. 27
Le preferenze	pag. 28
Le donne e il diritto di voto	pag. 31
Rappresentanza politica femminile nei paesi europei	pag. 34
La rappresentanza femminile a San Marino	pag. 38
L'elettorato estero	pag. 41
La normativa sulla disabilità	pag. 49
Finanziamento della campagna elettorale	pag. 54
Spazi Informativi in San Marino RTV	pag. 57
L'attualità	pag. 58
Glossario	pag. 63
Normativa	pag. 70